CATTOLICA& ENTI ECCLESIASTICI

FORMULA SU MISURA

POLIZZA MULTIRISCHI PER LA PROTEZIONE DELL'ENTE PARROCCHIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

Un contratto semplice e chiaro:
Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 11.07.2026

CATTOLICA* ASSICURAZIONI
DAL 1896
PRONTI ALLA VITA. cattolica.it
scarica l'app

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi Incendio e altri danni ai beni, Furto, Responsabilità civile, Salute e Benessere, Cyber Risk, Tutela Legale

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. **Prodotto: Cattolica&Enti Ecclesiastici - Formula Su Misura**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Che tipo di assicurazione è?

Cattolica&Enti Ecclesiastici Formula Su Misura è un'assicurazione multirischio che si rivolge alle Parrocchie di Diocesi che hanno sottoscritto un Accordo Quadro con Generali Italia per soddisfare le esigenze di protezione dell'Ente, del Parroco, di sacerdoti e di altri religiosi, collaboratori volontari, oratoriani e dipendenti che partecipano alle attività parrocchiali:

- del patrimonio e dei beni
- della salute.

Che cosa è assicurato?

Il prodotto prevede tre aree di protezione a loro volta articolate in diverse sezioni.

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ – IN SOLIDITÀ Sezione INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Sono indennizzati i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da tutti gli eventi e cause non esplicitamente esclusi. Sono trattati in modo specifico:

- ✓ **Atti vandalici e dolos**i, terrorismo, **Beni particolari**;
- ✓ **Eventi atmosferici**; Sovraccarico neve; Fulminazione diretta; **Fenomeno elettrico**;
- ✓ **Danni da acqua** condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto;
- ✓ **Guasti cagionati dai ladri** e furto di infissi; Rottura di lastre (non di valore storico e/o artistico);
- ✓ **Merci in refrigerazione**;
- ✓ **Spese supplementari** (quali spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, perdita di pigioni, oneri di ricostruzione, danni indiretti);
- ✓ **costi di restauro** e spese di restauro di elementi architettonici e decorativi di pregio non interamente distrutti a seguito di sinistro.

Sono disponibili Garanzie opzionali per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP Aggiuntivo.

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ – IN GUARDIA Sezione FURTO E RAPINA

Indennizza i danni di Furto, Rapina ed estorsione dei beni mobili posti all'interno dei fabbricati assicurati, anche se di proprietà di terzi. La garanzia è estesa a:

- ✓ Valori nelle cassette delle elemosine; **Beni in cassaforte**;
- ✓ **Guasti causati dai ladri** e furto di fissi ed infissi.
- ✓ **Spese supplementari** (straordinarie e documentate), in caso di sinistro che comporti interruzione totale o parziale dell'attività, necessarie per il proseguimento dell'attività stessa.

È disponibile una Garanzia opzionale per ampliare e personalizzare la copertura, indicata nel DIP Aggiuntivo.

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ – IN SOLIDITÀ Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO

Risarcisce i danni involontariamente causati a terzi che derivano dalla proprietà dei Fabbricati assicurati. Sono compresi in garanzia anche i danni causati da:

- ✓ **inquinamento accidentale** da rottura di impianti;
- ✓ **spargimento d'acqua** per rottura di impianti, intasamento di grondaie e pluviali, rigurgito di fognature, occlusione di tubazioni;
- ✓ **interruzione o sospensione di attività** industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole, e di servizi, a seguito di sinistro indennizzabile di RC Fabbricato.

È disponibile una Garanzia opzionale per ampliare e personalizzare la copertura, indicata nel DIP Aggiuntivo.

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - IN ACCORDO Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ

Sono risarciti i danni involontariamente causati a terzi nello svolgimento delle varie attività istituzionali della Parrocchia. É compresa la conduzione, il possesso e la custodia dei Fabbricati assicurati e non, utilizzati dalla Parrocchia per lo svolgimento delle proprie attività. Sono assicurati anche:

- ✓ **esercizio di uffici parrocchiali** - Errato trattamento dei dati personali;
- ✓ **Interruzione e sospensione di attività**; Mezzi sotto carico e scarico; Committenza mezzi di trasporto;
- ✓ Beni degli ospiti in colonie e case per ferie;
- ✓ **responsabilità personale del Parroco**, dei sacerdoti coadiutori e dei collaboratori volontari;
- ✓ **responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro**.

È disponibile una Garanzia opzionale per ampliare e personalizzare la copertura, indicata nel DIP Aggiuntivo.

Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni relative alle Garanzie di ciascuna Sezione sono contenute nelle Condizioni di assicurazione contraddistinte dal carattere grassetto.

Di seguito le principali esclusioni previste per ciascuna sezione.

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ IN SOLIDITÀ – Sezione INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Sono sempre esclusi i danni che derivano da:

- ✗ **eruzioni vulcaniche, bradisismo, maremoto, mareggiata;**
- ✗ **Terremoto, Alluvione, Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua;**
- ✗ **atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;**
- ✗ **esplosione nucleare o contaminazione da radioattività o radiazione ionizzante determinata da materia nucleare;**
- ✗ **trasporto o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico;**
- ✗ **atti causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato**
- ✗ **Furto, rapina, estorsione, malversazione, frode, truffa, appropriazione indebita, saccheggio, infedeltà;**
- ✗ **guasti meccanici propri del macchinario, anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature;**
- ✗ **crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti di impianti, fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;**
- ✗ **deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, contaminazione.**
- ✗ **Esclusione Cyber Risk: sono esclusi perdite, responsabilità, danni di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato informatico" od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" stesso. direttamente o indirettamente connessi, anche in parte, ai seguenti eventi: "Atto Cyber" e "Incidente Cyber", inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.**

IN GUARDIA - Sezione FURTO E RAPINA

Sono esclusi i danni:

- ✗ **agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o membri del suo nucleo familiare se conviventi;**
- ✗ **commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone incaricate della sorveglianza/custodia dei locali in cui si trovano le cose assicurate.**
- ✗ **In occasione di Terremoto, Alluvione, Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua e altri sconvolgimenti della natura;**
- ✗ **In occasione di atti di guerra, invasione, occupazione, insurrezione;**
- ✗ **In occasione di esplosione nucleare o contaminazione da radioattività o radiazione ionizzante determinata da materia nucleare;**
- ✗ **a dati software e danni da interruzione di attività che ne derivano;**
- ✗ **da smarrimenti o ammanchi di beni non imputabili a Furto, Rapina ed Estorsione;**
- ✗ **che consistono nel pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere.**

IN SOLIDITA' - Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO e PROTEZIONE DEL PATRIMONIO - IN ACCORDO - Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ

Non sono considerati terzi:

- ✗ **il Parroco pro-tempore per conto del quale viene prestata la garanzia;**
- ✗ **i genitori del Parroco pro-tempore;**
- ✗ **qualsiasi altro parente o affine del Parroco pro-tempore con lui convivente; le persone in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato/Contraente che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio;**
- ✗ **i subappaltatori ed i loro dipendenti e tutti coloro che subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione.** I collaboratori volontari invece sono considerati terzi tra loro in caso di Sinistro indennizzabile a termini di polizza che causa morte o lesioni personali gravi o gravissime.

PROTEZIONE DELLA PERSONA – SALUTE E BENESSERE Sezione SALUTE E BENESSERE – INFORTUNI
L'assicurazione è prestata per le conseguenze dirette ed esclusive degli Infortuni
subiti dai soggetti delle categorie di Assicurati indicate in Polizza durante lo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente. Per la sola Categoria "Sacerdoti/Religiosi", se assicurata, e solo per il Parroco pro-tempore e Sacerdoti coadiutori fissi (regolarmente incaricati presso la Parrocchia), la garanzia opera anche per infortuni subiti nelle attività della **vita privata**.
Le garanzie previste sono:
- ✓ **morte per infortunio;**
- ✓ **invalidità permanente per infortunio;**
- ✓ **diaria da immobilizzo;**
- ✓ **rimborso spese di cura per infortunio;**
- ✓ **diaria da ricovero per infortunio.**

L'assicurazione è prestata per dette garanzie se risultino indicati in Polizza le somme assicurate e/o le Diarie e i relativi premi e risulti, in Polizza, l'indicazione della loro operatività.
Sono disponibili Garanzie opzionali per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP Aggiuntivo.
Sezione SALUTE E BENESSERE - MALATTIE
Sono previste le seguenti garanzie:
- ✓ **Invalidità permanente da/per malattia (tabella INAIL);**
- ✓ **Diaria da ricovero per malattia;**
- ✓ **Rimborso spese per accertamenti diagnostici e visite specialistiche;**

operanti per il Parroco pro-tempore e per i Sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati presso la Parrocchia.
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO – IN ATTIVITÀ Sezione CYBER RISK
Indennizzo dei costi sostenuti dalla Parrocchia per *Danni al sistema informatico* che sono:
- ✓ Costi per ripristino rete;
- ✓ Costi di indagine – "Incident response";
- ✓ Costi per ricostituzione Archivi Informatici;
- ✓ Costi di Notifica - "Breach of privacy";
- ✓ Costi per la Tutela Reputazionale;

conseguenti ad un attacco informatico (evento cyber).
Sono disponibili Garanzie opzionali per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP Aggiuntivo.
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO – IN ACCORDO Sezione TUTELA LEGALE:
Copertura delle **spese legali, peritali, di giustizia**, processuali e di indagine non recuperabili dalla controparte, per la difesa degli interessi della Parrocchia in vertenze di natura legale che derivano dallo svolgimento della propria attività istituzionale, anche con riferimento alla proprietà e gestione degli immobili nei quali tale attività è esercitata, per i seguenti casi:
- ✓ **procedimento penale** per Delitto colposo e per Contravvenzione;
- ✓ **richiesta di risarcimento** per danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di fatto illecito di terzi;
- ✓ **opposizione contro sanzioni amministrative** nei casi di contestazione di inosservanza di specifiche disposizioni normative;
- ✓ **difesa in caso di richieste di risarcimento** di danni extracontrattuali di terzi (dopo l'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero relativo massimale).
- ✓ È previsto un **servizio di consulenza** legale telefonica nell'ambito delle materie oggetto della copertura.

Tutte le Garanzie offerte con le varie Sezioni sono prestate nell'ambito dei Massimali e delle Somme assicurate rispettivamente indicati in Polizza.

Sono esclusi i danni:
- ✗ **che derivano naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento delle proprie attività;**
- ✗ **dai quali derivano risarcimenti a carattere punitivo o sanzionatorio;**
- ✗ **da furto; provocati da campi elettromagnetici;**
- ✗ **da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;**
- ✗ **che derivano da detenzione o impiego di esplosivi;**
- ✗ **che derivano da malattie professionali;**
- ✗ **conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
- ✗ **che derivano direttamente o indirettamente da asbesto;**
- ✗ **che derivano da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);**
- ✗ **da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e ad eventi assimilabili a quelli suddetti, e a incidenti dovuti a ordigni di guerra.**
- ✗ **Esclusione Cyber Risk: sono esclusi perdite, responsabilità, danni di qualunque natura, da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato informatico" od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" stesso direttamente o indirettamente connessi ai seguenti eventi: "Atto Cyber" e "Incidente Cyber", inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.**

PROTEZIONE DELLA PERSONA Sezione SALUTE E BENESSERE
L'assicurazione Infortuni e Malattie non è operante per:
- ✗ **infortuni, malattie (anche croniche e recidivanti) e stati patologici noti o che hanno dato luogo a cure o a esami, o diagnosticati prima della stipula del contratto;**
- ✗ **azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;**
- ✗ **prestazioni sanitarie, cure e interventi per eliminare o correggere malformazioni o difetti fisici evidenti o diagnosticati prima della sottoscrizione del contratto. Per la deviazione del setto o della piramide, nasale** le Garanzie acquistate operano se le prestazioni sanitarie e gli interventi sono resi necessari **da infortunio avvenuto dopo la sottoscrizione del contratto, e solo in base a certificazione** rilasciata dal Pronto Soccorso o a esame radiografico attestante la frattura nasale;
- ✗ **le complicanze, le conseguenze dirette ed indirette, e i relativi postumi, di infortuni occorsi prima della stipula del contratto.**

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO – IN ATTIVITÀ - Sezione CYBER RISK
Le principali esclusioni sono relative a:
- ✗ **dolo dell'Assicurato o dei preposti;**
- ✗ **multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni a carattere punitivo, estorsione o ricatto;**
- ✗ **danni da impiego o detenzione di sostanze radioattive, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni;**
- ✗ **guerra, guerra informatica, insurrezione;**
- ✗ **danni corporali di qualsiasi tipo.**

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO IN ACCORDO - Sezione TUTELA LEGALE
Sono esclusi:
- ✗ **Sinistri relativi a diritto di famiglia, successioni o donazioni;**
- ✗ **fatti dolosi delle persone assicurate;**
- ✗ **fatti non accidentali che hanno causato Inquinamento dell'ambiente.**
- ✗ **prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;**
- ✗ **esercizio della professione o attività medica o infermieristica o di operatore sanitario;**
- ✗ **pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- ✗ **compravendita o permuta di immobili.**

Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono limiti di Indennizzo specifici per alcune coperture, Franchigie, Scoperti e Termini di aspettativa, che sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto e riepilogati in Polizza.
- **Per Franchigia si intende la parte del danno accertato o del Danno liquidabile - espressa in cifra fissa o, per le Garanzie infortuni e malattia, in punti percentuali (per le invalidità) o in giorni (per le diarie) - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.**
- **Per Scoperto si intende la percentuale di danno accertato o del Danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.**
- **Per Termine di aspettativa si intende il periodo temporale, successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione e al pagamento del relativo Premio di perfezionamento, durante il quale le Garanzie per cui è previsto, in tutto o in parte, non operano.**

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.

Dove vale la copertura?

- ✓ Le Garanzie Protezione dell'Attività sono valide per i rischi ubicati nell'ambito nei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ Sezioni di Responsabilità civile (Fabbricato e Attività): la Garanzia Responsabilità civile verso terzi (RCT) vale per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi Europei e, la Garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) vale per il mondo intero.
- ✓ Sezione Cyber Risk: la Garanzia Danni al Sistema Informatico opera per i danni subìti dal Sistema Informatico dell'Assicurato ubicato in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e, per la copertura Costi di Notifica - "Breach of privacy", anche per i dati personali salvati su sistemi di terzi per i quali l'Assicurato è titolare del trattamento ubicati in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia e Andorra. La Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber opera per gli Eventi Cyber che hanno colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato ubicato in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e per i danni a terzi verificatisi in tutto il mondo.
- ✓ Sezione Tutela legale: le Garanzie operano per i sinistri che insorgono e devono essere processualmente trattati ed eseguiti: nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale nei Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Andorra, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino; negli altri casi in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
- ✓ Sezione Salute e Benessere: le Garanzie operano in tutto il mondo.

Che obblighi ho?

- All'attivazione delle Garanzie, il Contraente o l'Assicurato **deve rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare** e, durante il periodo di validità delle Garanzie, **deve comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.**
- **In caso di Sinistro con Danni ai beni**:
  - fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti;
  - avvisare l'Agenzia che gestisce il contratto o Generali Italia **entro 3 giorni** da quello in cui si è verificato il Sinistro o ne ha avuto conoscenza e nei 5 giorni successivi, inviare una relazione scritta;
  - denunciare il Sinistro all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, sempre in caso di Furto e entro 48 ore, su richiesta di Generali Italia negli altri casi;
  - conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno;
  - in caso di Furto, dimostrare i danni subiti e avvisare i debitori se sono sottratti titoli di credito.
- In caso di Sinistro di Responsabilità civile **la denuncia deve essere presentata** a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza **entro 3 giorni** da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. L'Assicurato deve inoltre **far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato e fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti**, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.
- In caso di sinistro Infortuni, l'Assicurato o, se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, **entro 5 giorni** dalla data del Sinistro o da quandoi se ne è avuta conoscenza devono darne comunicazione a Generali Italia. La denuncia del Sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, con una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.
- Per i sinistri delle Garanzie *Danni al Sistema Informatico aziendale* e *Responsabilità Civile da Evento Cyber* la denuncia deve pervenire a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza **entro 24 ore da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza**.
- In caso di Sinistro di Tutela Legale **la denuncia deve essere effettuata tempestivamente a DAS o a Generali Italia**. In caso di procedimento penale l'Assicurato deve **denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale**.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.

Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o in più rate.
Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza alcuna maggiorazione), trimestrali (con una maggiorazione del Premio del 3,5% su base annua), quadrimestrali (con una maggiorazione del Premio del 3% su base annua) o semestrale (con una maggiorazione del Premio del 2,5% su base annua). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.
Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:

- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali);
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In caso di recesso per Sinistro da parte di Generali Italia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, escluse le imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
La copertura ha la durata annuale o poliennale con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, come indicato in Polizza e, se previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza è prorogata per una durata pari a un anno e così successivamente. Le Garanzie *Eventi catastrofali* e le Garanzie della *sezione Cyber Risk*, se attivate, hanno durata annuale e, se il contratto ha durata poliennale, in mancanza di disdetta, si rinnovano tacitamente di anno in anno.
In generale, le Garanzie operano per i Sinistri che si verificano in corso di efficacia delle stesse, fino alla scadenza. Nella sezione Incendio e altri danni ai beni la Garanzia *Sovraccarico neve* decorre **dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto, mentre per le Garanzie Eventi Catastrofali è previsto un Termine di aspettativa di 15 giorni**. Per la Garanzia della sezione Tutela legale, **in caso di controversie di natura contrattuale, il Termine di aspettativa è di 90 giorni**.

Come posso disdire la polizza?

Per impedire la tacita proroga dell'Assicurazione, se prevista, il Contraente o Generali Italia devono inviare **comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza** indicata in Polizza o alla scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata. **Nel caso di sottoscrizione di una copertura di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge, **il Contraente può esercitare il diritto di recesso dopo il termine di cinque anni con preavviso di almeno 30 giorni**. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.
In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Assicurazione cessa alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni).
Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.
Generali Italia ha inoltre **facoltà di recedere per Sinistro** dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, inviando la relativa comunicazione entro tale termine.
Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso, deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi Incendio e altri danni ai beni, Furto, Responsabilità civile, Infortuni, Tutela legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Cattolica&Enti Ecclesiastici - Formula Su Misura

data di aggiornamento: 11.07.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio, **nei limiti dei Massimali e delle Somme assicurate per ciascuna indicati in Polizza.**
E' disponibile la seguente OPZIONE CON SCONTO DEL PREMIO:
Tabella ANIA di accertamento dell'Invalidità permanente.
Sono previste le seguenti **OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:**
PROTEZIONE DELLA PERSONA - SEZIONE SALUTE E BENESSERE
Il Premio della Garanzia *Invalidità permanente per infortunio* è legato a Franchigia e Tabella di determinazione dell'Invalidità permanente scelte.

- *Franchigia opzionale riassorbibile sull'Invalidità permanente*: calcolo dell'indennizzo sulla base dell'invalidità accertata applicando le percentuali da liquidare differenziate per fasce di somme assicurate.
- *Diaria da immobilizzo*: corrisponsione all'Assicurato dell'indennità giornaliera indicata in Polizza, fino alla rimozione del presidio, in caso di immobilizzazione di una o più articolazioni a titolo curativo.
- *Diaria da convalescenza post ricovero per infortunio: indennità* per i giorni di convalescenza prescritta da medici nei quali l'Assicurato non ha potuto svolgere le sue normali occupazioni lavorative.

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO – IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ATTIVITÀ

- *Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)* per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti dall'Ente o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO – IN ATTIVITA' -CYBER RISK

- *Responsabilità Civile da Evento Cyber* per il risarcimento didanni involontariamente causati a terzi in diretta conseguenza di Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ - IN SOLIDITÀ - RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO

- *Ricorso terzi* per i danni materiali alle cose di terzi direttamente causati da Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, indennizzabili a termini della sezione Responsabilità Civile Fabbricato.

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ – IN SOLIDITÀ INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Ricorso terzi	Tiene indenne l'Ente di quanto è tenuto a titolo di responsabilità civile per Danni materiali e diretti causati alle cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della copertura Incendio e altri danni ai beni che ha colpito i beni assicurati relativamente alle medesime coperture della sezione.
Spese di restauro	Indennizza spese e costi di restauro di fabbricato o Oggetti d'arte, preziosi e collezioni di particolare valore storico artistico o storico e artistico.
Eventi catastrofali	Indennizza i Danni materiali e diretti, compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio, subìti dalle cose assicurate a causa di Terremoto, Alluvione, Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, Valanga, Slavina – Smottamento, franamento, cedimento del terreno.
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ – IN GUARDIA – FURTO E RAPINA	
Portavalori	Indennizza i Danni causati da illecita sottrazione dei Valori trasportati al di fuori dei locali assicurati e indicati in Polizza, da parte del Legale Rappresentante del Contraente o dell'Assicurato o dai suoi delegati, in conseguenza di: Furto in seguito a infortunio o improvviso malore, Furto con destrezza, Furto avvenuto strappando di mano o di dosso i valori medesimi, Rapina o estorsione.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Sezione Incendio e altri danni ai beni

Sono esclusi i danni che derivano da:

- **perdita di peso, restringimento, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, alterazione di colore, consistenza e finitura, mescolamento di merci;**
- **errori o omissioni di manovra o controllo;**
- **umidità, brina, siccità, termiti, insetti, roditori, animali o vegetali;**
- **sospensione, interruzione, mancata produzione o distribuzione di energia, gas, acqua;**
- **ordinanze di Autorità o di leggi che regolano conduzione, costruzione o demolizione di fabbricati o macchinari, attrezzature e arredamento, e confische/requisizioni in genere;**
- **inquinamento o contaminazione ambientale;**
- **difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della sottoscrizione della Polizza;**
- **eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore ed errori di progettazione o calcolo;**
- **mancata o anormale manutenzione, errori di collaudo o di montaggio o smontaggio non connessi a lavori di pulitura;**
- **anormale costruzione o demolizione di fabbricati; urto di veicoli o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà del Contraente o dell'Assicurato;**
- **mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento; mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorigeno,** salvo quanto previsto per la Garanzia Merci in refrigerazione;
- **perdite di mercato e danni indiretti,** salvo quanto previsto dalla Garanzia *Spese supplementari* e dalla garanzia aggiuntiva *Danni indiretti,* se acquistata;
- **responsabilità civile di qualsiasi tipo,** salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva *Ricorso terzi da incendio*, se acquistata**;**
- **malattia pandemica o epidemica;**
- **Beni particolari,** salvo quanto previsto dalla Garanzia per i *Beni particolari;*
- **smarrimento o ammanco di beni;**
- **pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere.**

Sezione Furto

Sono esclusi i danni:

- **ai beni assicurati quando si trovino all'esterno dei locali del Fabbricato indicato in Polizza,** salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva *Portavalori*, se acquistata;
- **indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali),** salvo quanto prevsito dalla garanzia *Spese supplementari***;**
- **di Furto di Opere d'arte, preziosi, collezioni, Valori, avvenuto nei locali rimasti incustoditi;**
- **a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;**
- **causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.**

Sezione Responsabilità civile Attività e Fabbricato

Sono esclusi i danni che derivano dall'esercizio di attività:

- **di Enti diversi dall'Ente Parrocchia;**
- **parrocchiali fuori dal territorio dei paesi Europei;**
- **imprenditoriali, aziendali o di servizi con finalità di lucro;**
- **di Residenze assistite, Case di riposo, Cliniche, Ospedali;**
- **di scuole parrocchiali di ogni ordine e grado;**
- **che risultano gestite da Enti dotati di autonoma soggettività giuridica rispetto all'Ente Parrocchia;**

Sono esclusi inoltre i danni:

- **da proprietà, conduzione, possesso, custodia di Fabbricati e da proprietà, possesso di animali non domestici;**
- **causati o dovuti a subappaltatori per lavori eseguiti per conto dell'Assicurato;**
- **a seguito di terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamento, bombe d'acqua ed eruzioni vulcaniche;**
- **alle cose altrui comunque detenute dall'Assicurato;**
- **da proprietà e circolazione di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili;**
- **da impiego di veicoli a motore o macchinari condotti da persona non abilitata;**
- **subiti o provocati da prestatori di lavoro,** salvo quanto prevsito dalla Garanzia aggiuntiva *R.C.O.* se acquistata;
- **dalla pratica di attività ricreative o sportive a rischio elevato;**
- **alle cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato** salvo quanto previsto per i Danni a terzi causati da Incendio delle cose dell'Assicurato**.**

<u>Con riferimento alla sola RC del Fabbricato sono anche esclusi i danni</u>:

- **da Fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione o in corso di costruzione;**
- **da Fabbricati ubicati fuori dal territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;**
- **che derivano dall'esercizio di tutte le attività istituzionali previste dell'Ente Parrocchia e di attività imprenditoriali, aziendali o di servizi con finalità di lucro;**
- **da inquinamento di aria, acqua e suolo e da assestamento, cedimento, franamento del terreno;**
- **che derivano da conduzione, possesso e custodia di Fabbricati e relativo contenuto.**

Sezione Salute e Benessere

La Garanzia non comprende gli infortuni causati da:

- **guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;**
- **guida di veicoli che richiedono alla data di stipula del contratto una patente di categoria superiore alla B, di macchine agricole e operatrici, di natanti a motore per uso non privato.** L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività del Contraente dichiarata nel contratto;
- **guida di mezzi di locomozione acquatici aerei o subacquei adibiti ad uso professionale.** L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio delle attività indicate nell'*Oggetto della Garanzia*, proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura**;**
- **operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;**
- **manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;**
- **guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;**
- **trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;**
- **trasmutazione del nucleo dell'atomo provocati dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;**
- **guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale,** salvo quanto previsto per il *Rischio guerra;* **contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;**
- **stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;**
- **pratica di sport professionali o durante la pratica non professionale di sport a rischio elevato.**

<u>Con riferimento alla sola Garanzia Malattia sono anche esclusi i danni da</u>:

- **trattamenti medici o chirurgici non rientranti nei protocolli riconosciuti dall'OMS e spese derminate da HIV;**
- **cure termali;**
- **prestazioni per la prevenzione di patologie familiari, prestazioni con finalità estetica, terapie odontoiatriche di tipo conservativo, protesico, implantologico;**
- **farmaci non compresi nella categoria medicinali dell'Informatore Farmaceutico edito da Codifa, vaccini e medicinali omeopatici e galenici;**
- **check-up di medicina preventiva o day hospital con finalità diagnostica;**
- **ricoveri a lunga degenza;**
- **le prestazioni successive alla data di scadenza, o di anticipata cessazione della Polizza.**

Sezione Cyber risk

Per la Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber sono esclusi i danni che derivano dal mancato adempimento di provvedimenti di autorità emanati in relazione al Sinistro.

Sezione Tutela legale

Sono previste le seguenti esclusioni:

- **compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori o soci o tra questi e il Contraente;**
- **fatti che derivano da tumulti popolari, sommosse, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- **attività connesse al settore nucleare;**
- **fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;**
- **proprietà, guida di imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche**
- **diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;**
- **fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;**
- **interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici;**
- **attività svolta da cooperative di consumo o da associazioni di consumatori e adesione ad azioni di classe (class action);**
- **difesa penale per abuso di minori;**
- **materia fiscale o amministrativa,** salvo le opposizioni a sanzioni amministrative previste per specifiche violazioni di legge.

Sono previste specifiche esclusioni relative all'ambito della circolazione stradale.

Ci sono limiti di copertura?

Sezione - Garanzia	Franchigia per Sinistro	Scoperto per Sinistro
Incendio e altri danni ai beni		
Beni particolari, Guasti causati dai ladri, Furto di Fissi e infissi, Rottura di lastre	**500,00 euro**	
Merci in refrigerazione	**300,00 euro**	
Demolizione e sgombero dei residui del Sinistro	**200,00 euro**	
Perdita pigioni, Oneri di ricostruzion	**2.000,00 euro**	
Atti vandalici e dolosi, Terrorismo e sabotaggio, Garanzie Eventi atmosferici, Sovraccarico neve, Fulminazione diretta, Fenomeno elettrico, Danni da acqua, Terremoto, Alluvione, Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, Valanga, slavina – smottamento, franamento, cedimento del terreno		**10% con il minimo indicato in Polizza**
Costi di restauro	**Franchigia o Scoperto in base alla garanzia colpita da Sinistro, se prevista**	
Furto e Rapina		
Guasti causati dai ladri – Danni a beni mobili, Danni al fabbricato, Furto di Fissi e infissi	**500,00 euro**	
Contenuto, Opere d'arte, Preziosi e collezioni, Valori, Portavalori		**Scoperto e minimo indicati in Polizza**
Beni in cassaforte (per i Valori)		**10% con il minimo di 300,00 euro**
Responsabilità civile Fabbricato		
Inquinamento accidentale		**10% con il minimo di 2.500,00 euro**
Danni da spargimento acqua, Danni da interruzione/sospensione attività		**10% con il minimo indicato in Polizza**
Responsabilità civile Attività		
Mezzi sotto carico e scarico, Committenza mezzi di trasporto	**250,00 euro**	
Errato trattamento dei dati personali		**10% con il minimo di 500,00 euro**
Interruzione e sospensione di attività		**10% con il minimo indicato in Polizza**
Salute e benessere		
Spese di cura per infortunio		**10% con il minimo di 150,00 euro**
Rimborso spese per accertamenti diagnostici e visite specialistiche		
Cyber Risk		
Garanzie *Danni al Sistema informatico*, in caso di mancato ricorso all'indennizzo in forma specifica: **valori di Scoperto riportati in Polizza alla voce "Senza rete convenzionata".**		
Garanzie *Responsabilità civile da Evento Cyber*	**250,00 euro**	

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto:

- è destinato come target elettivo a Enti Parrocchia, appartenenti a Diocesi che hanno sottoscritto con Generali Italia un Accordo Quadro, per la protezione dei propri beni e del proprio patrimonio e per Sacerdoti, Religiosi, Collaboratori Volontari, Oratoriani e Dipendenti è prevista la possibilità di garantire la protezione del rischio Infortuni e per i soli Sacerdoti del rischio Malattia;
  è rivolto al cliente che ha espresso i bisogni PROTEZIONE DEI BENI (sezioni Incendio e altri danni ai beni e Furto e Rapina), PROTEZIONE DEL PATRIMONIO (sezioni Responsabilità civile Fabbricato, Responsabilità civile Attività, Cyber Risk e Tutela legale) e PROTEZIONE DELLA PERSONA (sezione Salute e Benessere – Infortuni e Malattia).

Quali costi devo sostenere?

Il prodotto prevede costi medi di intermediazione dell' 22,00% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo è ricevuto da Generali Italia, la stessa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e a dare contemporaneamente notizia della trasmissione al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Se è già stata effettuata la perizia contrattuale o nei casi non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria. La mediazione costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa, 14, 31021 - Mogliano Veneto (TV),- PEC: generali_mediazione@pec.generaligroup.com. Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversie di natura medica relative alle Garanzie della sezione Salute e Benessere o di controversie relative alla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle Garanzie In solidità - Incendio e altri danni ai beni, delle Garanzie In guardia - Furto e della Garanzia *Danni al Sistema informatico* della sezione Cyber Risk, si può ricorrere alle perizie contrattuali previste nelle Condizioni di assicurazione. In tali casi l'istanza di attivazione della perizia contrattuale deve essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa,14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Per la Sezione Tutela legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato che DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile. L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite: - Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona; - Mail all'indirizzo di Posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è pari al: - 2,50% per le Garanzie Infortuni e Malattia; - 21,25% per le Garanzie Tutela legale e per la Garanzia Danni al Sistema informatico; - 22,25% (21,25% imposta sulle assicurazioni + 1% di addizionale antiracket -antiusura) per le Garanzie In solidità- Incendio e altri danni ai beni, In guardia - Furto e per le Garanzie di Responsabilità civile.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.

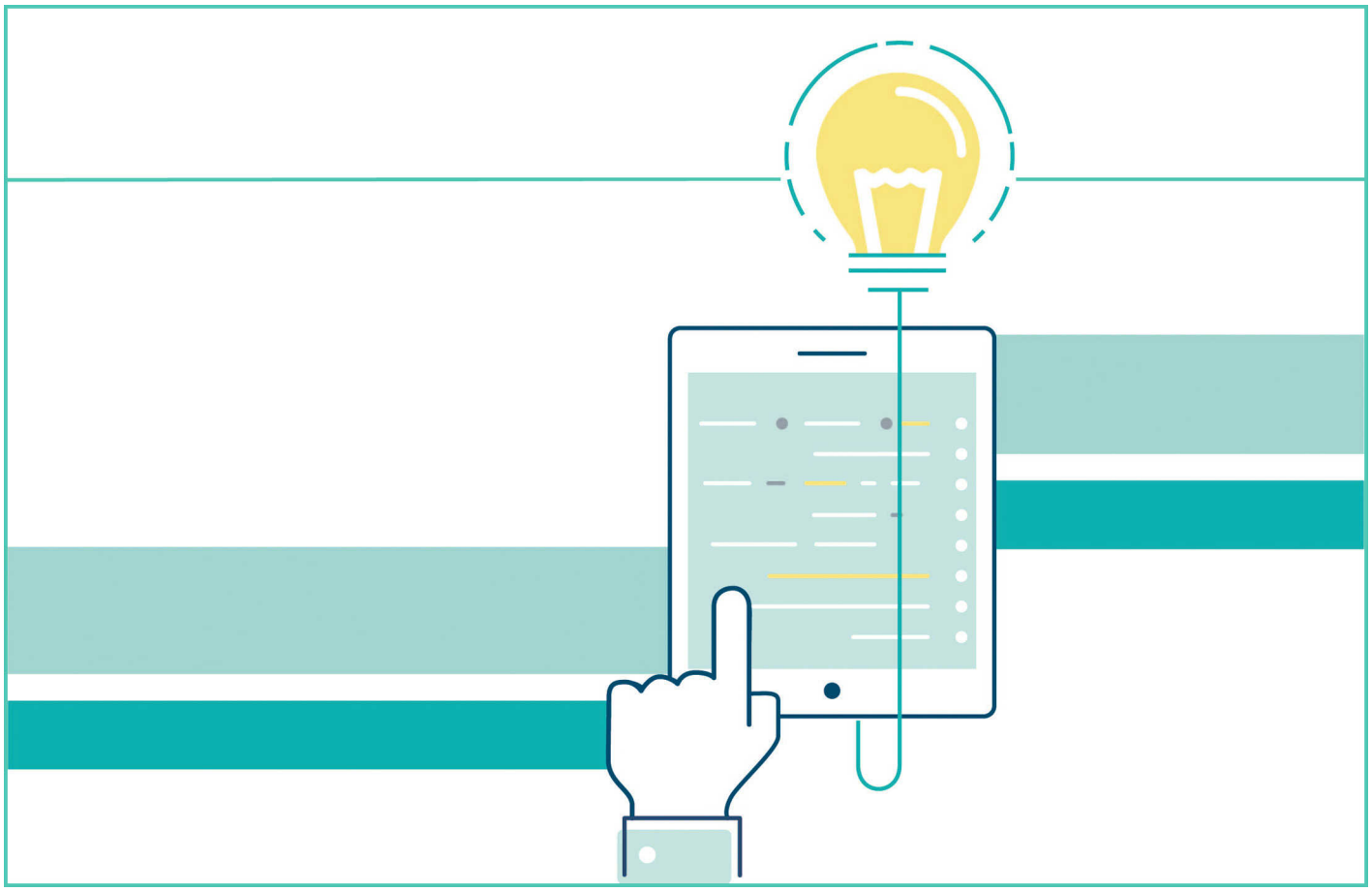

Cattolica&Enti Ecclesiastici Formula Su Misura - STRUTTURA E DEFINIZIONI	PAG.
Struttura	1
DEFINIZIONI	1
DEFINIZIONI COMUNI	1
DEFINIZIONI SPECIFICHE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	4
DEFINIZIONI SPECIFICHE FURTO E RAPINA	7
DEFINIZIONI SPECIFICHE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI - FURTO E RAPINA	7
DEFINIZIONI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO E ATTIVITÀ	9
DEFINIZIONI SPECIFICHE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI - RC ATTIVITÀ	9
DEFINIZIONI SPECIFICHE SALUTE E BENESSERE	10
DEFINIZIONI SPECIFICHE RC ATTIVITÀ - SALUTE E BENESSERE	11
DEFINIZIONI SPECIFICHE CYBER RISK	12
DEFINIZIONI SPECIFICHE TUTELA LEGALE	16

Cattolica&Enti Ecclesiastici - CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ	PAG.
IN SOLIDITÀ - INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	18
Che cosa è assicurato?	18
Art. 1.1 Cose assicurate	18
Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità	18

Art. 1.3 Colpa grave 18
Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione 18
Art. 2.1 Rischi Assicurati 18
Art. 2.2 Spese supplementari 23
Art. 2.3 Costi di restauro sempre riconosciuti 24
Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione 25
Art. 2.4 Ricorso terzi da incendi 25
Art. 2.5 Spese di restauro 18
EVENTI CATASTROFALI 26
Art. 2.6 Eventi catastrofali 27
Art. 2.7 Termine di aspettativa 27
Art. 2.8 Facoltà di recesso 27
Art. 2.9 Terremoto 27
Art. 2.10 Alluvione, Inondazione 27
Art. 2.11 Allagamento e Bombe d'acqua 28
Art. 2.12 Valanga, slavina – Smottamento, franamento, cedimento del terreno 29
Che cosa NON è assicurato? 29
Art. 3.1 Esclusioni 29
Ci sono limiti di copertura? 32
TABELLE RIASSUNTIVE FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO 32
Dove vale la copertura? 38
Art. 4.1 Dove operano le Garanzie 38
Con quali condizioni operative assicuriamo? 38
Art. 5.1 Forma dell'assicurazione 38

Cattolica&Enti Ecclesiastici - CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ PAG.

IN GUARDIA - FURTO E RAPINA 39
Che cosa è assicurato? 39
Art. 1.1 Cose assicurate 39
Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità 39
Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione 39
Art. 2.1 Rischi assicurati 39
Art. 2.2 Ulteriori estensioni 40
Art. 2.3 Spese supplementari 41
Che cosa è assicurato? Garanzia opzionale di sezione 41
Art. 2.4 Portavalori 41
Che cosa NON è assicurato? 41
Art. 3.1 Esclusioni 42

Ci sono limiti di copertura? 42
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO 43
Dove vale la copertura? 44
Art. 4.1 Dove operano le Garanzie 44
Con quali condizioni operative assicuriamo? 44
Art. 5.1 Forma dell'assicurazione 44

Cattolica&Enti Ecclesiastici - CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ PAG.

IN SOLIDITÀ - RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO 45
Che cosa è assicurato? 45
Art. 1.1 Fabbricati assicurati 45
Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità 45
Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione 45
Art. 2.1 Rischi assicurati 45
Art. 2.2 Ulteriori estensioni 46
Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione 46
Art. 2.3 Ricorso terzi 47
Che cosa NON è assicurato? 47
Art. 3.1 Soggetti non considerati terzi 47
Art. 3.2 Esclusioni 47
Ci sono limiti di copertura? 49
Art. 4.1 Pluralità di assicurati - massimo risarcimento 49
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO 49
Dove vale la copertura? 50
Art. 5.1 Dove operano le Garanzie 50
Con quali condizioni operative assicuriamo? 50
Art. 6.1 Calcolo del premio 50

Cattolica&Enti Ecclesiastici - CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DEL PATRIMONIO PAG.

IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ 51
Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione 51
Art. 1.1 Rischi assicurati 51
Art. 1.2 Precisazione Rischi assicurati 51
Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione 53
Art. 1.3 Ulteriori estensioni 53
Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione 55

Art. 1.4 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) 55

Che cosa NON è assicurato? 56

Art. 2.1 Soggetti non considerati terzi 56

Art. 2.2 Esclusioni 56

Ci sono limiti di copertura? 57

Art. 3.1 Pluralità di assicurati - massimo risarcimento 57

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO 58

Dove vale la copertura? 58

Art. 4.1 Dove operano le Garanzie 58

Cattolica&Enti Ecclesiastici - CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELLA PERSONA PAG.

SALUTE E BENESSERE - INFORTUNI 60

Che cosa è assicurato? 60

Art. 1.1 Oggetto della Garanzia 60

Art. 1.2 Criteri generali di indennizzabilità 61

Art. 1.3 Persone con disabilità 61

Art. 1.4 Rischi assicurati 61

Art. 1.5 Rischio volo 64

Art. 1.6 Rischio guerra 64

Che cosa è assicurato? Garanzie base 64

Art. 2.1 Morte per infortunio 64

Art. 2.2 Stato comatoso irreversibile 64

Art. 2.3 Morte presunta 64

Art. 2.4 Cumulo dell'indennizzo 64

Art. 2.5 Commorienza del coniuge 64

Art. 2.6 Invalidità permanente da infortunio 65

Art. 2.7 Tabella di accertamento dell'Invalidità permanente 65

Art. 2.8 Danno estetico 65

Art. 2.9 Criteri specifici di indennizzabilità 68

Art. 2.10 Criteri particolari di indennizzabilità 68

Art. 2.11 Massimo Indennizzo per lesioni plurime 68

Art. 2.12 Franchigia sull'Invalidità permanente da Infortunio 68

Art. 2.13 Cumulo dell'indennità 69

Art. 2.14 Decesso indipendente da Infortunio 69

Art. 2.15 Pronta liquidazione 69

Art. 2.16 Diaria da ricovero per Infortunio 70

Art. 2.17 Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di Infortunio 71

Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali 72

Art. 2.18 Tabella ANIA di accertamento dell'Invalidità permanente 74

Art. 2.19 Franchigia opzionale riassorbibile sull'Invalidità permanente 74
Art. 2.20 Diaria da immobilizzo 75
Art. 2.21 Diaria da convalescenza post ricovero per infortunio 76
Che cosa NON è assicurato? 77
Art. 3.1 Esclusioni 77
Ci sono limiti di copertura? 78
Art. 4.1 Limite massimo di esborso per evento che colpisca più persone 78
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO 79
Art. 5.1 Dove operano le Garanzie 80
Con quali condizioni operative assicuriamo? 80
Art. 6.1 Cessazione o riduzione della garanzia 80
Art. 6.2 Portata della copertura in base all'età dell'Assicurato 80
Art. 6.3 Richieste di Indennizzo e di Risarcimento 80
Art. 6.4 Esonero dall'obbligo di denuncia di mutilazioni o difetti preesistenti 80
Quando comincia la copertura e quando finisce? 80
Art. 7.1 Decorrenza 80

Cattolica&Enti Ecclesiastici - SALUTE E BENESSERE PAG.

CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELLA PERSONA 81
SALUTE E BENESSERE - MALATTIA 81
Che cosa è assicurato? 81
Art. 1.1 Oggetto della Garanzia 81
Art. 1.2 Criteri generali di indennizzabilità 81
Che cosa è assicurato? Garanzie base 81
Art. 2.1 Invalidità permanente per malattia 81
Art. 2.2 Criteri di indennizzabilità 81
Art. 2.3 Denuncia – Modalità di valutazione e calcolo dell'indennizzo 82
Art. 2.4 Massimo indennizzo 86
Art. 2.5 Diaria da ricovero per malattia 86
Art. 2.6 Rimborso spese per accertamenti diagnostici e visite specialistiche 87
Che cosa NON è assicurato? 88
Art. 3.1 Esclusioni 88
Ci sono limiti di copertura? 90
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO 90
Art. 4.1 Dove operano le Garanzie 91
Con quali condizioni operative assicuriamo? 91
Art. 5.1 Cessazione e riduzione della garanzia 91
Art. 5.2 Portata della copertura in base all'età dell'Assicurato 91
Art. 5.3 Esonero dall'obbligo di denuncia di mutilazioni o difetti preesistenti 91

Quando comincia la copertura e quando finisce? 91
Art.6.1 Decorrenza e termini di aspettativa 91

Cattolica&Enti Ecclesiastici - CYBER RISK PAG.

CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DEL PATRIMONIO 93
IN ATTIVITÀ - CYBER RISK 93
Che cosa è assicurato? Garanzia base 93
Art. 1.1 Danni al sistema informatico 93
Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione 94
Art. 1.2 Responsabilità Civile da Evento Cyber 95
1. Danni a Sistemi Informatici di terzi 95
2. Perdite Patrimoniali 95
3. Danni Non Patrimoniali 95
Che cosa NON è assicurato? 96
Art. 2.1 Esclusioni 96
Ci sono limiti di copertura? 96
Art. 3.1 Limiti di copertura 96
Art. 3.2 Limiti generali all'operatività della Garanzia Cyber Risk 98
Art. 3.3 Limiti di copertura in presenza di Reti Wireless 98
Art. 3.6 Limiti di copertura in caso di Malware 98
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO 98
Art. 4.1 Estensione territoriale 98
Con quali condizioni operative assicuriamo? 100
Art. 5.1 Condizioni di operatività della copertura in presenza di Reti Wireless 100
Art. 5.2 Condizioni di operatività della copertura in caso di Furto della componente mobile 100
Art. 6.1 Calcolo del premio 100
Quando comincia la copertura e quando finisce? 91
Art. 7.1 Operatività delle garanzie 99
Garanzia Danni al Sistema Informatico 100
Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber 100
Art. 7.2 Sospensione della copertura in caso di mancato aggiornamento del Software Antivirus 100
Art. 7.3 Disattivazione delle coperture prestate con la Garanzia Cyber Risk 101

Cattolica&Enti Ecclesiastici - CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DEL PATRIMONIO PAG.

IN ACCORDO - TUTELA LEGALE 102
Che cosa è assicurato? 102
Art. 1.1 Assicurati 102
Art. 1.2 Spese comprese in garanzia 102

Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione 103
Art. 2.1 Protezione legale 103
Art. 2.2 Consulenza legale telefonica 104
Che cosa NON è assicurato? 104
Art. 3.1 Esclusioni 104
Ci sono limiti di copertura? 105
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO 105
Dove vale la copertura? 105
Art. 4.1 Dove operano le Garanzie 105
Quando comincia la copertura e quando finisce? 106
Art. 5.1 Termini di aspettativa e operatività delle Garanzie 106

Cattolica&Enti Ecclesiastici - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO PAG.

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO 107
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? 107
Art. 1.1 Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio e Aggravamento di Rischio 107
Art. 1.2 Garanzie presso diversi assicuratori 107
Art. 1.3 Comunicazioni tra le parti 107
Art. 1.4 Legge applicabile e Foro competente 107
Art. 1.5 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali 107
Art. 1.6 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza 107
Art. 1.7 Diminuizione del rischio 108
Art. 1.8 Modifiche dell'assicurazione 108
Quando e come devo pagare? 108
Art. 2.1 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio 108
Art. 2.2 Indicizzazione 109
Quando comincia la copertura e quando finisce? 109
Art. 3.1 Durata dell'Assicurazione 109
Come posso disdire la polizza? 109
Art. 4.1 Diritto di ripensamento 109
Art. 4.2 Disdetta e recesso 109
Art. 4.3 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione 109
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI 110
Art. 5.1 Invio dei Reclami 110
Art. 5.2 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie nel periodo di validità dell'Assicurazione 110

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 111

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? 111

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate 111

Come posso disdire la Polizza? 111

Art. 1.2 Recesso in caso di Sinistro 111

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI 112

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? 112

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro 112

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno 112

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno 113

Art. 1.4 Mandato dei periti 113

Art. 1.5 Determinazione del valore delle cose assicurate 113

Art. 1.6 Determinazione del danno e dell'Indennizzo 114

Art. 1.7 Titoli di credito 114

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo 115

Art. 1.9 Anticipo indennizzi 115

Art. 1.10 Assicurazione in deroga alla proporzionale 115

Art. 1.11 Limite di indennizzo 115

Art. 1.12 Assicurazione per conto di chi spetta 116

Art. 1.13 Rinuncia all'azione di rivalsa 116

Art. 1.14 Recupero delle cose rubate 116

Art. 1.15 Riparazione diretta (Indennizzo in forma specifica) 116

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO FURTO E RAPINA 118

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? 118

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro 118

Art. 1.2 Procedura per la valutazione del danno 118

Art. 1.3 Mandato dei periti 118

Art. 1.4 Determinazione del valore delle cose assicurate 119

Art. 1.5 Determinazione del danno e dell'indennizzo 119

Art. 1.6 Riduzione e reintegro delle somme assicurate 119

Art. 1.7 Titoli di credito 119

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo 120

Art. 1.9 Anticipo indennizzi 120

Art. 1.10 Limite di Indennizzo 120

Art. 1.11 Assicurazione per conto di chi spetta 120

Art. 1.12 Rinuncia all'azione di rivalsa 120

Art. 1.13 Recupero delle cose rubate 120

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO - RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ 122

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? 122

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro di Responsabilità Civile verso terzi 122

Art. 1.2 Gestione del Sinistro 122

Art. 1.3 Concomitante richista di indennizzo e di risarcimento sezioni Salute e Benessere e Responsabilità civile 122

Art. 1.4 Pagamento dell'Indennizzo 123

Art. 1.5 Rinuncia all'azione di rivalsa 123

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO SALUTE E BENESSERE 124

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? 124

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro 124

Art. 1.2 Denuncia del Sinistro 124

Art. 1.3 Controversie sulla determinazione dell'Indennizzo 124

Art. 1.4 Verifica dell'indennizzabilità e liquidazione del capitale 125

Art. 1.5 Rinuncia all'azione di rivalsa 125

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO CYBER RISK 126

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? 126

Art. 1.1 Denuncia di Sinistro 126

NORME CHE VALGONO PER LA GARANZIA DANNI AL SISTEMA INFORMATICO 126

Art. 1.2 Indennizzo in forma specifica 126

Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro 127

Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno 127

Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno 128

Art. 1.6 Mandato dei Periti 128

Art. 1.7 Determinazione del danno 128

Art. 1.8 Pagamento dell'Indennizzo 129

Art. 1.9 Limite massimo dell'Indennizzo 129

RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER 129

Art. 1.10 Gestione della vertenza di danno e spese legali 129

Art. 1.11 Limiti di Risarcimento - Pluralità di Assicurati 129

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE 131

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? 131

Art. 1.1 Insorgenza del Sinistro e operatività della Garanzia 131

Art. 1.2 Denuncia di Sinistro e scelta del legale 131

Art. 1.3 Gestione del Sinistro 132

Art. 1.4 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza 132

Art. 1.5 Esonero di responsabilità 132

Art. 1.6 Disaccordo sulla gestione del Sinistro - arbitrato 133

Art. 1.7 Recupero di somme 133

INDICE 134

Struttura

Il Contratto di assicurazione “Cattolica&Enti Ecclesiastici Formula Su Misura” comprende la Polizza e le presenti Condizioni di assicurazione.

La documentazione precontrattuale del contratto “Cattolica&Enti Ecclesiastici Formula Su Misura” è composta da DIP e DIP Aggiuntivo.

La struttura delle presenti Condizioni di assicurazione è la seguente:

- Definizioni;
- Condizioni Specifiche delle Garanzie;
- Condizioni Generali che regolano il contratto;
- Norme che operano in caso di Sinistro.

Le Condizioni Specifiche delle Garanzie sono suddivise per aree di Protezione in relazione al tipo di bisogni soddisfatti dalle Garanzie o agli eventi cui sono legate e sono composte come segue:

PROTEZIONE DELL’ATTIVITÀ
- **IN SOLIDITÀ**
  - Incendio e altri danni ai beni
  - Responsabilità civile Fabbricato
- **IN GUARDIA**
  - Furto e rapina

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
- **IN ACCORDO**
  - Responsabilità civile Attività
  - Tutela legale
- **IN ATTIVITÀ**
  - Cyber Risk

PROTEZIONE DELLA PERSONA
- **SALUTE E BENESSERE**
  - Salute e Benessere (Infortuni e Malattia)

Le Garanzie raggruppate sotto ciascuna delle tre aree di protezione:
- sono suddivise in sezioni che a loro volta contengono Garanzie base e Garanzie opzionali.

Le Sezioni Incendio e altri danni ai beni, Responsabilità civile Fabbricato, Responsabilità civile Attività, Salute e Benessere sono acquistabili autonomamente l’una dall’altra, le Sezioni Tutela legale e Cyber risk sono opzionali e acquistabili solo se acquistata anche la Sezione Responsabilità civile Attività.

Le Garanzie sono operanti se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.
Nelle Condizioni di assicurazione che costituiscono il contratto sono riportate, oltre alle Condizioni Generali che regolano il contratto, solo le Condizioni Specifiche che disciplinano le Garanzie effettivamente acquistate e le relative Norme che operano in caso di Sinistro.

DEFINIZIONI

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

DEFINIZIONI COMUNI

Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto da questa assicurazione.
Assicurazione	Questo contratto di assicurazione “Cattolica&Enti Ecclesiastici Formula Su Misura”
Chiesa	Fabbricato, o porzione di Fabbricato, dedicato all’esercizio pubblico di atti di culto religioso Cattolico.

Collaboratori volontari	Coloro che per adesione svolgono, a favore della Parrocchia Contraente e per il perseguimento dei fini istituzionali della medesima, tutte le attività loro proprie, a titolo gratuito, senza vincoli di orario, né di dipendenza gerarchica. Alcuni esempi di queste attività sono quelle: • ecclesiali ed educative (esempio: animazione liturgica, catechesi, accompagnamento, sorveglianza); • caritativo – assistenziali (esempio: visita ai malati, assistenza agli anziani); • di carattere ausiliario a servizio della Parrocchia (esempio: pulizia della Chiesa, gestione del bar parrocchiale, preparazione pasti, manutenzione ordinaria).
Contraente	Soggetto che stipula il contratto di assicurazione nell'interesse proprio o di altri e paga il premio. La Parrocchia nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore che stipula il contratto di assicurazione nell'interesse proprio o di altri e paga il premio.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali
Danno	Danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di assicurazione, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento.
Diocesi / Arcidiocesi	Circoscrizione territoriale soggetta alla giurisdizione pastorale del Vescovo/Arcivescovo.
Dipendente	Per dipendente si intende qualsiasi persona fisica impiegata a tempo pieno o parziale, per una stagione o temporaneamente, che lavora in base a un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. Il Contraente: - ha diritto di dirigere e supervisionare l'adempimento delle sue prestazioni lavorative; - lo remunera attraverso salari, stipendi e commissioni. Sono considerati tali anche i soggetti alle dirette dipendenze del Parroco pro-tempore e/o degli altri sacerdoti coadiutori fissi e con regolari incarichi all'interno della Parrocchia.
Durata	Periodo di tempo determinato concordemente tra le parti al momento della stipulazione del Contratto ed indicato in Polizza.
Fabbricato	L'intera costruzione edile descritta in Polizza, compresi infissi, impianti idrici, igienico sanitari, termici, elettrici, elettromeccanici, elettronici, di condizionamento, impianti per il suono automatico delle campane, campane e relativo castello, impianti d'organo, altre installazioni e impianti al servizio del fabbricato, considerati immobili per natura e destinazione, quali, a titolo esemplificativo: pensiline, tettoie, recinzioni in muratura, cancellate, cancelli. Si intendono inclusi altari, pulpiti, cantorie, affreschi, mosaici, statue ed opere d'arte facenti parte integrante del fabbricato, elementi del fabbricato integrati stabilmente anche nelle facciate esterne dello stesso, compresi, a titolo esemplificativo, capitelli, bassorilievi, monoliti, portali e statue. Sono compresi impianti solari fotovoltaici e termici **di potenza non superiore a 250 KWp, al servizio esclusivo della Parrocchia assicurata**. Sono comprese lastre di vetro fisse a chiusura dei vani di accesso, transito, illuminazione ed areazione del Fabbricato. Si intendono comprese le Lastre di vetro di particolare valore storico, artistico o storico e artistico. Se l'Assicurato/Contraente occupa solo una porzione di sua proprietà dell'intera costruzione edile in cui detta porzione è ubicata, quanto sopra descritto si deve intendere relativo alla sola porzione medesima restando compresa la pertinente quota costituente proprietà comune. Se l'Assicurato/Contraente occupa anche solo una porzione della costruzione edile interamente di sua proprietà, l'assicurazione è operante sull'intera costruzione edile. I fabbricati assicurati sono quelli di proprietà dell'Assicurato/Contraente, o se di proprietà di terzi, in uso e nella oggettiva disponibilità dell'Assicurato/Contraente.
Forma di garanzia	Stabilisce il criterio con il quale si determina il valore delle somme assicurate e dell'indennizzo. Può essere: • a Valore Intero; • a Primo Rischio Assoluto.

Franchigia	La parte di Danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro. Se nel contratto sono previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti. **Esempio:** Merci in refrigerazione Franchigia pattuita in Polizza: 300,00 euro - Limite di indennizzo per Sinistro e per Fabbricato: 2.000,00 euro - Danno: 1.000,00 euro - Danno al netto della Franchigia: 700,00 euro (1.000,00-300,00) - Indennizzo liquidato: 700.00 euro
Garanzia	Copertura assicurativa di Generali Italia che prevede il pagamento di un Indennizzo, risarcimento, rimborso oppure l'erogazione di una prestazione in caso di Sinistro.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV).
Indennizzo/risarcimento	Somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
Inquinamento	La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, tossica o pericolosa che è dannosa per l'ambiente compresi tra gli altri, radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo, asbesto, vapore, fumo, fibre, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per Sinistro e, nei casi in cui è previsto, per annualità assicurativa, a prescindere dal numero di Sinistri.
Massimale per anno	La somma massima liquidabile da Generali Italia per tutti i sinistri insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri previsti dalla polizza.
Oratorio	Il luogo dove si svolgono attività di catechesi, pastorali, educative, ricreative, sportive, ed ogni altra attività ad esse connessa.
Oratoriani	I soggetti persone fisiche, **di età inferiore ai 21 anni**, che frequentano l'Oratorio, senza vincoli di continuità o di tempo, partecipando ad una o più delle attività da esso organizzate e svolte.
Parrocchia	L'Ente Ecclesiastico soggetto alla giurisdizione pastorale del Vescovo/dell'Arcivescovo, avente per scopo istituzionale l'esercizio del culto e la cura delle anime, la formazione del Clero e dei religiosi a scopi missionari, la catechesi, l'educazione cristiana e le attività diverse da quelle di religione o di culto, quali quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, nonché le attività commerciali non aventi finalità di lucro[1].
Perito	L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P., ovvero consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U., ovvero consulente tecnico d'ufficio) di svolgere un accertamento tecnico (perizia).
Polizza	Documento che prova l'Assicurazione e definisce l'ambito di tutte le Garanzie attive.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a fronte della stipula dell'Assicurazione.
Rischio	La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto	La parte di Danno espressa, in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Se nel contratto sono previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti. Sinistro da atto vandalico e doloso al Fabbricato. • Somma Assicurata Fabbricato 800.000,00 euro.

	• Danno: 5.000,00 euro. • Scoperto 10% del danno con il minimo di 1.000,00 euro. • Scoperto da applicare: 500,00 euro (10% del danno), ma poiché inferiore al minimo scoperto si applica quest'ultimo (1.000,00 euro). • Danno dedotto lo Scoperto : 4.000,00 euro (5.000,00-1.000,00). • Indennizzo liquidabile 4.000,00 euro.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Struttura sportiva	Fabbricato o area dotata di infrastrutture murarie fisse, con attrezzature, impianti e servizi dedicati appositamente all'esercizio di una o più pratiche sportive, compreso lo svolgimento delle relative gare e competizioni, con o senza la presenza di pubblico *(ad esempio stadi, palazzetti dello sport, palestre, piscine).* **Non costituiscono Struttura sportiva piccoli impianti dedicati alle pratiche di singole attività sportive ricavati in spazi di pertinenza di altre tipologie di fabbricati assicurabili.** ***(Ad esempio, non costituiscono Struttura Sportiva: singoli campi da tennis, calcio, calcetto, pallacanestro, pallavolo, bocce, piste da pattinaggio a rotelle, realizzati in cortili o spazi limitrofi e di pertinenza di Oratori, sale Polifunzionali, o altri edifici parrocchiali).***
Termine di aspettativa	Il periodo di tempo, riferibile alla sola prima annualità assicurativa e immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le Garanzie per cui è previsto non sono, in tutto o in parte, operanti.
Ubicazione	Il luogo, l'insediamento specificato in Polizza in cui sono posti gli enti assicurati (per esempio i Fabbricati). Sono comprese le pertinenze entro i 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale.

DEFINIZIONI SPECIFICHE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Allagamento	La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
Alluvione, Inondazione	Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando l'evento è caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche e i relativi impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche a impiego mobile, in uso o presenti nei locali o nell'ambito del Fabbricato assicurato. **Sono esclusi telefoni cellulari e smartphone.** **A titolo esplicativo sono compresi:** • stampanti, computer, fotocopiatrici, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare; • apparecchi audiovisivi, televisivi e di proiezione;
	• impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione; • terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario; • bilance elettroniche e registratori di cassa.
Avversità atmosferica	La singola manifestazione naturale di tipo atmosferico che per la sua intensità o durata è tale da poter determinare un danno materiale e diretto ai beni assicurati. Sono considerate avversità atmosferiche la pioggia, la neve, la grandine, il gelo, la brina, la siccità, il vento. **Si intendono esclusi il fulmine e l'elettricità atmosferica in genere.**
Beni particolari	Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, dati e supporti di dati.
Bombe d'acqua	Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

Cappotto termico	Elemento termico intonacabile per facciate del Fabbricato atto a correggere i punti della struttura in cui si hanno vie preferenziali per la dispersione del calore in corrispondenza di discontinuità di materiali o di particolari configurazioni geometriche della facciata. Serve a ridurre gli effetti prodotti dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna.
Epidemia	L'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Evento atmosferico	Evento naturale di tipo atmosferico, di durata determinabile, durante il quale si manifestano una o più Avversità atmosferiche, anche consequenziali o concomitanti. Sono considerati tali anche eventi quali: temporale, tempesta, bufera, tormenta, ciclone, uragano, tornado e trombe d'aria.
Fenomeno elettrico	Sono manifestazioni di Fenomeno elettrico: • **Corto circuito**: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; • **Variazione di corrente**: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti; • **Sovratensioni**: improvviso innalzamento del valore della tensione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto, o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; • **Arco voltaico**: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Fulminazione diretta	Scarica elettrica di origine atmosferica che si sviluppa tra nube e suolo e che colpisce direttamente i beni immobili e mobili.
Fulminazione indiretta	Scarica elettrica di origine atmosferica che si sviluppa tra nube e nube o tra nube e suolo, i cui effetti interessano le linee elettriche o di telecomunicazione esterne o quelle interne nell'area di pertinenza dell'Ente assicurato, nonché l'area esterna confinante con l'area di pertinenza dell'Ente medesimo.
Guerra informatica	L'uso di un Sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
Guerra	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di una occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
Guasto meccanico	Anomalia o rottura meccanica che compromette il regolare funzionamento di una macchina.
Impianti tecnici	Sono considerati tali: • tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento, scale mobili, ascensori e montacarichi; • antenne, reti telematiche, impianti solari termici e fotovoltaici di **potenza massima pari a 250 kWp**; • altri impianti e installazioni al servizio del Fabbricato, nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione.
Implosione	Cedimento di apparecchi, serbatoi e contenitori in genere, per mancanza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio	La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica (reazione chimica che genera calore). Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Lastre	Manufatti di cristallo, mezzo cristallo, specchio o vetro stratificato e non; altri materiali trasparenti plastici, piani e curvi, integri e senza difetti, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocati in posizione verticale o orizzontale su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole o simili; comprese iscrizioni, lavorazioni e decorazioni, ma esclusi i telai e le cornici, facenti parte di fabbricati o arredi e mobili in essi contenuti. **Sono esclusi lucernari e insegne.**
Lastre di particolare valore storico e/o artistico	Lastre di vetro aventi particolare valore storico, artistico o storico e artistico. Non sono considerate singole lastre le porzioni o singoli tasselli di vetrate o rosoni realizzati con tecniche a mosaico.
Malattia pandemica o epidemica	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità ha comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e contenere il contagio.
Pannelli solari	Impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato, installati sul tetto del Fabbricato o su altri minori fabbricati costituenti dipendenze.
Recinzioni precarie	Strutture con semplice funzione di delimitare o circoscrivere uno spazio esterno, realizzate con materiali di incerta resistenza e solidità, prive di elementi murari e che nel loro complesso sono tali da non incidere in modo permanente sull'assetto morfologico del terreno.
Riparazione diretta (Indennizzo in forma specifica)	Modalità di gestione del Sinistro che, in caso di danni materiali e diretti il cui importo è prevedibilmente non superiore a 130.000,00 euro, prevede una forma di liquidazione alternativa a quella dell'Indennizzo ordinario: tramite l'Agenzia, Generali Italia mette a disposizione dell'Assicurato un perito e un artigiano che provvedono, rispettivamente, all'accertamento e alla riparazione del danno. La scelta della procedura di Riparazione diretta comporta di non dover anticipare il costo della riparazione.
Scoppio	Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuta a Esplosione. **Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.** Per colpo d'ariete si intende l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché il fabbricato assicurato si trovi in un'area, individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti
Terrorismo e sabotaggio	Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzato da persona singola, diretta ad influenzare qualsiasi governo e terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico. **Non rientrano nella definizione di terrorismo:** • **Guerra, Guerra informatica, atti di nemici stranieri, ostilità;** • **ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali;** • **atti avvenuti nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari;** • **atti vandalici.**

Tubature interrate	Le condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

DEFINIZIONI SPECIFICHE FURTO E RAPINA

Dati	Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata su supporti di memoria durevoli, quindi all'esterno della memoria RAM, cioè la memoria di lavoro di un elaboratore il cui contenuto può essere modificato, ma che va perduto all'atto dello spegnimento della macchina.
Lucchetto di sicurezza	Dispositivo che consente la chiusura di un serramento, con buone caratteristiche di resistenza all'effrazione e al taglio.
Serrature di sicurezza	Dispositivo che consente la chiusura di un serramento, azionabile soltanto dalla sua chiave originale (serratura a chiave) oppure impostando l'esatto codice chiave (serratura a combinazione) avente le seguenti caratteristiche: • chiave riproducibile soltanto con l'esibizione dell'originale; • almeno cinque perni, se si tratta di serratura a cilindro, oppure almeno cinque lastrine, se si tratta di serratura a lastrine, oppure almeno cinque arresti, se si tratta di serratura a pompa, oppure almeno tre dischi coassiali, se si tratta di serratura a combinazione.
Terrorismo e sabotaggio	Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzato da persona singola, diretta ad influenzare qualsiasi governo e terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico. **Non rientrano nella definizione di terrorismo:** • **atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile;** • **ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali;** • **atti avvenuti nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari;** • **atti vandalici.**
Vetro anticrimine	Vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di ostacolare urti portati ripetutamente e intenzionalmente contro il vetro allo scopo di superarlo per finalità criminali.
Vetro antiproiettile	Vetro stratificato conforme alla norma UNI 9187, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'azione dei proiettili sparati dalle armi da fuoco.
Vetro antivandalismo	Vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'urto di oggetti contundenti scagliati con forza da una persona.

DEFINIZIONI SPECIFICHE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI - FURTO E RAPINA

Collezione	Raccolta di oggetti congeneri, posti all'interno del Fabbricato assicurato descritto in polizza, condotta con criteri prestabiliti, basati sul valore storico, artistico, scientifico o di pregio intrinseco, oppure soltanto per curiosità o come hobby.

Contenuto (Partita)	Somma assicurata indicata in Polizza e riferita a tutti i beni mobili, anche di terzi, che si trovano all'interno del Fabbricato e in uso all'Assicurato, anche se posti all'aperto nelle immediate vicinanze del Fabbricato. **Limitatamente alle "Opere d'arte, preziosi e collezioni", in caso di Sinistro, fermo il limite complessivo della somma assicurata, Generali Italia non indennizzerà somma superiore a 5.000,00 euro per singolo oggetto (o singola Collezione nel suo complesso), a prescindere dal danno subito e dal valore effettivo di ciascun bene**. **Sono esclusi:** • **i Valori;** • **i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.**
Danni materiali e diretti	Danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
Fissi e infissi	I serramenti o in generale i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, rispetto alle quali hanno funzione di finitura e di protezione.
Furto	Impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, per trarne profitto per sé o per altri.
Opere d'arte, preziosi e collezioni	1. Opere e oggetti aventi particolare valore storico e/o artistico, soggetti a specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa in materia di Beni Culturali o il cui mercato di riferimento è quello dell'arte, o dell'antiquariato, posti all'interno del Fabbricato assicurato descritto in Polizza. Come per esempio: quadri, dipinti, arazzi, statue, mosaici e affreschi staccati, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, archivi storici, ceramiche, maioliche, porcellane, lastre di vetro **(non rientranti nella definizione di Fabbricato).** 2. Preziosi e Collezioni.
Opere d'arte, preziosi e collezioni (Partita)	Somma assicurata aggiuntiva, indicata in Polizza, per Opere d'arte, oggetti di antiquariato, Preziosi e Collezioni riconosciuta a Primo Rischio Assoluto **in eccedenza a quanto già assicurato e indennizzabile per tali beni alla Partita Contenuto.**
Partita	Insieme di cose assicurate con un'unica somma.
Preziosi	Gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e perle naturali e di coltura, tutto posto sottotetto del Fabbricato assicurato descritto in Polizza.
Primo Rischio Assoluto	La forma della copertura assicurativa è prestata fino alla concorrenza della Somma Assicurata, indipendentemente dal valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e **senza l'applicazione della Regola Proporzionale** prevista dal Codice civile[2] se la Somma assicurata è inferiore all'intero valore delle stesse. **Esempio** Valore effettivo del bene al momento del Sinistro= 500.000,00 euro Danno = 400.000,00 euro Somma Assicurata= 300.000,00 euro (3/5 del valore effettivo) In questo caso l'indennizzo sarà di 300.000,00 euro e non si applica la Regola Proporzionale prevista dal Codice Civile. Se si applicasse la Regola Proporzionale (prevista per la forma di garanzia a Valore Intero) l'indennizzo liquidabile sarebbe pari a 240.000,00 euro (3/5 del danno).
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Valore a nuovo	Costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese anche le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Valore allo stato d'uso	Per valore allo stato d'uso si intende il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; tale deprezzamento non viene applicato alle merci.

Valore intero	La forma della copertura assicurativa in base alla quale la stessa è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e secondo la quale la Somma assicurata deve corrispondere all'intero loro valore. Se la Somma assicurata è inferiore, salve deroghe espressamente previste dal contratto, si applica la regola proporzionale[3].
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Valori (Partita)	Somma assicurata e indicata in Polizza riferita ai Valori.

DEFINIZIONI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO E ATTIVITÀ

Animali domestici	Animali da compagnia, esclusi gli animali da cortile, i cavalli e gli altri animali da sella.
Colonia/Campo scuola	Soggiorno in località di villeggiatura di minori (compreso il pernottamento fuori casa).
Committente	Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Perdita patrimoniale	Qualsiasi pregiudizio economico, non conseguente a morte, lesioni a persone o a danneggiamenti a cose, per il quale l'Assicurato sia ritenuto responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione stipulata con avallo di Generali Italia, in seguito ad un Sinistro risarcibile.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. L'insieme di tutti i danni derivanti da una stessa causa o da cause tra loro connesse, anche se manifestatisi in tempi diversi viene considerato un unico Sinistro (danno in serie), anche nel caso di una pluralità di danneggiati e anche in presenza di un'azione risarcitoria collettiva intentata nei confronti dell'Assicurato.
Spese di giustizia	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.
Subappaltatori	La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato abbia ceduto, nel rispetto delle norme di Legge vigenti in materia al momento del Sinistro, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente assicurazione s'intendono equiparati al subappaltatore: • il prestatore di un contratto d'opera o di servizi come definito dal Codice Civile[4]; • il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.
Terrorismo e sabotaggio	Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzato da persona singola, diretta ad influenzare qualsiasi governo e terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico. • **Non rientrano nella definizione di terrorismo:** • **atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile;** • **ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali;** • **atti avvenuti nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari;** • **atti vandalici.**

DEFINIZIONI SPECIFICHE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI - RC ATTIVITÀ

Documenti	Documenti, atti, elenchi, registri contabili e fiscali e registri in genere, materiale d'archivio, disegni, stampati, progetti, e in genere qualsiasi altra pratica, il tutto attinente l'esercizio degli uffici Parrocchiali e presenti nei locali del Fabbricato Assicurato, anche di proprietà di altri soggetti terzi.

DEFINIZIONI SPECIFICHE SALUTE E BENESSERE

Assicurato	Per le garanzie **INFORTUNI** il Soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie se indicate in Polizza: • Sacerdoti/ Religiosi; • Collaboratori volontari; • Oratoriani; • Prestatori di lavoro dipendenti (qualora nominativamente indicati in Polizza). Per le garanzie **MALATTIA** • il Parroco e i Sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati presso la Parrocchia, qualora ne risulti indicata la copertura in Polizza.
Convalescenza	Il periodo successivo ad un Ricovero necessario per il recupero dello stato di salute, compromesso da un Infortunio o Malattia, indennizzabile a termini di Polizza.
Covid 19	La malattia causata da Corona Virus denominato SARS - CoV-2.
Day hospital	La degenza diurna, in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.
Frattura scheletrica (ossea)	Interruzione traumatica dell'integrità parziale o totale di un osso (tecnicamente, la soluzione di continuo di una struttura ossea per sollecitazioni traumatiche eccedenti il suo limite di resistenza), che sia strumentalmente accertata attraverso idonea indagine radiografica: raggi standard e/o RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) e/o TAC (Tomografia Assiale Computerizzata). L'accertamento diagnostico strumentale deve essere, inoltre, corredato da un referto medico di pronto soccorso ospedaliero o di uno specialista ortopedico. Non sono da considerare fratture le lesioni a strutture cartilaginee nonché le infrazioni.
Immobilizzo	Ogni mezzo di contenzione rigido costituito da gesso o altro apparecchio immobilizzante prescritto dal medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi, limitatamente al trattamento di fratture radiologicamente accertate.
Terrorismo e sabotaggio	Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzato da persona singola, diretta ad influenzare qualsiasi governo e terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico. • **Non rientrano nella definizione di terrorismo:** • **atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile;** • **ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali;** • **atti avvenuti nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari;** • **atti vandalici.**
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea.
Istituto di cura	Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e quelle private, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera e al ricovero dei malati. **Sono esclusi: gli stabilimenti termali, le cliniche e le case di cura per la convalescenza, per la lunga degenza finalizzata alla riabilitazione in seguito ad un ricovero o intervento, per la cura di malati cronici e le strutture che prestano prevalentemente cure con finalità dietologiche ed estetiche.**
Malattia	**Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.**
Ricovero/degenza	La permanenza in un istituto di cura che comporta il pernottamento.

Sforzo	L'evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di un'energia muscolare superiore alle possibilità fisiche del'Assicurato.
Sport professionale	L'attività sportiva svolta da atleti a favore di una società sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline che hanno riconosciuto il professionismo e regolamentate dal CONI[5] o l'attività sportiva che comporta remunerazione diretta (compenso monetario, determinato, a carattere continuativo, percepito dai praticanti di uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti eseguite a favore di una società o di un ente sportivo). Si precisa che non è considerato sport professionistico quello con remunerazione indiretta (compenso monetario, forfetario, a carattere non continuativo, percepito sottoforma di rimborsi delle spese o delle diarie sostenute dai praticanti uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti anche con premi monetari in base alla classifica di una gara/competizione).
Ubriachezza	Si considera in stato di ubriachezza l'Assicurato al quale venga riscontrato un tasso alcoolemico superiore alla limitazione della normativa vigente.

DEFINIZIONI SPECIFICHE RC ATTIVITÀ - SALUTE E BENESSERE

GREST (Gruppo Estivo)/Circolo ricreativo	Intrattenimento di minori secondo orari predefiniti durante i quali gli stessi vengono consegnati agli operatori appositamente designati della Parrocchia (senza il pernottamento fuori casa), per il quale è previsto il pagamento di una quota di partecipazione da parte dei partecipanti.
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che hanno per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea.
Invalidità permanente (per Infortunio)	La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.
Prestatori di lavoro	Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del Sinistro, il Contraente o l'Assicurato si avvale, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza, incluse: • le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche se l'attività è diversa da quella descritta in Polizza; • quelle per le quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dal Contraente o dall'Assicurato; • quelle per le quali il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dal Contraente e/o dall'Assicurato. Rimangono in ogni caso esclusi i professionisti, i subappaltatori e i loro dipendenti.
Terrorismo e sabotaggio	Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzato da persona singola, diretta ad influenzare qualsiasi governo e terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico. • **Non rientrano nella definizione di terrorismo:** • **atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile;** • **ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali;** • **atti avvenuti nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari;** • **atti vandalici.**

DEFINIZIONI SPECIFICHE CYBER RISK

Aggiornamento	Operazione di manutenzione del Software installato, consistente nel mantenimento dello stesso alle versioni raccomandate dal produttore; detta operazione può essere effettuata mediante applicazioni di Patch o mediante installazione di nuove release del Software.
Antivirus	Software programmato per funzionare su un componente Hardware atto a prevenire, rilevare ed eventualmente rendere inoffensivi codici dannosi, noti anche come Malware.
Archivio Informatico	Insieme di Dati informatici e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso **Malware o simili**, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "**Sistema Informatico**".
Autenticazione	Processo tramite il quale un Sistema Informatico, un componente Hardware, un Software o un utente, verifica l'Identità digitale di un altro componente Hardware, Software o utente che vuole comunicare attraverso una connessione al fine di usufruire dei relativi servizi associati.
Backdoor	Porta che consente di superare, in parte o del tutto, le procedure di sicurezza attivate in un Sistema Informatico o in un componente Hardware entrando negli stessi.
Backup	Ridondanza fisica dei Dati informatici consistente nella replicazione, su un qualunque Supporto di memorizzazione, di materiale informativo archiviato nella memoria di massa di un componente Hardware.
Botnet	Rete formata da dispositivi informatici collegati ad Internet ed infettati da Malware, e pertanto compromessi, controllata da un'unica entità, detta anche Botmaster.
Brute Force	Algoritmo di risoluzione di un problema data (ad esempio la ricerca ricorsiva di password), che consiste nel verificare tutte le soluzioni teoricamente possibili fino a che si trova quella effettivamente corretta.
Bug	Errore nella scrittura di un programma Software, che può portare al malfunzionamento dello stesso (per esempio producendo un risultato inatteso o errato).
Client	Componente che accede ai servizi o alle risorse di un Server.
Compromissione	Riferito ad un Sistema Informatico o ad un suo componente, qualunque alterazione delle caratteristiche di normale funzionamento – con particolare riferimento a Confidenzialità, Integrità, Disponibilità.
Confidenzialità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entri in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario, non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.
Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche	Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Macchine Elettroniche (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è incaricato della periodica manutenzione, della eliminazione dei guasti verificatisi senza il concorso di cause esterne e del mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento.
Contratto di Manutenzione per il Software	Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Software (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è incaricato dell'aggiornamento dei programmi a seguito di nuove release o Patch anche per effetto di modifiche di leggi o prassi, dell'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso, e con il quale si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato.
Credenziali	Insieme di informazioni, note solamente agli aventi diritto, utilizzate per portare a termine il processo di Autenticazione necessario per accedere ad un Sistema Informatico.

Credenziali di Default	Credenziali predefinite dal costruttore o fornitore di un apparato o Sistema Informatico, al fine di permettere il primo accesso all'Hardware o al Sistema IT dopo l'installazione o la reinizializzazione dell'Hardware o del Sistema IT e che, per loro stessa natura, possono essere note ad un numero imprecisato di soggetti.
Danni Corporali	Morte o lesioni personali.
Danni Materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinabili.
Dati Informatici	Qualsiasi informazione leggibile, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
DDOS (Distributed Denial Of Service)	Attacco DOS realizzato con una Botnet.
Disaster Recovery	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intacchino la regolare attività.
Disponibilità	Possibilità di accedere, da parte dei legittimi utilizzatori, alle informazioni e alle risorse nel momento in cui esse sono necessarie. Tale possibilità è altresì riferibile ai Dati informatici, alle informazioni, e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.
DOS (Denial Of Service)	Attacco informatico in cui si fanno esaurire deliberatamente le risorse di un Sistema Informatico che fornisce un servizio ai Client, fino a renderlo non più in grado di erogare il servizio ai Client richiedenti.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Evento Cyber	**L'atto doloso che colpisca il Sistema Informatico rientrante esclusivamente in uno o più dei seguenti casi:** **- accesso illegale (l'accesso non autorizzato) ad un Sistema informatico e ai Dati informatici in esso contenuti;** **- intercettazione con mezzi tecnici di trasmissioni non pubbliche di Dati informatici verso, da o all'interno di un Sistema Informatico;** **- interferenze di Dati: danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici;** **- messa in atto di sistemi di interferenza: interferenza con il funzionamento di un Sistema Informatico mediante l'immissione, trasmissione, danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici.** **Agli effetti della indennizzabilità del Sinistro, l'Evento Cyber deve avere luogo per il tramite di o essere originato da:** **1) Accesso non autorizzato ai Sistemi Informatici dell'Assicurato:** **a. per mezzo di un terminale fisicamente collegato ad essi a seguito di intrusione materiale nei locali dell'Assicurato;** **b. tramite le linee di trasmissione a seguito di Autenticazione avvenuta con l'utilizzo di Credenziali ottenute tramite attacchi di Brute Force o per mezzo di tecniche di Keylogging;** **2) Compromissione di sistemi esposti su Rete pubblica tramite sfruttamento di Vulnerabilità (Exploit);** **3) Compromissione di linee di trasmissione tramite accesso fisico e connessione materiale alle linee fisiche;** **4) Compromissione del Sistema Informatico, o di parti di esso, mediante installazione manuale di dispositivi fisici atti a carpire informazioni, intercettandole, memorizzandole o ritrasmettendole per mezzo di apposite connessioni remote;** **5) Utilizzo di Backdoor, fatta salva la facoltà di Generali Italia di rivalersi sui terzi responsabili;** **6) Impedimento di utilizzo o di accesso al sistema, o compromissione delle caratteristiche di Disponibilità del sistema, a seguito di attacco DOS o DDOS.**

	Non viene considerato Evento Cyber qualunque atto doloso consistente esclusivamente nel danneggiamento materiale e diretto o nella sottrazione fisica di un Sistema informatico.
Exploit	Porzione di codice o, per estensione, tecnica di attacco che, sfruttando un Bug o una Vulnerabilità, porta all'acquisizione di privilegi, alla violazione delle caratteristiche di Confidenzialità, Integrità, Disponibilità di un Sistema Informatico o di parte di esso o, più genericamente, ne provoca un funzionamento anomalo.
File	Contenitore di informazioni/Dati informatici in formato digitale, tipicamente presente su un Supporto digitale di memorizzazione opportunamente predisposto (formattato).
Firewall	Apparato di Rete, Hardware o Software, di ingresso-uscita bidirezionale che, opportunamente configurato o settato e agendo in maniera centralizzata, filtra tutti i pacchetti entranti e uscenti, da e verso una Rete o un componente Hardware, secondo regole prestabilite che contribuiscono alla sicurezza della stessa.
Franchigia	Parte del **danno accertato**, espressa quale importo in cifra fissa, che rimane comunque a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro: il relativo importo è quindi detratto dall'ammontare del Danno, femo il limite di Risarcimento pattuito, secondo la disciplina contenuta nelle Condizioni Specifiche della sezione.
Freeware	Software pubblicato sotto i termini di una Licenza libera, che ne incoraggia l'utilizzo, lo studio, la modifica e la redistribuzione.
Guerra	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di una occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
Guerra informatica	L'uso di un Sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (ad es video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Identità Digitale	Insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un Sistema Informatico ad un particolare utilizzatore che vi accede tramite un processo di identificazione.
Incidente cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi **"Sistema Informatico".** Inoltre, qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un **"Sistema Informatico".**
Integrità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati informatici e le informazioni sono protette nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati informatici ed informazioni effettuati da una terza parte.
Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Keylogging	Tecnica di intercettazione e cattura in maniera occulta di tutto ciò che viene digitato sulla tastiera ad insaputa dell'utente, allo scopo di acquisire Dati informatici confidenziali.
Licenza	Contratto tra due soggetti, fornitore e utente, in base al quale quest'ultimo utilizza un Software per fini e periodo di tempo limitati (uso temporaneo) o illimitati (uso permanente).

Log	Registrazione sequenziale e cronologica degli eventi che interessano un Sistema Informatico, incluse le operazioni effettuate da utenti o amministratori, o automatizzate.
MAC (Media Access Control) Address Indirizzo Fisico	Codice assegnato in modo univoco dal produttore ad ogni scheda di rete prodotta al mondo.
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.
Patch	Porzione di Software progettata per aggiornare o migliorare un altro Software.
Perdite Patrimoniali	I pregiudizi economici che non siano la conseguenza di Danni Materiali o Danni Corporali.
Policy	Insieme di definizioni e procedure formalizzate che regolamentano una determinata attività; a titolo di esempio, la Policy di Backup (o Backup Policy) consiste in un insieme di procedure che regolamentano l'attività di effettuazione delle copie di sicurezza (Backup) dei Dati informatici, definendo, tra le altre cose, frequenza delle copie, tipo di Dati informatici da copiare, luogo di custodia delle copie.
Rete, Rete Informatica	Sistema di telecomunicazioni che permette lo scambio o la condivisione di Dati informatici e risorse tra diversi componenti Hardware.
Server	Componente o sottosistema di un Sistema IT che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti (tipicamente chiamate Client) che ne fanno richiesta attraverso una Rete Informatica.
Sinistro – Assicurazione Cyber Risk	• Per la **Garanzia base *Danni al Sistema Informatico*:** per Sinistro si intende l'Evento Cyber che colpisce il Sistema Informatico verificatosi e scoperto nel corso dell'efficacia dell'Assicurazione. • Per la **Garanzia opzionale *Responsabilità civile da Evento Cyber*:** per Sinistro si intende la Richiesta di risarcimento - pervenuta per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza, se conseguente a Evento Cyber accaduto nello stesso periodo
Sistema Informatico, Sistema IT	Qualsiasi Software, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica Dati informatici, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Sono esclusi macchine ed impianti controllati dal Sistema Informatico
Social Media	Insieme di tecnologie e strumenti afferenti all'ambito dell'informatica e delle telecomunicazioni, che le persone adottano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio; tipicamente si declinano in un insieme di applicazioni Internet che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Supporto, Supporto di Dati	Qualsiasi proprietà o supporto fisico su cui possono essere archiviati i Dati informatici e il Software ma non i Dati informatici e Software stessi.
Tempo Zero	Momento nel quale l'Evento Cyber viene rilevato e/o si manifesta per la prima volta.
TPM (Trusted Platform Module)	Processore crittografico installabile dal produttore su componenti Hardware, fissi o mobili, in grado di fornire funzionalità a supporto della implementazione efficiente di sistemi di sicurezza sul componente sul quale è installato.

Terrorismo e sabotaggio	Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzato da persona singola, diretta ad influenzare qualsiasi governo e terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico. • **Non rientrano nella definizione di terrorismo:** • **Guerra, Guerra informatica, atti di nemici stranieri, ostilità;** • **ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali;** • **atti avvenuti nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari;** • **atti vandalici.**
Violazione della sicurezza	Accesso non autorizzato a Dati informatici, applicazioni, servizi, Reti, apparati, ottenuto aggirando o oltrepassando i meccanismi e sistemi di sicurezza posti a difesa.
Virus	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando: a. una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; b. una non utilizzabilità dei Dati informatici, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; c. una non utilizzabilità dei Dati informatici o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei supporti. Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.
Vulnerabilità	Componente di un Sistema Informatico in corrispondenza del quale le misure di sicurezza sono assenti, ridotte o compromesse, rappresentando un punto di debolezza del Sistema Informatico e consentendo ad un eventuale aggressore di compromettere il livello di sicurezza dell'intero Sistema Informatico. Possono consistere in "Vulnerabilità software", qualora vi sia un difetto di progettazione, codifica, installazione e configurazione del Software, o in "Vulnerabilità dei protocolli", qualora siano dovute alle intrinseche caratteristiche di funzionamento del protocollo stesso. La Vulnerabilità in sé non compromette un Sistema Informatico, ma se sfruttata adeguatamente (Exploit) può determinare un Evento Cyber.
WPA2	Protocollo e standard di sicurezza atto a proteggere le Reti di componenti Hardware Wireless.
Wireless	Comunicazione tra componenti Hardware che non fa uso di cavi.

DEFINIZIONI SPECIFICHE TUTELA LEGALE

Assicurato	Nelle garanzie di Tutela Legale: • il Parroco/i e il/i suo/loro Sostituto/i pro tempore dell'Ente Contraente; • religiosi o altri membri del clero che prestano la loro opera presso l'Ente Contraente; • i soggetti laici dipendenti, i Collaboratori volontari che occasionalmente o a tempo pieno collaborano alle attività istituzionali dell'Ente.
D.A.S.	Abbreviazione della denominazione sociale: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA – sito internet www.das.it, alla quale Generali Italia affida la gestione dei sinistri riguardanti le garanzie di Tutela Legale previste dalla presente polizza.
Fase giudiziale	La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.
Fase stragiudiziale	La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Fatto illecito	L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.
Responsabilità contrattuale	La responsabilità della parte di un contratto che non adempie, o adempie parzialmente, alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.
Responsabilità extracontrattuale	La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.
Sinistro	Per evento dannoso si intende: • il danno o un presunto danno subito o causato dall'assicurato; • la violazione o la presunta violazione del contratto; • la violazione o la presunta violazione della norma di legge.
Spese di soccombenza	Le spese che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
Terrorismo e sabotaggio	Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzato da persona singola, diretta ad influenzare qualsiasi governo e terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico. • **Non rientrano nella definizione di terrorismo:** • **atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile;** • **ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali;** • **atti avvenuti nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari;** • **atti vandalici.**
Vertenza	Il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

[1] Legge 20 maggio 1985 n. 222..
[2] Art. 1907 del Codice civile.
[3] Art. 1907 del Codice civile.
[4] Art. 2222 del Codice civile.
[5] Legge n° 91 del 1981 (e successive eventuali modifiche).

CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

IN SOLIDITÀ - INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Cose assicurate

Sono assicurati i beni, anche di proprietà di terzi, se utilizzati secondo le finalità istituzionali dell'Assicurato/Contraente, che si trovano nell'ambito dei Fabbricati assicurati.
I beni assicurati rientrano nelle seguenti Partite, se indicate nella specifica sezione di Polizza, le relative somme assicurate:

- Fabbricato
- Contenuto
- Opere d'arte, preziosi e collezioni
- Valori

Ci sono limiti di copertura
Per tutte le Partite la garanzia opera:

- **fino alla concorrenza della relativa Somma assicurata indicata in Polizza;**
- **con l'applicazione della Franchigia e/o dello Scoperto e minimo Scoperto indicati in Polizza.**

Opere d'arte, preziosi e collezioni sono indennizzati:

- **alla Partita Contenuto con il limite massimo di 5.000,00 euro per singolo oggetto;**
- **alla specifica Partita Opere d'arte, preziosi e collezioni (se acquistata) per il valore eccedente a quanto liquidato alla Partita Contenuto.**

Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità

Le garanzie *In Solidità – Incendio e altri danni ai Beni* operano se il Fabbricato indicato in polizza è in buone condizioni di statica e manutenzione.

L'assicurazione del Fabbricato e degli altri beni mobili assicurati alle specifiche Partite posti all'interno del Fabbricato stesso, non è operante se per detto Fabbricato le competenti Autorità hanno emanato specifica Ordinanza di Inagibilità. Se viene emanata Ordinanza di Inagibilità del Fabbricato per cause di forza maggiore, per operazioni di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, l'assicurazione di tali beni non è operante per il periodo di efficacia di tale Ordinanza.

Art. 1.3 Colpa grave

Generali Italia indennizza i danni per i quali è prestata la copertura assicurativa anche se causati con colpa grave del Contraente o Assicurato[6].

Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione

Art. 2.1 Rischi Assicurati

Che cosa è assicurato
Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati indicati in Polizza in conseguenza di qualsiasi evento, determinato da qualunque causa **salvo quanto indicato all'articolo *Esclusioni*, e salvo quanto diversamente previsto dai successivi Punti da 1 a 10 del presente articolo e quanto previsto dagli articoli *Spese supplementari e Costi di restauro sempre riconosciuti.***

Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate dal Contraente, dall'Assicurato, dalle Autorità o da altri soggetti terzi, allo scopo di impedire o arrestare il Sinistro.

Salvo quanto diversamente indicato negli articoli successivi, la garanzia opera nei limiti delle Somme Assicurate indicate in Polizza, e con l'applicazione dei limiti di indennizzo, Franchigie o Scoperti indicati in Polizza.

1. **ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO**

Danni materiali e diretti alle cose assicurate avvenuti in occasione di atti vandalici e dolosi di terzi, compresi gli eventi sociopolitici in genere, quali: scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo. Sono compresi anche i danni avvenuti in occasione di occupazioni militari e quelli derivanti da atti vandalici compiuti in occasione di furto o tentato furto.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera per i danni:

- **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;**
- **verificatisi in occasione di occupazione non militare delle aree di pertinenza dei Fabbricati assicurati se la stessa si prolunga oltre i 5 giorni consecutivi, fatti salvi comunque i danni da incendio, esplosione e scoppio.**

Ci sono limiti di copertura

Per gli Atti vandalici e dolosi (escluso terrorismo e sabotaggio), la garanzia opera:

- **nei limiti delle Somme Assicurate alle Partite indicate in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
- **con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di 1.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.**

Per i soli danni conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio la garanzia opera:

- **nel limite del 50% delle Somme Assicurate alle Partite indicate in Polizza con il massimo di 500.000,00 euro, per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
- **con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di 5.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.**

Inoltre, la garanzia "Atti vandalici e dolosi, terrorismo" opera con il limite massimo di 1.000.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo.

2. **BENI PARTICOLARI**

Il **solo costo di riparazione o ricostruzione** di Beni particolari.

Sono comprese le spese per la ricerca, ricostruzione o ripristino dei dati perduti, inclusi i dati memorizzati su supporti informatici.

Che cosa NON è assicurato

L'assicurazione non comprende il valore affettivo, storico, artistico, scientifico.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- **con il limite massimo di 10.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
- **con il limite massimo di 30.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;**
- **con l'applicazione di una franchigia di 500,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.**

3. EVENTI ATMOSFERICI

Generali Italia indennizza **i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato,** compresi i danni a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta, recinzioni, nonché al cappotto termico, tende frangisole, a serbatoi e agli impianti fissi per natura e destinazione, **causati da:**

a. Vento e pioggia

b. Grandine

quando la violenza che caratterizza tali eventi è riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati o meno.

Sono compresi i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da bagnamento all'interno dei locali assicurati **solo se derivanti da rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza delle Avversità atmosferiche.**

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi, anche se conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, i danni causati da gelo, brina, siccità, fulmine ed elettricità atmosferica in genere.

Sono esclusi i danni subiti da:

- **Alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**
- **Recinzioni precarie, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, antenne ed insegne;**
- **Cose all'aperto, ad eccezione di serbatoi, macchinari, impianti fissi per natura e destinazione d'uso;**
- **Pannelli solari per il solo effetto della grandine;**
- **Tettoie o Fabbricati aperti su uno o più lati o incompleti nelle coperture e serramenti (anche per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), se la suddetta tipologia di strutture non ha caratteristiche costruttive conformi alle vigenti norme di Legge. Sono altresì esclusi i danni ai**

beni mobili assicurati sottotetto a dette tipologie di strutture.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- **nel limite del 50% delle somme Assicurate alle Partite indicate in Polizza per ciascuno dei punti a. e b., per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
- **con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno col minimo indicato in Polizza per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.**

Inoltre, per i danni subiti da tende frangisole la garanzia opera:

- **col limite di 5.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
- **col limite massimo di 15.000,00 euro per tutti i Fabbricati e per anno assicurativo.**

Se a seguito di Evento atmosferico i danni ai beni assicurati siano imputabili contestualmente all'effetto combinato di più Avversità atmosferiche tra quelle assicurate a punti a. e b. il Sinistro è indennizzabile:

- **sino alla concorrenza di un unico Limite di Indennizzo;**
- **con l'applicazione di un unico Scoperto e minimo scoperto.**

Inoltre, la garanzia opera con il massimo di 1.000.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo, e deve intendersi massimo esborso annuo in comune anche con la garanzia del punto 4. Sovraccarico neve con crollo totale o parziale delle strutture portanti del Fabbricato.

4. SOVRACCARICO NEVE

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati direttamente causati da sovraccarico di neve.

Ci sono limiti di copertura

Se si verifica il crollo totale o parziale delle strutture portanti del Fabbricato assicurato la garanzia opera:

- **nel limite del 50% delle Somme Assicurate alle Partite indicate in Polizza con il massimo di 500.000,00 euro, per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
- **col limite massimo di 1.000.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;**
- **con l'applicazione di uno Scoperto del 10% del danno con il minimo di 5.000,00 euro, per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.**

Il limite per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo deve intendersi massimo esborso annuo in comune anche con le garanzie del punto 3. Eventi atmosferici.

Diversamente, se non si verifica il crollo totale o parziale delle strutture portanti del Fabbricato assicurato, la garanzia opera:

- **nel limite del 5% delle Somme Assicurate alle Partite indicate in Polizza con il massimo di 10.000,00 euro, per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
- **col limite massimo di 50.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;**
- **con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di 1.000,00 euro, per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.**

Quando comincia la copertura e quando finisce

La Garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto.

Se il contratto ne sostituisce un altro senza soluzione di continuità, la presente Garanzia opera durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

5. FULMINAZIONE DIRETTA

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni mobili e immobili assicurati da Fulminazione diretta, compresi i Fenomeni elettrici che ne risultano diretta conseguenza.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera per i danni:

1. **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del bene assicurato;**
2. **causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipula della polizza.**

Generali Italia non indennizza inoltre i costi di intervento e sostituzione di componenti relativi a:

3. **controlli di funzionalità;**
4. **manutenzione preventiva.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- **nei limiti delle Somme Assicurate alle Partite indicate in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
- **con l'applicazione di uno Scoperto del 10% del danno col minimo indicato in Polizza, per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.**

Se gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica del Fabbricato assicurato sono installati da più di 10 anni, in caso di Sinistro, lo Scoperto minimo indicato in Polizza è raddoppiato.

6. FENOMENO ELETTRICO (ESCLUSA FULMINAZIONE DIRETTA)

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti da fenomeno elettrico ai seguenti beni:

a. impianti tecnici al servizio dei Fabbricati assicurati;

b. apparecchiature elettriche ed elettroniche (anche ad impiego mobile), attrezzature e macchinari **se assicurato il Contenuto;**

originati da qualunque causa non espressamente esclusa dall'Art. 3.1 Esclusioni, compresa imperizia, negligenza, errata manovra, nonché per effetto di fulminazione indiretta di tipo atmosferico, indotta da linee esterne di fornitura dell'energia elettrica e/o di telecomunicazione. **Per i fenomeni elettrici diretta conseguenza della fulminazione diretta si rimanda a quanto previsto dal precedente punto 5.**

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera per i danni:

1. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del bene assicurato;

2. causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipula della polizza.

Generali Italia non indennizza inoltre i costi di intervento e sostituzione di componenti relativi a:

3. controlli di funzionalità;

4. manutenzione preventiva.

Ci sono limiti di copertura

Inoltre, la garanzia opera:

- **con il limite di Indennizzo indicato in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
- **con il limite di Indennizzo indicato in Polizza per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;**
- **con l'applicazione di uno Scoperto del 10% del danno col minimo indicato in Polizza, per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.**

Se gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica del Fabbricato assicurato sono installati da più di 10 anni, in caso di Sinistro, lo Scoperto minimo indicato in Polizza è raddoppiato.

7. DANNI DA ACQUA CONDOTTA E SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati da bagnamento conseguente a:

a) acqua condotta: rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici, di riscaldamento, di condizionamento, di estinzione;

b) rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra elettrodomestici o altri macchinari e gli impianti tecnici a servizio del Fabbricato;

c) intasamento di grondaie e pluviali;

d) rigurgito di fognature;

e) occlusione di tubazioni e condutture.

Generali Italia indennizza inoltre i costi necessari a ricercare e riparare il guasto nonché quelli necessari a ripristinare le parti di Fabbricato interessate dalla ricerca e riparazione.

Tubature interrate

La garanzia opera anche per perdite d'acqua derivanti da rotture accidentali di Tubature interrate o parzialmente interrate, anche in assenza di danno materiale e diretto alle cose assicurate.

Perdite occulte d'acqua

Generali Italia rimborsa inoltre le perdite occulte d'acqua, intese come le maggiori spese causate dall'eccedenza del consumo di acqua derivante da rottura accidentale degli impianti di cui alla lettera a) del presente punto 7 o di Tubature interrate, **in assenza di un danno materiale e diretto ai beni assicurati.**

Come opera la copertura

Nelle perdite occulte d'acqua il valore dell'eccedenza viene stimato dal perito incaricato sulla media del consumo fatturato dal Fabbricato assicurato (ovvero pro quota se trattasi di fatturazione globale per più Fabbricati assicurati e non, o unità immobiliari in condominio), nel medesimo semestre dell'anno precedente alla data della rottura.

Che cosa NON è assicurato

Per le Perdite occulte d'acqua la garanzia non opera:

- **per impianti di irrigazione di giardini, parchi, orti e coltivazioni in genere;**
- **per le maggiori spese risultanti da fatturazioni successive a quella sulla quale si è manifestata per la prima volta l'eccedenza di consumo.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Danni da acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto (comprese tubature

interrate) opera:
- **con il limite massimo indicato in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
- **con il limite massimo indicato in Polizza per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;**
- **con l'applicazione dello Scoperto del 10% del danno col minimo indicato in Polizza per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.**

Per i beni assicurati posti in locali interrati o seminterrati ad altezza inferiore ai 12 cm dal pavimento, la garanzia opera:
- **nel limite del 50% dei limiti di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa indicati in Polizza;**
- **con l'applicazione di uno Scoperto e minimo Scoperto triplicati rispetto a quelli indicati in Polizza.**

Per le Tubature interrate la garanzia opera:
- **con il limite massimo di 2.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
- **con il limite massimo di 5.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo.**

Per le Perdite occulte d'acqua la garanzia opera:
- **per le eccedenze superiori al 15% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell'anno precedente;**
- **con il limite massimo di 1.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
- **con il limite di 3.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo.**

8. GUASTI CAUSATI DAI LADRI E FURTO DI INFISSI

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato:
a) causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto;
b) di furto di fissi o infissi del Fabbricato.

Come opera la copertura

La garanzia non è operante per quanto indennizzabile, a norma della Sezione Furto e Rapina, se acquistata ed indicata in Polizza per il Fabbricato assicurato.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:
- **con il limite massimo di 15.000,00 euro per Sinistro per ciascuno dei punti a) e b) e, per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;**
- **con l'applicazione di una Franchigia di 500,00 euro per Sinistro.**

9. ROTTURA DI LASTRE (NON DI VALORE STORICO E/O ARTISTICO)

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti da qualsiasi causa non esplicitamente esclusa, alle lastre piane e curve, di vetro, cristallo, mezzo cristallo, specchio, plexiglas:
- fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide installate all'interno o all'esterno del Fabbricato;
- relative al Contenuto, se assicurato.

La garanzia opera solo se dette lastre siano integre ed esenti da difetti al momento della stipula del contratto.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera per le Lastre di particolare valore storico e/o artistico e che costituiscono elementi architettonici e decorativi di pregio del Fabbricato.

La garanzia non opera inoltre per i danni da semplici rigature, screpolature, scheggiature.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:
- **con il limite massimo di 5.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
- **con il limite massimo di 10.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;**
- **con l'applicazione di una Franchigia di 500,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.**

10. MERCI IN REFRIGERAZIONE

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti da merci in refrigerazione custodite in banchi frigo, armadi o celle frigorifere, causati da:
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del liquido frigorigeno;
c) altri eventi garantiti in Polizza che colpiscono le cose assicurate;
d) guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorigeno o dei relativi dispositivi, di controllo, sicurezza, adduzione dell'acqua, di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinente l'impianto stesso.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:
- **con il limite massimo di 2.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato;**

- **con il limite massimo di 5.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;**
- **con l'applicazione di una Franchigia di 300,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.**

Art. 2.2 Spese supplementari

Che cosa è assicurato

Generali Italia riconosce, nei limiti delle somme assicurate e dei limiti di indennizzo indicati in Polizza, le seguenti spese supplementari sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile nei termini delle garanzie della presente Sezione "Incendio e altri danni ai beni" (comprese le garanzie opzionali se acquistate).

1. **SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO**

   Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del Sinistro.

   Che cosa NON è assicurato

   Sono esclusi i residui del Sinistro radioattivi[7].

   Ci sono limiti di copertura

   La garanzia opera:

   - **con il limite massimo di 100.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
   - **con il limite massimo di 200.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;**
   - **con l'applicazione di una Franchigia di 200,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.**

2. **PERDITA PIGIONI**

   Le pigioni che il Contraente/Assicurato non può percepire per i locali assicurati, regolarmente affittati e rimasti danneggiati a seguito del Sinistro. Ciò, per il tempo necessario al loro ripristino e, comunque, non **oltre il limite di un anno**. Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dal Contraente o dall'Assicurato, proprietario, che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

   Che cosa NON è assicurato

   La garanzia non opera per le tipologie di Fabbricato "Chiesa".

   Ci sono limiti di copertura

   La garanzia opera:

   - **con il limite massimo di 20.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
   - **con il limite massimo di 40.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;**
   - **con l'applicazione di una Franchigia di 2.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.**

3. **ONERI DI RICOSTRUZIONE**

   Oneri e costi che gravano sull'Assicurato o che lo stesso deve pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del Fabbricato, in base alle disposizioni vigenti all'epoca della ricostruzione del Fabbricato.

   Che cosa NON è assicurato

   Sono escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.

   Ci sono limiti di copertura

   La garanzia opera:

   - **con il limite massimo di 5.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
   - **con il limite massimo di 20.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo.**

4. **ALTRI DANNI INDIRETTI**

   In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provoca l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, Generali Italia rimborsa le spese straordinarie documentate diverse da quelle indicate ai precedenti punti 1-2-3 del presente articolo, se necessarie per il proseguimento dell'attività.

   L'indennizzo viene pertanto limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

   Che cosa NON è assicurato

   La Società non indennizza:

   - **le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
   - **difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, insurrezione, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione**

formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;

- **le spese sostenute nel caso in cui l'attività assicurata venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.**

Come opera la copertura

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate; e comunque limitata alle spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- **con il limite del 10% del danno con il massimo di 30.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo.**

Art. 2.3 Costi di restauro sempre riconosciuti

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza anche i costi di restauro e le relative spese funzionali di seguito indicate, **necessari a seguito di Sinistro indennizzabile a norma della presente Sezione che coinvolge elementi architettonici e decorativi di pregio del Fabbricato assicurato.**

COSTI DI RESTAURO

Generali Italia indennizza i costi di restauro sostenuti per il ripristino dei seguenti beni:

1. Affreschi e/o dipinti murali figurativi e/o decorativi, intonaci graffiti a calce, sinopie;
2. Stucchi, gessi, mosaici parietali, rivestimenti marmorei, bassorilievi e simili, inseriti o facenti parte di elementi strutturali e/o di apparati decorativi **fissi ed amovibili;**
3. Altri elementi architettonici di pregio **diversi dai sopra citati ai punti 1. e 2.**, quali a titolo esplicativo e non esaustivo: boiserie (rivestimenti murali di legno decorati con intarsi o dipinti), specchi, lastre di vetro di particolare valore storico e/o artistico, soffittature a cassettone decorati o scolpiti, pavimenti, scalinate, balaustre, colonne marmoree, capitelli, altari marmorei, monumenti funebri a parete, edicole votive.

Che cosa NON è assicurato

I costi di restauro non sono riconosciuti:

- **in caso di perdita/distruzione totale dell'elemento architettonico o decorativo colpito dal Sinistro e della conseguente oggettiva impossibilità nel procedere al suo restauro;**
- **per beni sottratti a seguito di Furto o rapina e successivamente recuperati dall'Assicurato o dalle Autorità preposte;**
- **per beni gradualmente deteriorati per usura e a seguito di inadeguate condizioni di conservazione o insalubrità degli ambienti assicurati in cui sono collocati;**
- **per beni danneggiati progressivamente per l'effetto di:**
  - **ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazione;**
  - **aridità, umidità, continua esposizione alla luce naturale o artificiale;**
  - **gelo, calore, variazioni di temperatura o pressione e in generale derivanti dalla prolungata esposizione alle avversità atmosferiche e all'inquinamento ambientale;**
  - **parassiti, batteri, funghi, tarli, topi od altri animali o insetti.**

Inoltre, per quanto indicato al punto 1. sono esclusi gli intonaci monocromi.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- **per Affreschi o dipinti murali figurativi o decorativi, intonaci graffiti a calce, sinopie di cui al punto 1., con il limite di 3.000,00 euro per metro quadro (mq) di superficie danneggiata;**
- **per Stucchi, gessi, mosaici parietali, rivestimenti marmorei, bassorilievi e simili di cui al punto 2., con il limite di 2.500,00 euro per metro quadro (mq) di superficie danneggiata;**
- **per altri elementi architettonici di pregio diversi da quelli citati ai punti 1. e 2., con il limite di 1.500,00 euro per metro quadro (mq) di superficie danneggiata.**

I costi di restauro dei beni sopra indicati sono riconosciuti nel limite della Somma assicurata Fabbricato indicata per ciascuna ubicazione in Polizza fino ad un massimo di 250.000,00 euro per anno assicurativo.

Se risultano danneggiati elementi architettonici e decorativi di pregio che si trovano:

- **ubicati totalmente all'esterno o parzialmente all'esterno in Fabbricati assicurati o sue porzioni aperte su uno o più lati (come in loggiati, androni, cortili, chiostri);**
- **e/o collocati ad una altezza inferiore ad 1 metro dal suolo, compresi i pavimenti stessi;**

il limite massimo di indennizzo complessivo, così come tutti i sottolimiti per metro quadro di superficie

danneggiata di cui ai punti 1. - 2. - 3., sono ridotti del 50%.

SPESE FUNZIONALI AL RESTAURO
Generali Italia indennizza le spese relative alle seguenti attività funzionali al restauro dei beni danneggiati:
a) Trasporto, montaggio, smontaggio e noleggio di impalcature, ponteggi, trabattelli e mezzi di sollevamento;
b) Analisi di laboratorio, resesi necessarie per le operazioni di restauro;
c) Costi per la documentazione di restauro richiesta dalla Soprintendenza di riferimento.

Che cosa NON è assicurato
Le spese funzionali al restauro non sono riconosciute:
- **in caso di perdita/distruzione totale dell'elemento architettonico o decorativo colpito dal Sinistro e della conseguente oggettiva impossibilità nel procedere al suo restauro;**
- **per beni sottratti a seguito di Furto o rapina e successivamente recuperati dall'Assicurato o dalle Autorità preposte;**
- **per beni gradualmente deteriorati per usura e a seguito di inadeguate condizioni di conservazione e/o insalubrità degli ambienti assicurati in cui sono collocati;**
- **per beni danneggiati progressivamente per l'effetto di:**
  - **ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazione;**
  - **aridità, umidità, continua esposizione alla luce naturale o artificiale;**
  - **gelo, calore, variazioni di temperatura o pressione e in generale derivanti dalla prolungata esposizione alle avversità atmosferiche e all'inquinamento ambientale;**
  - **parassiti, batteri, funghi, tarli, topi od altri animali o insetti.**

Ci sono limiti di copertura
Tali spese sono riconosciute nel limite della Somma Assicurata Fabbricato indicata per ciascuna ubicazione in Polizza e fino ad un massimo di 30.000,00 euro per anno assicurativo.

Che obblighi ho
Tutti i costi di restauro e le relative spese funzionali devono essere preventivamente visionati e autorizzati da Generali Italia, previo invio di preventivi dettagliati su carta intestata degli specialisti coinvolti nei lavori di ripristino.

Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie opzionali illustrate di seguito. Queste opzioni si intendono operanti se sono indicati in Polizza:
- **le somme assicurate, i massimali e i relativi premi;**
- **o la loro operatività.**

Valgono gli scoperti e le franchigie indicati sulla scheda di polizza.

Art. 2.4 Ricorso terzi da incendio

Che cosa è assicurato
Generali Italia si obbliga a tenere indenne il Contraente o l'Assicurato, delle somme che egli è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per i danni materiali alle cose di terzi direttamente causati da Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, indennizzabili a termini della presente sezione di polizza. La garanzia opera anche se detti eventi sono avvenuti con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti **da interruzioni o sospensioni** - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al paragrafo precedente.
La garanzia si estende ai Fabbricati e relativo Contenuto di proprietà di terzi, **concessi temporaneamente in uso all'Assicurato/Contraente** e non assicurati, senza vincolo alcuno di ubicazione, **purché entro i confini dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.**

Che cosa NON è assicurato
Sono esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
a) il Contraente / Assicurato;
b) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
c) ogni altro parente o affine del Contraente/Assicurato se con lui convivente;
d) se il Contraente o l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera b) e c).

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:
- **fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
- **in caso di danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, solo per i danni subiti nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro, sino alla concorrenza del 20% del massimale di Ricorso terzi indicato in Polizza;**
- **per i soli danni a Fabbricati e relativo Contenuto, concessi da terzi proprietari, in uso temporaneo all'Assicurato e non assicurati in Polizza, con il limite unico di 50.000,00 euro per polizza e anno assicurativo.**

Che obblighi ho

Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Generali Italia ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. Il Contraente o l'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.
Quanto alle spese giudiziali si applica quanto previsto dal Codice Civile[8].

Art. 2.5 Spese di restauro

Che cosa è assicurato

La Società riconosce, **a seguito di sinistro indennizzabile nei termini delle garanzie acquistate della Sezione "Incendio e altri danni ai beni",** le sole spese e i costi di restauro dei beni**, di particolare valore storico artistico o storico e artistico, rientranti nelle definizioni di:**
- Fabbricato
- Oggetti d'arte, preziosi e collezioni;

in eccedenza o in sostituzione di quanto assicurato alle rispettive partite indicate in polizza.
La garanzia opera anche per i costi di restauro dei beni sopra citati, per i soli danni cagionati dai ladri in occasione di Furto tentato o consumato e degli atti vandalici e dolosi di terzi commessi in tali circostanze.
La garanzia è estesa alle spese:
a) di trasporto, montaggio, smontaggio e noleggio di eventuali impalcature, ponteggi, trabattelli e mezzi di sollevamento;
b) per analisi di laboratorio, resesi necessarie per le operazioni di restauro;
c) spese per la documentazione di restauro richiesta dalla Soprintendenza di riferimento.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera inoltre per i beni che risultino completamente distrutti o irrimediabilmente danneggiati dal sinistro.
Sono esclusi i costi e le spese di restauro di beni che, anche se assicurati:
- **si trovano ubicati all'esterno o parzialmente all'esterno del Fabbricato in loggiati, porticati, androni, cortili, grotte artificiali, o sotto tettoie e verande;**
- **sottratti a seguito di Furto o rapina e successivamente recuperati dall'Assicurato o dalle Autorità preposte;**
- **risultano trasportati e/o trasferiti presso terzi, anche temporaneamente, al di fuori dei Fabbricati assicurati e indicati in Polizza;**
- **gradualmente deteriorati per usura e a seguito di inadeguate condizioni di conservazione;**
- **danneggiati per l'effetto di:**
  - **ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazione;**
  - **aridità, umidità, continua esposizione alla luce naturale o artificiale;**
  - **gelo, calore, variazioni di temperatura o pressione;**
  - **parassiti, batteri, funghi, tarli, topi od altri animali o insetti.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto:
- **fino alla concorrenza della Somma Assicurata indicata in polizza per sinistro e Fabbricato assicurato;**
- **nel limite di 500.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;**
- **con l'applicazione dello Scoperto del 10% del danno col minimo di 1.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.**

Che obblighi ho

I costi e le spese di restauro sono indennizzati solo se preventivamente visionati e autorizzati dalla Società, previo invio di preventivi dettagliati su carta intestata degli specialisti coinvolti nei lavori di ripristino.

EVENTI CATASTROFALI

Art. 2.6 Eventi catastrofali

Che cosa è assicurato
La copertura per gli "Eventi catastrofali" si compone delle Garanzie Terremoto, Alluvione, Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, Valanga, Slavina – Smottamento, franamento, cedimento del terreno se indicate in Polizza.

Art. 2.7 Termine di aspettativa

Quando comincia la copertura e quando finisce
Per le Garanzie Eventi Catastrofali è previsto un Termine di aspettativa di 15 giorni e pertanto, ferme restando le scadenze stabilite dal contratto, le stesse operano:

- **dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello indicato in Polizza, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato;**
- **dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello del pagamento del Premio, o della prima rata di Premio, se il pagamento è successivo.**

Se la Garanzia sostituisce, senza soluzione di continuità, altra in corso con Generali Italia per il medesimo rischio, durante il suddetto Termine di aspettativa opera alle condizioni previste per la Garanzia sostituita.

Art. 2.8 Facoltà di recesso

Come posso disdire le Garanzie
Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalla copertura Eventi Catastrofali, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi con le modalità descritte nell'articolo Comunicazioni tra le parti.
Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Art. 2.9 Terremoto

Che cosa è assicurato
Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – subìti dalle cose assicurate causati da Terremoto, **nei limiti della Somma indicata in Polizza, se il Fabbricato assicurato si trova in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.**
Agli effetti della presente Garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e **i relativi danni sono considerati pertanto un unico Sinistro.**

Che cosa NON è assicurato
Sono esclusi i danni:

- **di eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione, Maremoto, Allagamento e Bombe d'acqua, valanga, slavina – smottamento, franamento, cedimento del terreno;**
- **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;**
- **di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.**

Ci sono limiti di copertura
La Garanzia opera:

- **nel limite del 40% delle Somme Assicurate alle Partite indicate in polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
- **nel limite indicato in Polizza per tutti i Fabbricati assicurati della Diocesi di appartenenza, per anno assicurativo;**
- **nel limite indicato in Polizza per tutti i Fabbricati assicurati della Diocesi di appartenenza, per anno assicurativo comune a Terremoto, Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, Valanga, Slavina, franamento e cedimento del terreno;**
- **con l'applicazione dello Scoperto del 10% del danno con il minimo di 20.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da sinistro.**

Art. 2.10 Alluvione, Inondazione

Che cosa è assicurato

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da Alluvione o Inondazione anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno.
La garanzia opera se detto evento è caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate e non, poste nelle vicinanze.
Fenomeni di Alluvione o Inondazione che si sono verificati nelle 168 ore successive all'evento sono attribuiti al medesimo episodio e i relativi danni sono pertanto considerati singolo sinistro.

Che cosa NON è assicurato
Sono esclusi i danni:
- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, Allagamento e Bombe d'acqua**, valanga, slavina – smottamento, franamento, cedimento del terreno;**
- **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo i casi in cui tali circostanze sono connesse al diretto effetto dell'Alluvione o Inondazione o sulle cose assicurate;**
- **causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo i casi in cui tali circostanze sono connesse al diretto effetto dell'Alluvione o Inondazione sulle cose assicurate;**
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a cose mobili all'aperto;
- **a fabbricati costruiti in aree golenali; per area golenale si intende la porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro.**

Ci sono limiti di copertura
La garanzia opera:
- **nel limite del 40% delle Somme Assicurate alle Partite indicate in polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
- **nel limite indicato in polizza per tutti i Fabbricati assicurati della Diocesi di appartenenza, per anno assicurativo; tale limite deve intendersi in comune anche con la garanzia Allagamento e Bombe d'acqua, se acquistata;**
- **nel limite indicato in polizza per tutti i Fabbricati assicurati della Diocesi di appartenenza, per anno assicurativo comune a Terremoto, Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, Valanga, Slavina, franamento e cedimento del terreno;**
- **con l'applicazione dello Scoperto del 10% del danno con il minimo di 20.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da sinistro.**

Per i beni assicurati posti in locali interrati o seminterrati ad altezza inferiore ai 12 cm dal pavimento, la garanzia opera:
- **con il massimo del 50% dei limiti di indennizzo per sinistro e annualità assicurativa indicati in polizza;**
- **con l'applicazione di uno scoperto minimo triplicato rispetto a quello indicato in polizza (ferma la percentuale dello scoperto).**

Art. 2.11 Allagamento e Bombe d'acqua

Che cosa è assicurato
Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da Allagamento e Bombe d'acqua.

Che cosa NON è assicurato
Generali Italia non indennizza i danni:
a) coperti dalla Garanzia Alluvione, Inondazione;
b) causati da mareggiate, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
c) avvenuti a seguito di lesioni provocate al tetto, alla pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
d) causati da fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
e) causati da gelo, disgelo, umidità anche di risalita, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, anche se conseguenti all'evento coperto dalla presente Garanzia;
f) di Valanga, slavina - franamento, cedimento o Smottamento del terreno.

Ci sono limiti di copertura
La garanzia opera:
- **nel limite del 30% delle Somme Assicurate alle Partite indicate in polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
- **nel limite massimo di 1.000.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;**

- **nel limite indicato in polizza per tutti i Fabbricati assicurati della Diocesi di appartenenza, per anno assicurativo:**
  a) **in comune a quello previsto per la garanzia Alluvione, Inondazione, se acquistata;**
  b) **di 2.000.000,00 euro per la presente garanzia se non acquistata la garanzia Alluvione, Inondazione;**
- **nel limite indicato in polizza per tutti i Fabbricati assicurati della Diocesi di appartenenza, per anno assicurativo comune a Terremoto, Alluvione, Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, Valanga, Slavina, franamento e cedimento del terreno, se acquistate;**
- **con l'applicazione dello Scoperto del 10% del danno con il minimo di 2.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da sinistro.**

Per i beni assicurati posti in locali interrati o seminterrati ad altezza inferiore ai 12 cm dal pavimento, la garanzia opera:
- **con il sottolimite del 50% dei limiti sopra indicati;**
- **con l'applicazione di uno scoperto e minimo scoperto triplicati.**

Art. 2.12 Valanga, slavina – Smottamento, franamento, cedimento del terreno

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da crollo totale o parziale del Fabbricato assicurato, provocato da valanga e slavina, spostamenti d'aria da queste provocati, nonché da:
1. smottamento, intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo un versante inclinato causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo;
2. franamento, intendendosi per tale un distacco e/o uno scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazione d'acqua;
3. cedimento del terreno.

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde dei danni, se i suddetti eventi sono stati determinati da:
- **errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto e lavori di scavo;**
- **errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:
- **nel limite del 40% delle Somme Assicurate alle Partite indicate in polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
- **nel limite indicato in polizza per tutti i Fabbricati assicurati della Diocesi di appartenenza, per anno assicurativo;**
- **nel limite indicato in polizza per tutti i Fabbricati assicurati della Diocesi di appartenenza, per anno assicurativo comune a Terremoto, Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, Valanga, Slavina, franamento e cedimento del terreno;**
- **con l'applicazione dello Scoperto del 10% del danno con il minimo di 20.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da sinistro.**

Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Esclusioni

Sono esclusi:
- **Fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione;**
- **Fabbricati ubicati fuori dal territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;**
- **Aeromobili e natanti;**
- **Veicoli a motore iscritti al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico;**
- **Impianti solari fotovoltaici e/o termici di potenza superiore a 250 Kwp;**
- **Prati, boschi, pascoli, coltivazioni, piante e animali in genere;**
- **I terreni su cui sorgono i Fabbricati assicurati e dove l'Ente svolge la propria attività;**
- **Capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, e simili;**
- **Baracche in legno o plastica;**
- **Fabbricati o Beni del Contenuto in godimento del Contraente o dell'Assicurato e rientranti in contratti di leasing immobiliare. Se i contratti prevedono l'assicurazione a debito residuo la presente esclusione vale solo per le quote di ammortamento residue dei beni assicurati.**

Sono esclusi:

A. I Danni:

1. **direttamente o indirettamente causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;**
   Sono inoltre esclusi i danni che si verificano in conseguenza di insurrezione o di sequestro, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, distruzione o danni per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale;
2. **che si verificano in conseguenza di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a, reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro;**
3. **che si verificano in conseguenza di bradisismo;**
4. **che si verificano in conseguenza di eruzione vulcanica;**
5. **che si verificano in conseguenza di maremoto, mareggiata, marea, eccesso di marea ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina;**
6. **che si verificano in conseguenza di Terremoto salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo *Terremoto*, se acquistata;**
7. **che si verificano in conseguenza di Alluvione e Inondazione, salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo *Alluvione e Inondazione*, se acquistata;**
8. **che si verificano in conseguenza di Allagamento e Bombe d'acqua, salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo *Allagamento e Bombe d'acqua*, se acquistata;**
9. **che si verificano in conseguenza di Valanga, slavina, smottamento, franamento, cedimento del terreno, salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo *Valanga, slavina, smottamento, franamento, cedimento del terreno*, se acquistata;**
10. **che si verificano in conseguenza di trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico.**

Le esclusioni di cui al presente punto A non si applicano se l'Assicurato dimostra che il Sinistro non è in rapporto con tali eventi;

B. I danni causati da:

1. **Furto, rapina, estorsione, malversazione, frode, truffa, appropriazione indebita, saccheggio, infedeltà, salvo quanto previsto all'articolo *Rischi assicurati, punto 8 Furto di Fissi e infissi e guasti causati dai ladri;***
2. **guasti meccanici propri del macchinario, anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature, incluse quelle elettroniche, non provocati da eventi non specificatamente esclusi;**
3. **crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti di impianti, fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, non provocati da eventi non specificatamente esclusi;**
4. **deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, contaminazione (esclusi i danni provocati da fumi e gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate), inquinamento, deperimento, stillicidio;**
5. **perdita di peso, restringimento, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, alterazione di colore, consistenza e finitura, mescolamento di merci tra loro o con altre sostanze;**
6. **errori o omissioni di manovra o controllo;**

se tali eventi causano altri eventi non specificatamente esclusi, Generali Italia indennizza soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

C. I danni causati da o dovuti a:

1. **umidità, brina e condensa, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali o vegetali;**
2. **sospensione, interruzione, mancata produzione o distribuzione o qualunque altra anomalia riguardante la fornitura di energia, gas, acqua;**
3. **ordinanze di Autorità o di leggi che regolano la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati o macchinari, attrezzature e arredamento, nonché confische o requisizioni in genere;**
4. **inquinamento o contaminazione ambientale sia graduale che accidentale;**
5. **difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;**
6. **eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;**

7. **errori di progettazione o calcolo;**
8. **mancata o anormale manutenzione, errori di collaudo o di montaggio o smontaggio di macchinari, di attrezzature e arredamento, non connessi a lavori di pulitura;**
9. **anormale costruzione o demolizione di fabbricati;**
10. **urto di veicoli o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà del Contraente o dell'Assicurato;**

se tali eventi causano altri eventi non specificatamente esclusi, Generali Italia indennizza soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

D. I danni causati da o dovuti a:
1. **mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, riscaldamento, climatizzazione, essiccazione, cottura, mancata o anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle merci; mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorigeno; salvo quanto previsto all'articolo *Rischi assicurati punto 10. Merci in refrigerazione*;**
2. **perdite di mercato e danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'articolo *Spese supplementari punto 4, all'articolo Costi di restauro sempre riconosciuti*;**
3. **responsabilità civile di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo *Ricorso terzi da incendio*, se acquistata;**

E. Danni verificatisi a causa o per effetto di Malattia pandemica o epidemica; la presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico della Malattia pandemica o epidemica ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza pandemica o epidemica.

F. Subiti da Beni particolari, salvo quanto previsto all'articolo *Rischi assicurati, punto 2. Beni particolari*.

G. Danni causati o dovuti a Dolo del Contraente o dell'Assicurato.

H. Smarrimenti e/o ammanchi di beni.

I. Il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere.

Esclusione Cyber Risk
Sono inoltre esclusi:
- **perdite,**
- **responsabilità,**
- **danni materiali o non materiali di qualunque natura,**
- **danni da interruzione di esercizio,**
- **perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato informatico"** (->definizione) **od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico"** (->definizione) **stesso**

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
"Atto Cyber" (->definizione) e **"Incidente Cyber"** (->definizione), ivi inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Per tale esclusione non è applicabile la condizione particolare di cui all'articolo **Colpa grave**, che pertanto si intende nulla e priva di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:
- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà **causati da incendio, esplosione, scoppio**, anche se un **Atto Cyber** e/o un **Incident Cyber** sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto, qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi **"Dato informatico"**:
- non è indennizzabile ai sensi della presente sezione se causato esclusivamente da un **"Atto Cyber"** (->definizione) e/o un **"Incidente Cyber"** (->definizione);

- **è indennizzabile** ai sensi della presente sezione se causato da Incendio, Esplosione, Scoppio, anche se un **"Atto Cyber"** (->definizione) e/o un **"Incidente Cyber"** (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo **comunque escluso** l'importo relativo al valore dei **"Dati informatici"** (->definizione).

ATTENZIONE: la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI		
Garanzie		
Garanzie base di sezione	**Franchigia/Scoperto**	**Limite di Indennizzo**
Atti vandalici e dolosi	Scoperto 10% del danno con il minimo di 1.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato	Somme assicurate alle Partite indicate in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato
Terrorismo e sabotaggio	Scoperto 10% del danno con il minimo di 5.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato	50% delle Somme assicurate alle Partite indicate in Polizza con il massimo di 500.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato
Atti vandalici e dolosi, Terrorismo e sabotaggio	-	Massimo 1.000.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Beni particolari	Franchigia 500,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato	10.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato. 30.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo.
Eventi atmosferici – Vento e Pioggia	Scoperto 10% del danno con il minimo rispettivamente indicato in Polizza per: - Vento e pioggia - Grandine per ciascun Fabbricato assicurato	50% delle Somme assicurate alle Partite indicate in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato rispettivamente indicate in Polizza per: - Vento e pioggia - Grandine Tende frangisole col limite di 5.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato e 15.000,00 euro per tutti i Fabbricati e per anno assicurativo.
Eventi atmosferici – Grandine		

Sovraccarico neve – con Crollo totale/parziale delle strutture portanti del Fabbricato	Scoperto 10% del danno con il minimo di 5.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato	50% delle Somme assicurate alle Partite indicate in Polizza con il massimo di 500.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato.
Sovraccarico neve – senza Crollo totale/parziale delle strutture portanti del Fabbricato	Scoperto 10% del danno con il minimo di 1.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato	5% delle Somme assicurate alle Partite indicate in Polizza con il massimo di 10.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato. Massimo 50.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Limite comune per: **Eventi atmosferici** **Sovraccarico neve con Crollo totale/parziale delle strutture portanti del Fabbricato**	Previsto dalla garanzia	Massimo 1.000.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Fulminazione diretta	Scoperto 10% del danno con il minimo indicato in Polizza per ciascun Fabbricato assicurato *(Raddoppio scoperto minimo in caso di impianti elettrici con vetustà superiore a 10 anni)*	Somme assicurate alle Partite indicate in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato
Fenomeno elettrico (esclusa fulminazione diretta)	Scoperto 10% del danno con il minimo indicato in Polizza per ciascun Fabbricato assicurato *(Raddoppio scoperto minimo in caso di impianti elettrici con vetustà superiore a 10 anni)*	Limite di Indennizzo indicato in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato Con il limite massimo indicato in Polizza per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Danni da acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto – Danno generico	Scoperto 10% del danno con il minimo indicato in Polizza per ciascun Fabbricato assicurato.	Limite di Indennizzo indicato in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato. Con il limite massimo indicato in Polizza per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Danni da acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto – limite specifico per Tubature interrate in assenza di danno alle cose assicurate		2.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato Con il limite massimo di 5.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati

Danni da acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto – limite specifico per Perdite occulte d'acqua	-	Eccedenze superiori al 15% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell'anno precedente con il limite di 1.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato. Con il limite massimo di 3.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Guasti causati dai ladri	Franchigia 500,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato.	15.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Furto di Fissi e infissi	Franchigia 500,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato.	15.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Rottura di lastre (non di particolare valore storico e/o artistico)	Franchigia 500,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	5.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato, massimo 10.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Merci in refrigerazione	Franchigia 300,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	2.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato, massimo 5.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
Spese supplementari		
• Demolizione e sgombero dei residui del Sinistro	Franchigia 200,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	100.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato massimo 200.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
• Perdita pigioni	Franchigia 2000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	20.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato massimo 40.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati
• Oneri di ricostruzione	Franchigia 2000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	5.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato massimo 20.000,00 euro per anno assicurativo per tutti i Fabbricati assicurati

• Altri danni indiretti	-	10% del danno liquidabile con il massimo di 30.000,00 euro per annualità assicurativa e per tutti i Fabbricati assicurati in polizza
Costi di restauro – punto 1	Franchigia / Scoperto sulla base della garanzia colpita da Sinistro se prevista	3.000,00 euro per metro quadro (mq) di superficie danneggiata
Costi di restauro – punto 2		2500,00 euro per metro quadro (mq) di superficie danneggiata
Costi di restauro – punto 3		1500,00 euro per metro quadro (mq) di superficie danneggiata
Costi di restauro - Limite generico complessivo per Sinistro e Fabbricato assicurato		Nel limite della Somma Assicurata Fabbricato Con il massimo di 250.000,00 euro
Costi di restauro - Limite per beni ubicati totalmente o parzialmente all'aperto		Nel limite della Somma Assicurata Fabbricato
Costi di restauro Limite per beni collocati a meno di 1 metro dal suolo		con riduzione del 50% del limite generico complessivo e del limite per metro quadro (mq) di superficie danneggiata di cui ai punti 1-2-3.
Spese funzionali al restauro. Limite complessivo per Sinistro e Fabbricato assicurato		Somma Assicurata Fabbricato Con il massimo di 30.000,00 euro
Garanzie opzionali di sezione		
Ricorso terzi – Danno generico	-	Nel limite del massimale indicato in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato
Ricorso terzi - Danni da Interruzioni e sospensioni di attività		Nel limite del 20% del massimale di Ricorso terzi indicato in Polizza *(Danni subiti entro i 3 mesi successivi alla data del Sinistro)*
Ricorso terzi - Danni ai locali e relativo contenuto dati in uso temporaneo all'Assicurato		Nel limite massimo di 50.000,00 euro unico per Polizza e per annualità assicurativa

Spese di restauro	Scoperto 10% del danno con il minimo di 1.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal Sinistro	Nel limite della somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato. Massimo 500.000,00 euro per annualità assicurativa e per tutti i Fabbricati assicurati
Terremoto	Scoperto 10% del danno con il minimo di 20.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	40% delle Somme Assicurate alle Partite indicate in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato. Limite massimo indicato in Polizza per annualità assicurativa e per tutti i Fabbricati assicurati nella Diocesi di appartenenza
Alluvione, Inondazione	Scoperto 10% del danno con il minimo di 20.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	40% delle Somme Assicurate alle Partite indicate in polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato. Limite massimo indicato in Polizza per annualità assicurativa e per tutti i
		Fabbricati assicurati nella Diocesi di appartenenza (limite in comune con Allagamento e Bombe d'acqua, se acquistata)
Alluvione, Inondazione Locali interrati o seminterrati	Ferma la percentuale dello Scoperto, minimo scoperto triplicato	Beni posti a meno di 12 cm dal pavimento Riduzione dei limiti di indennizzo del 50%

Allagamento e Bombe d'acqua	10% del danno con il minimo di 2.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato	30% delle Somme Assicurate alle Partite indicate in polizza per sinistro e Fabbricato assicurato con il massimo di 1.000.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e anno assicurativo. Nel limite per tutti i Fabbricati assicurati della Diocesi di appartenenza, per anno assicurativo: - in comune a quello previsto per la garanzia Alluvione, Inondazione se acquistata; - 2.000.000,00 euro se non acquistata la garanzia Alluvione, Inondazione
Allagamento e Bombe d'acqua Locali interrati o seminterrati	Scoperto, minimo scoperto triplicati	Beni posti a meno di 12 cm dal pavimento riduzione dei limiti di indennizzo del 50%
Valanga, slavina – smottamento, franamento, cedimento del terreno	Scoperto 10% del danno con il minimo di 20.000,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	40% delle Somme Assicurate alle Partite indicate in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato. Limite massimo indicato in Polizza per annualità assicurativa e per tutti i Fabbricati assicurati nella Diocesi di appartenenza
Terremoto Inondazione e Alluvione Allagamento e Bombe d'acqua Valanga, slavina – smottamento, franamento, cedimento del terreno		Limite massimo cumulativo per tutte le garanzie catastrofali indicato in Polizza per annualità assicurativa e per tutti i Fabbricati assicurati nella Diocesi di appartenenza

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie della presente sezione valgono per i rischi ubicati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 5.1 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dal Codice civile[9] in caso di mancata rispondenza tra i valori assicurati ed il reale valore dei beni oggetto della copertura.

Tuttavia, per i soli Fabbricati, se la metratura / cubatura assicurata risulta inferiore di oltre il 20% rispetto a quella reale l'Indennizzo sarà ridotto in proporzione della maggiore metratura / cubatura riscontrata rispetto a quella dichiarata, con applicazione quindi della regola proporzionale prevista dal Codice civile.

Eventuali diverse Forme di Garanzia, se previste, sono esplicitamente indicate a livello di singola garanzia all'interno dei precedenti articoli.

Come si applica la regola proporzionale?

ESEMPIO DI ASSICURAZIONE PARZIALE DEL FABBRICATO:

- Valore a nuovo del Fabbricato al momento del Sinistro: 300.000,00 euro
- Somma assicurata: 200.000,00 euro
- Danno accertato: 30.000,00 euro
- Danno liquidabile: 20.000,00 euro (30.000,00 * 200.000,00/300.000,00)

[6] A deroga di quanto previsto dall'art. 1900 del Codice civile.
[7] D.P.R. n°185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.
[8] Art. 1917 Codice civile.
[9] Art. 1907 del Codice civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

IN GUARDIA - FURTO E RAPINA

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Cose assicurate

Sono assicurati i beni, anche di proprietà di terzi, contenuti all'interno dei Fabbricati assicurati.
I beni assicurati rientrano nelle seguenti partite se indicate in Polizza le relative somme assicurate:
- Contenuto
- Opere d'arte, preziosi e collezioni
- Valori (ovunque riposti)
- Portavalori (per i valori trasportati al di fuori dei locali assicurati).

Ci sono limiti di copertura

Per tutte le Partite la garanzia opera:
- **fino alla concorrenza della relativa Somma assicurata indicata in Polizza;**
- **con l'applicazione dello Scoperto e minimo Scoperto indicati in Polizza.**

Opere d'arte, preziosi e collezioni saranno indennizzati:
- **alla Partita Contenuto con il limite massimo di 5.000,00 euro per singolo oggetto.**
- **alla specifica Partita Opere d'arte, preziosi e collezioni (se acquistata) per il valore eccedente a quanto liquidato alla Partita Contenuto.**

Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità

La garanzia opera se ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza cioè l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, è difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
- robusti serramenti di legno, metallo o lega metallica, Vetro antivandalismo, Vetro anticrimine, Vetro antiproiettile, chiusi con serrature di sicurezza, Lucchetti di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- avvolgibili in plastica, legno o metallo, bloccati dall'interno con appositi congegni di riferma;
- inferriate fissate nel muro, considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversa dall'acciaio.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Negli altri serramenti, **esclusi comunque gli avvolgibili,** sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Che cosa è assicurato? Garanzie base di sezione

Art. 2.1 Rischi assicurati

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di **Furto**, avvenuto nei locali dell'ubicazione assicurata in Polizza. L'assicurazione è prestata se l'autore del Furto si è introdotto nei locali:
a. violando i mezzi di chiusura mediante:
   - rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
   - uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
b. per via diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c. praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
d. in altro modo, ossia quando l'autore del furto si è introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se il reato è commesso da un dipendente o Collaboratore volontario del Contraente o dell'Assicurato la garanzia Furto

opera soltanto se si verificano entrambe le seguenti circostanze:
- **l'autore del Furto non era incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi;**
- **il Furto è stato commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il soggetto adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.**

La garanzia è estesa anche alla Rapina ed all'estorsione, anche se le persone sulle quali viene fatta minaccia, violenza o intimidazione, vengono prelevate dall'esterno e sono costrette ad introdurre gli autori del reato nei locali contenenti le cose assicurate.

Ci sono limiti di copertura

Per la garanzia Furto, se al momento del Sinistro i mezzi di protezione e chiusura non risultano conformi a quanto indicato all'articolo *Condizioni di assicurabilità*, o non risultano operanti, la garanzia opera con uno Scoperto del 20%.

Tale scoperto non opera per il Furto del solo Contenuto della Chiesa e dei locali con essa direttamente comunicanti, avvenuto durante l'orario di apertura al pubblico e ai fedeli, in qualsiasi modo commesso.

Lo Scoperto non si applica anche nei casi in cui il Furto è commesso con violazione di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto indicato all'articolo *Condizioni di assicurabilità*, ma viene accertato che, al momento del Sinistro, altre aperture non erano chiuse o protette o lo erano in modo non adeguato.

Che obblighi ho

Per quanto al punto a., nel caso di uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando l'Assicurato deve provvedere alla sostituzione delle serrature non appena viene a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi, o comunque prendere idonei provvedimenti per garantire la custodia dei locali.

Art. 2.2 Ulteriori estensioni

Che cosa è assicurato

La garanzia è estesa a:

A. VALORI ALL'INTERNO DI CASSETTE DELLE ELEMOSINE

(Se assicurata la Partita Valori)

Furto, Rapina ed Estorsione di Denaro e altri Valori posti all'interno di cassette delle elemosine.

In caso di sottrazione di detti Valori non si applicano le Franchigie o Scoperti previsti in Polizza per tali beni quando ovunque riposti.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:
- **con il limite massimo di 100,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato;**
- **con il limite massimo di 300,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo;**

B. BENI IN CASSAFORTE

Furto, Rapina ed estorsione dei beni assicurati quando custoditi in cassaforte.

Per il solo Furto la garanzia opera solose risulta lo scasso della cassaforte oppure la sua asportazione.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:
- **con lo Scoperto del 10% del danno con il minimo di 300,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.**

C. GUASTI CAUSATI DAI LADRI E FURTO DI FISSI ED INFISSI

Sono parificati ai danni del Furto i guasti causati dai ladri alle cose assicurate in occasione di Furto o tentato Furto e quelli derivanti da atti vandalici posti in essere in tali circostanze.

Generali Italia indennizza inoltre:
1. **i** guasti causati dai ladri al Fabbricato in occasione di Furto o tentato Furto.
2. il Furto di Fissi ed infissi **esclusivamente posti a protezione e chiusura dei vani di transito, nonché di areazione e illuminazione dei locali.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:
- **con il limite delle somme assicurate alle Partite Furto e rapina indicate in Polizza per Fabbricato assicurato e per anno assicurativo;**
- **per i danni causati dai ladri al Fabbricato o per il Furto di Fissi e infissi con il limite del 50% della sommatoria complessiva delle somme assicurate alla sezione Furto e rapina indicate in Polizza per**

Fabbricato assicurato e per anno assicurativo;
- **con l'applicazione di una Franchigia di 500,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.**

Come opera la copertura

Nel caso di acquisto congiunto con la Sezione "Incendio e altri danni ai beni", in caso di Sinistro contestualmente indennizzabile a norma di entrambe le sezioni, è operante solo quanto previsto al presente punto C.

Art. 2.3 Spese supplementari

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alla presente Sezione che provoca l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, Generali Italia rimborsa le spese straordinarie documentate **purché necessarie per il proseguimento dell'attività.**

Come opera la copertura

L'indennizzo è pertanto limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di Sinistro.

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non indennizza le spese:
- **conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
- **determinate da difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano le forniture, stati di guerra;**
- **sostenute nel caso in cui l'attività assicurata viene a cessare definitivamente dopo il Sinistro.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate; e con limite delle sole spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

La garanzia opera con il limite del 10% del danno con il massimo di 30.000,00 euro per tutti i Fabbricati assicurati e per anno assicurativo.

Che cosa è assicurato? Garanzia opzionale di sezione

La garanzia opera se è indicato in Polizza:
- **la somma assicurata o il relativo premio;**
- **o la sua operatività.**

Valgono gli scoperti e le franchigie indicati in Polizza.

***Art. 2.4* Portavalori**

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati da illecita sottrazione dei Valori trasportati al di fuori dei locali assicurati e indicati in Polizza, da parte del Legale Rappresentante del Contraente o dell'Assicurato o dai suoi delegati, in conseguenza di:

a. furto in seguito a infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
b. furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto dei valori ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
c. furto avvenuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
d. rapina o estorsione

La garanzia è valida per il tragitto dalla sede del Contraente o dell'Assicurato al domicilio o residenza della persona incaricata del trasporto, o verso banche, fornitori, clienti, e viceversa, **entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:
- **con il limite massimo indicato in Polizza per Sinistro e fabbricato assicurato;**
- **con l'applicazione dello Scoperto e minimo Scoperto indicati in Polizza per ciascun Fabbricato assicurato colpito da Sinistro.**

Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Esclusioni

Alla partita Valori (ovunque riposti) sono esclusi quelli contenuti nelle cassette delle elemosine.
La garanzia non opera per:

- **Enti diversi dall'Ente Parrocchia;**
- **Fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione;**
- **Fabbricati ubicati fuori dal territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;**
- **Aeromobili e natanti;**
- **Veicoli a motore iscritti al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico;**
- **Beni contenuti in capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, e simili;**
- **Beni contenuti in baracche in legno o plastica;**
- **Fabbricati e/o Beni del Contenuto in godimento del Contraente o dell'Assicurato e rientranti in contratti di leasing immobiliare. Se i contratti prevedono l'assicurazione a debito residuo la presente esclusione vale solo per le quote di ammortamento residue dei beni assicurati.**

Sono esclusi i danni avvenuti in occasione di:

1. **atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, sequestro, confisca, requisizione, nazionalizzazione, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, distruzione o danni per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale;**
2. **esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a, reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro;**
3. **Terremoto, Alluvione, Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, valanga, slavina, smottamento, franamento, cedimento del terreno, bradisismo, eruzioni vulcaniche, e altri sconvolgimenti della natura;**

Le esclusioni di cui ai precedenti punto 1,2,3 non si applicano se l'Assicurato dimostra che il Sinistro non è in rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

4. **ai beni assicurati quando si trovano all'esterno dei locali del Fabbricato indicato in Polizza, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo Portavalori, se acquistata;**
5. **Indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali), salvo quanto indicato all'articolo Spese supplementari della presente Sezione;**
6. **di Furto di Opere d'arte, preziosi e collezioni, Valori, avvenuto nei locali rimasti incustoditi:**
   - **dalle ore 24 del 15° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni non sono riposti in cassaforte;**
   - **dalle ore 24 del 90° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni sono riposti in cassaforte;**
7. **a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;**
8. **causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;**
9. **Danni commessi o agevolati da Dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, membri del suo nucleo Familiare (se conviventi), nonché commessi o agevolati da Dolo o colpa grave di persone incaricate della sorveglianza e custodia dei locali contenenti le cose assicurate;**
10. **Smarrimenti e/o ammanchi di beni non imputabili a Furto, Rapina ed Estorsione;**
11. **Il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere.**

Ci sono limiti di copertura?

Se a seguito di Sinistro indennizzabile a norma delle garanzie della presente Sezione risultano applicabili più franchigie o più scoperti, oppure la combinazione di una franchigia e di uno scoperto, si applica solo il maggiore tra di essi.

TABELLE RIASSUNTIVE FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Garanzie base di sezione		
Furto rapina ed estorsione di:		
- Contenuto	Scoperto e minimo di scoperto indicati in Polizza	Nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza (compresi Opere d'arte, preziosi e collezioni con il massimo indennizzo di 5.000,00 euro per singolo oggetto)
- Opere d'arte, preziosi e collezioni	Scoperto e minimo di scoperto indicati in Polizza	Nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza in eccedenza a quanto liquidato per i medesimi oggetti assicurati nel Contenuto
- Valori (ovunque riposti)	Scoperto e minimo di scoperto indicati in Polizza	Nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza (*esclusi valori contenuti nelle cassette delle elemosine*)
Mezzi di protezione e chiusura non conformi o non operanti	Scoperto 20% del danno	-
Valori all'interno delle cassette delle elemosine	-	Nei limiti della specifica somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato. Con il limite indicato in Polizza per annualità assicurativa e per tutti i Fabbricati assicurati in Polizza
Beni in cassaforte	Per i soli Valori Scoperto 10% del danno con il minimo 300,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	Nei limiti delle somme assicurate alle partite indicate in Polizza
Guasti causati dai ladri – Danni a beni mobili	Franchigia 500,00 euro per Sinistro e Fabbricato assicurato	Nei limiti delle somme assicurate alle partite indicate in Polizza per anno assicurativo e Fabbricato assicurato
Guasti causati dai ladri – Danni al Fabbricato		Nel limite del 50% della Sommatoria complessiva delle somme assicurate indicate in Polizza
Furto di fissi ed infissi		

Spese supplementari		
• Interruzione e sospensione dell'attività	-	Nel limite del 10% del danno con il massimo 30.000,00 euro per annuo assicurativo e per tutti i Fabbricati assicurati in Polizza
Garanzia opzionale di sezione		
Portavalori	Scoperto e minimo Scoperto indicati in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato colpito dal Sinistro	Nei limiti della specifica somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Dove operano le Garanzie

Le garanzie della presente sezione valgono per i rischi ubicati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 5.1 Forma dell'assicurazione

La garanzia opera, per le diverse tipologie di beni a Primo Rischio Assoluto (P.R.A.), fino alla concorrenza delle rispettive somme assicurate alle partite indicate in Polizza e con l'applicazione dei limiti di indennizzo, franchigie o scoperti, previsti dalla presente Sezione o indicati in Polizza.

CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

IN SOLIDITÀ - RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Fabbricati assicurati

Che cosa è assicurato

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante al Contraente / Assicurato dalla proprietà dei Fabbricati indicati in polizza. La garanzia opera per:

a. fabbricati adibiti a usi religiosi o civili e riconducibili alle seguenti tipologie: cattedrali, basiliche, chiese parrocchiali, chiese rettorie o chiese annesse, campanili, canoniche, oratori, cappelle, scuole/asili, abitazioni, episcopi, cinema-teatri, colonie-case per ferie, Strutture sportive, sale polifunzionali. Sono compresi inoltre vani e altre pertinenze comunicanti e non con il Fabbricato, purché ad esse limitrofe e funzionali.
   Sono inclusi altari, pulpiti, cantorie, affreschi, statue ed opere d'arte aventi anche valore artistico e non, facenti parte integrante del fabbricato, ed elementi del fabbricato stesso collocati anche all'esterno dello stesso, compresi gli oggetti d'arte, quali ad esempio, capitelli, bassorilievi, monoliti e portali.
   Sono compresi fissi ed infissi, impianti elettrici, elettromeccanici, elettronici, camini, antenne radiotelevisive, parabole, pannelli solari, impianti idrici, igienico - sanitari, di riscaldamento, condizionamento, ed estinzione, impianti per il suono automatico, semi automatico o manuale delle campane, altre installazioni e impianti al servizio del fabbricato e dell'esercizio dell'attività, considerati immobili per natura e destinazione d'uso.

b. opere funzionali o a completamento dei fabbricati, quali, pensiline, tettoie, verande, tende frangisole, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli, scale, muraglioni di cinta, attrezzature per giochi, porticati, chiostri, parcheggi, strade interne, e altre aree di pertinenza del Fabbricato.

c. giardini, parchi, orti, alberi e piante di pertinenza del Fabbricato;

d. impianti e attrezzature sportive non rientranti nella definizione specifica della tipologia di Fabbricato "Struttura sportiva", realizzati in aree limitrofe e di pertinenza delle altre tipologie di fabbricati assicurati.

Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità

Le garanzie *In Solidità – Responsabilità civile Fabbricato* operano se il Fabbricato indicato in polizza è in buone condizioni di statica e manutenzione.

La garanzia è operante solo se i Fabbricati assicurati sono nella oggettiva disponibilità dell'Assicurato per le operazioni di manutenzione e se le Autorità competenti non hanno emanato, per i Fabbricati medesimi, specifica Ordinanza di Inagibilità. Se è stata emanata Ordinanza di Inagibilità per cause di forza maggiore, per operazioni di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, l'assicurazione degli stessi, non opera per il periodo di validità di tale Ordinanza.

Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione.

Art. 2.1 Rischi assicurati

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato o il Contraente di quanto questi è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o danneggiamenti di cose;

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi **derivanti dalla proprietà dei Fabbricati assicurati, con riferimento alle tipologie indicate in Polizza**.

La garanzia opera nei limiti del massimale per Sinistro, dei limiti indennizzo, e con l'applicazione delle Franchigie o Scoperti indicati in Polizza e nei successivi articoli della presente Sezione.
L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.
Sono comprese anche le azioni di regresso o di surroga intraprese dall'INAIL o dall'INPS originate da infortunio nei confronti di un soggetto terzo non dipendente dell'Assicurato.
Eventuali azioni di regresso o di surroga intraprese da Enti diversi non rientrano nella garanzia.

Art. 2.2 Ulteriori estensioni

Che cosa è assicurato
Per i rischi del presente articolo la garanzia opera nelle modalità e con le limitazioni indicate ai seguenti punti:

A. INQUINAMENTO ACCIDENTALE
Inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, derivanti da rottura accidentale di impianti, condutture, cisterne, a servizio del Fabbricato assicurato.
Ci sono limiti di copertura
La garanzia opera:
- **con il limite massimo di 25.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato e per anno assicurativo;**
- **con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di 2.500,00 euro per Sinistro.**

B. DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA
Danni a terzi causati da bagnamento per Acqua condotta, rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra elettrodomestici o altri macchinari e gli impianti tecnici a servizio del Fabbricato, intasamento di grondaie e pluviali, rigurgito di fognature, occlusione di tubazioni e condutture.
Ci sono limiti di copertura
La garanzia opera:
- **con il limite massimo di 50.000,00 euro per ciascun Fabbricato assicurato e per anno assicurativo;**
- **con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno e minimo Scoperto indicato in Polizza per Sinistro.**

C. INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ
Danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole, e di servizi, **purché conseguenti a danni a terzi risarcibili a termini della presente Sezione.**
Ci sono limiti di copertura
La garanzia opera:
- **con il limite del 20% del Massimale di Responsabilità Civile Fabbricato indicato in Polizza;**
- **con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno e minimo Scoperto di 1.000,00 euro per Sinistro.**

D. LAVORI DI MANUTENZIONE
Danni derivanti da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei Fabbricati indicati in Polizza, affidati a imprese terze.
Che obblighi ho
L'assicurazione vale per la responsabilità che fa capo all'Assicurato nella sua qualità di committente **ed opera se:**
- **l'Assicurato ha designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche od integrazioni;**
- **l'evento ha causato la morte o lesioni personali gravi o gravissime del danneggiato, così come definite dal Codice penale[10].**

Ci sono limiti di copertura
La garanzia opera sino alla concorrenza del massimale di Responsabilità Civile Fabbricato indicato in polizza.

Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione

La garanzia opera **se è indicato in Polizza**:
- **la somma assicurata o il relativo premio;**
- **o la sua operatività.**

Valgono gli scoperti e le franchigie indicati in Polizza.

Art. 2.3 Ricorso terzi

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne il Contraente o l'Assicurato, delle somme che egli è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per i danni materiali alle cose di terzi direttamente causati da Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, indennizzabili a termini della presente sezione di polizza. La garanzia opera anche se detti eventi sono avvenuti con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti **da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni**, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al paragrafo precedente.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- **fino alla concorrenza del massimale indicato in Polizza per Sinistro e fabbricato assicurato;**
- **in caso di danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, solo per i danni subiti nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro, sino alla concorrenza del 20% del massimale di "Ricorso terzi" indicato in Polizza.**
- **per i soli danni a Fabbricati e relativo Contenuto, concessi da terzi proprietari, in uso temporaneo all'Assicurato e non assicurati in Polizza, con il limite unico di 50.000,00 euro per polizza e anno assicurativo.**

Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia:

1. **il Parroco pro-tempore per conto del quale viene prestata la garanzia;**
2. **i genitori del Parroco pro-tempore;**
3. **qualsiasi altro parente o affine del Parroco pro-tempore con lui convivente;**
4. **le persone in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato/Contraente subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio;**
5. **i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione. I collaboratori volontari, così come i soggetti alla diretta dipendenza del parroco pro-tempore e/o degli altri sacerdoti coadiutori fissi e con regolari incarichi all'interno della Parrocchia, sono invece considerati terzi solo se il Sinistro ha causato:**
   - **morte;**
   - **lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice penale[11].**

Art. 3.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

1. **derivanti da Fabbricati:**
   a) **in precarie condizioni di statica e manutenzione;**
   b) **ubicati fuori dal territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;**
   c) **in cui si esercitano attività imprenditoriali, aziendali o di servizi con finalità di lucro;**
   d) **destinati a Residenze Sanitarie Assistite, Case di riposo, Cliniche, Ospedali;**
   e) **in corso di costruzione;**
2. **a Fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;**
3. **che derivano naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento delle proprie attività;**
4. **dai quali derivino risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio;**
5. **da furto;**
6. **da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;**
7. **a condutture e impianti sotterranei in genere;**

8. **derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;**
9. **derivanti da malattie professionali;**
10. **conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
11. **derivanti da:**
    - **estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di asbesto puro o di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;**
    - **uso di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;**
12. **derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);**
13. **conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e ad eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché ad incidenti dovuti a ordigni di guerra;**
14. **provocati da campi elettromagnetici;**
15. **dall'esercizio di tutte le attività istituzionali previste dell'Ente Parrocchia, sempreché i danni a terzi non siano in correlazione con altri eventi non specificatamente esclusi. In questo caso Generali Italia indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;**
16. **causati o dovuti a subappaltatori per lavori eseguiti per conto dell'Assicurato;**
17. **a seguito di eventi catastrofali: terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamento e bombe d'acqua ed eruzioni vulcaniche;**

Sono inoltre esclusi i danni:

18. **alle cose altrui:**
    - **che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;**
    - **derivanti da incendio, esplosione, scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;**

    salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva *Ricorso terzi*;
19. **alle cose:**
    - **sulle quali si eseguono i lavori;**
    - **che si trovano nell'ambito dell'esecuzione di lavori;**
20. **da proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;**
21. **derivanti da conduzione, possesso e custodia di Fabbricati e relativo Contenuto;**
22. **inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'articolo *Ulteriori estensioni, punto A.;***
23. **da attività e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo *Ulteriori estensioni, punto D*.;**
24. **da bagnamento di acqua e rigurgito fognature, salvo quanto previsto dall'articolo *Ulteriori estensioni, punto B.;***
25. **derivanti dalla proprietà di gonfiabili;**
26. **derivanti dalla proprietà di scivoli o altre strutture per giochi o attività sportive con altezza dal suolo superiore a 3 metri.**

<u>Esclusione Cyber Risk</u>
Sono inoltre esclusi:

- **perdite,**
- **responsabilità,**
- **danni materiali o non materiali di qualunque natura,**
- **danni da interruzione di esercizio,**
- **perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato informatico"** (->definizione) **od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico"** (->definizione) **stesso**

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
"Atto Cyber" (->definizione) e **"Incidente Cyber"** (->definizione), ivi inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:
- i danni materiali o corporali **involontariamente** causati a terzi;

- e, nell'ambito del sottolimite previsto nell'articolo *Ulteriori estensioni* lettera C della presente Sezione, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali**, derivanti da un **Atto o Incidente Cyber** (->definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

ATTENZIONE: la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 4.1 Pluralità di assicurati – massimo risarcimento

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.
Fermo quanto sopra, il massimale indicato in Polizza si intende stabilito per uno o più sinistri verificatisi nel corso di ciascuna annualità assicurativa e deve intendersi unico per tutti i fabbricati assicurati in Polizza.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/scoperto	Limite di indennizzo
Garanzie base di Sezione		
Rischi assicurati: Punti a.b.c.d.	-	Massimale Responsabilità civile Fabbricato indicato in polizza
Ulteriori estensioni A. Inquinamento accidentale	Scoperto 10% del danno col minimo di 2.500,00 euro per Sinistro	25.000,00 euro per sinistro e Fabbricato assicurato
B. Danni da spargimento acqua	Scoperto 10% del danno col minimo indicato in polizza per Sinistro	50.000,00 euro per sinistro e Fabbricato assicurato
C. Interruzione e sospensione di attività	Scoperto 10% del danno col minimo indicato in polizza per Sinistro	20% del Massimale Responsabilità civile Fabbricato indicato in polizza per Sinistro e Fabbricato assicurato
D. Lavori di manutenzione	-	Massimale Responsabilità civile Fabbricato indicato in polizza
Garanzie opzionali di Sezione		
Ricorso terzi – Danno generico	-	Massimale Responsabilità civile Fabbricato indicato in polizza
Ricorso terzi – Danni da Interruzioni e sospensioni di attività (*Danni subiti entro i 3 mesi successivi alla data del sinistro)*	-	20% del Massimale Responsabilità civile Fabbricato indicato in polizza

Dove vale la copertura?

Art. 5.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie della presente sezione valgono per i rischi ubicati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 6.1 Calcolo del premio

Il premio della presente garanzia per ciascuno dei fabbricati assicurati e indicati in Polizza viene determinato sulla base del valore di ricostruzione a nuovo di ciascuno di essi.
Tale valore è pari all'importo necessario per l'integrale costruzione a nuovo del Fabbricato assicurato secondo le tecniche ed i criteri previsti dalla buona regola dell'arte e delle norme di legge e regolamenti vigenti, **escludendo il valore dell'area**.
Il criterio di determinazione di tale valore varia a seconda della tipologia di Fabbricato assicurato, come segue:

PER IL FABBRICATO DELLA TIPOLOGIA "CHIESA"
Prodotto tra la superficie complessiva dei piani del Fabbricato e il valore specifico per metro quadrato (€/mq).

PER LE RESTANTI TIPOLOGIE DI FABBRICATO
Prodotto tra il volume esterno del Fabbricato e il valore specifico per metro cubo (€/mc).
Tale criterio si applica alla tipologia "Campanile" anche quando questo risulti integrato in un corpo unico di Fabbricato con la "Chiesa".

I valori per metro quadro (€/mq) e i valori per metro cubo (€/mc) sono convenzionalmente fissati dalle Parti.
Tali valori sono riportati per ciascun Fabbricato assicurato in Polizza e in ogni caso non possono essere inferiori ai seguenti valori minimi:
- **Per il Fabbricato di tipologia "Chiesa": 2.500 €/mq;**
- **Per le altre tipologie di Fabbricato: 350 €/mc;**

[10] Art. 583 del Codice penale.
[11] Art. 583 del Codice penale.

CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ATTIVITÀ

Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione

Art. 1.1 Rischi assicurati

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o il Contraente di quanto questi è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o danneggiamenti di cose;

in conseguenza di fatto verificatosi in relazione ai rischi **derivanti da:**

- **esercizio, gestione e svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente assicurato**;
- **conduzione, possesso e custodia di Fabbricati assicurati e non, utilizzati dall'Ente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali**.

La garanzia opera nei limiti del massimale, dei sotto limiti di risarcimento, e con l'applicazione delle franchigie o scoperti indicati in Polizza e nei successivi articoli della presente sezione.
Il massimale deve intendersi unico e in comune alla Sezione di "Responsabilità Civile Fabbricato", se acquistata e indicata in Polizza, per tutti i Fabbricati Assicurati.

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.
Sono comprese anche le azioni di regresso o di surroga intraprese dall'INAIL o dall'INPS originate da infortunio nei confronti di un soggetto terzo non dipendente dell'Assicurato.

Che cosa NON è assicurato

Eventuali azioni di regresso o di surroga intraprese da Enti diversi non rientrano nella garanzia.

Art. 1.2 Precisazione Rischi assicurati

Che cosa è assicurato

A maggior precisazione di quanto indicato all'articolo *Rischi assicurati* la garanzia opera per:

1. l'esercizio del culto e di qualsiasi manifestazione a carattere liturgico ovunque svolta;
2. l'esercizio degli Oratori e dei corsi di catechesi, gestiti anche presso sedi non Parrocchiali, inclusa la responsabilità civile derivante da incarichi inerenti all'attività dell'Oratorio e/o Parrocchiale, affidati dall'Assicurato/Contraente anche a minorenni, e al relativo svolgimento eseguito da questi in modo autonomo, singolarmente o in gruppo;
3. la sorveglianza e assistenza temporanea di minori per il periodo durante il quale i genitori o le persone incaricate dagli stessi partecipano alle attività descritte ai precedenti punti 1) e 2);
4. l'accompagnamento degli oratoriani da casa al centro Parrocchiale e viceversa;
   Che cosa NON è assicurato
   Sono esclusi i rischi rientranti nelle disposizioni di legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;
5. l'esercizio delle attività ricreative Parrocchiali, in sale riunioni, da gioco, bar, stand gastronomici, compresa la consumazione di generi alimentari preparati e/o forniti dall'Assicurato/Contraente, per i danni arrecati a terzi, compresi Collaboratori volontari, oratoriani, dipendenti, e frequentatori esterni;
6. l'organizzazione e gestione di GREST (Gruppi Estivi) /Circoli ricreativi, o di Colonie/Campi Scuola parrocchiali, **se tali attività sono comprese in Polizza;**
7. la proprietà e l'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, le operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso terzi;
   Che cosa NON è assicurato
   Sono esclusi i rischi rientranti nelle disposizioni di legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale.
8. l'organizzazione e la gestione dell'attività di campeggio fisso e/o mobile, compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione delle strutture e attrezzature proprie o di terzi, costituenti i campeggi medesimi;

9. i danni derivanti dall'esercizio di attività a scopi assistenziali, comprese quelle infermieristiche **purché eseguite da persona regolarmente abilitata ai sensi di legge**, svolte in Parrocchia o al domicilio degli assistiti;
10. i rischi relativi a organizzazione, gestione e svolgimento di pellegrinaggi, gite, soggiorni in genere.
    È compresa la pratica:
    a. escursionistica, senza scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salvo l'attraversamento degli stessi lungo vie tracciate durante le gite;
    b. di sport invernali che prevedano l'uso di slitte, bob, pattini da ghiaccio, sci da neve, snowboard**;**
    c. di altri sport **non estremi**;

    Che cosa NON è assicurato

    È esclusa la responsabilità civile professionale prevista dal D. Lgs. 62/2018.
11. le attività sportive svolte in ambito diocesano (anche di Diocesi diversa da quella di appartenenza), compresa l'organizzazione e/o la partecipazione a tornei o gare delle varie specialità;
12. l'utilizzo e/o la gestione, in ambito diocesano (anche di Diocesi diversa da quella di appartenenza), di spogliatoi, servizi, infrastrutture, attrezzature sportive e ricreative in genere;

    Che cosa NON è assicurato

    Sono escluse le di tribune non in muratura;
13. l'esercizio occasionale dell'attività scoutistica svolta dal gruppo parrocchiale **non aderente all'A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) o ad altre associazioni similari**, compresi i danni subiti dai partecipanti per fatto dei partecipanti stessi, anche se minorenni, compresa la responsabilità personale dei dirigenti e Collaboratori volontari nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'Assicurato/Contraente.
    L'assicurazione vale per lo svolgimento di tutte le attività previste dal programma del gruppo scout, compresa la partecipazione ai campeggi e alle escursioni, anche in montagna, compresa la pratica:
    a. escursionistica **senza scalata di rocce od accesso ai ghiacciai**, salvo l'attraversamento degli stessi lungo sentieri segnati sulle carte topografiche ed in loco;
    b. di sport invernali che prevedano l'uso di slitte, bob, pattini da ghiaccio, sci da neve, snowboard.
    c. di altri sport **non estremi**;

    Che cosa NON è assicurato

    Per la pratica di sport invernali previsti al punto b. sono esclusi il salto dal trampolino, lo sci d'alpinismo, lo sci fuoripista, e qualsiasi altra pratica sportiva estrema.
14. l'organizzazione la gestione e lo svolgimento di:
    a. lotterie, pesche di beneficenza, giochi, sagre e manifestazioni svolte nell'ambito della Parrocchia in occasione di celebrazioni, ricorrenze, e feste di particolare rilievo;
    b. sfilate con carri allegorici, compreso l'allestimento degli stessi;

    Che cosa NON è assicurato

    Per quanto al punto a. sono esclusi gli spettacoli pirotecnici.
15. la proprietà e l'uso di velocipedi e veicoli non a motore. Sono comprese biciclette elettriche o a pedalata assistita e altri ausili di micro-mobilità;
16. l'organizzazione di concerti, spettacoli, riunioni e conferenze, svolte in ambito diocesano (anche in Diocesi diversa da quella di appartenenza);
17. le attività svolte da incaricati dalla Parrocchia a scopo caritativo o benefico, comprese la raccolta di offerte in denaro, di carta, indumenti e altri oggetti di recupero;
18. la proprietà e uso di animali domestici. A tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato/Contraente limitatamente ai danni corporali;
19. la proprietà e/o l'uso dell'arredamento, delle attrezzature e dei macchinari, anche installati su veicoli a motore;

    Che cosa NON è assicurato

    Sono esclusi i rischi rientranti nelle disposizioni di legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;
20. la proprietà, l'uso e l'installazione di insegne, attrezzature e cartelloni pubblicitari stradali e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, se la manutenzione è affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato/Contraente nella sua qualità di committente di detti lavori.

    Che cosa NON è assicurato

    Non sono compresi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
21. la responsabilità civile conseguente all'inosservanza delle norme previste dal D.lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni per i danni causati a terzi, esclusi i prestatori di lavoro utilizzati dall'Assicurato/Contraente;
22. le eventuali azioni di regresso essere intraprese dall'impresa che assicura i veicoli di proprietà dell'Assicurato/Contraente, del Parroco pro tempore, dei sacerdoti coadiutori e/o residenti presso la Parrocchia, in base alle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale, per fatti commessi da minori dei quali l'Assicurato/Contraente deve rispondere;

23. danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione, scoppio di cose dell'Assicurato per le attività svolte fuori dall'ambito della Parrocchia;
    Ci sono limiti di copertura
    Per i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione, scoppio di cose dell'Assicurato per le attività svolte fuori dall'ambito della Parrocchia la garanzia opera:
    - **col limite di 250.000,00 euro per anno assicurativo;**
    - **con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro.**
24. danni da incendio, esplosione, scoppio a Fabbricati e relativo Contenuto temporaneamente concessi da terzi proprietari all'Assicurato per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, senza alcun vincolo di ubicazione **purché entro i confini dello Stato italiano, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**
    Ci sono limiti di copertura
    Per i danni a Fabbricati e relativo Contenuto, concessi da terzi proprietari in uso temporaneo all'Assicurato la garanzia opera con il limite unico di 50.000,00 euro per polizza e anno assicurativo.

Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione

Art. 1.3 Ulteriori estensioni

Per i rischi specifici del presente articolo la garanzia opera nelle modalità e con le limitazioni indicate ai seguenti punti:

Che cosa è assicurato

A. ESERCIZIO DI UFFICI PARROCCHIALI

La garanzia opera per la Responsabilità derivante dall'esercizio di uffici Parrocchiali, compresi i danni dovuti a errori, disguidi, ritardi o smarrimenti nella redazione, consegna e/o conservazione di atti e Documenti.
Generali Italia si obbliga anche a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), per danni conseguenti a perdite patrimoniali derivanti dall'esercizio di tali uffici.

Come opera la copertura

La garanzia opera se ricorrono entrambe le seguenti due condizioni:
- le richieste di risarcimento sono presentate per la prima volta all'Assicurato/Contraente nel corso del periodo di assicurazione;
- **tali richieste sono conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di effetto dell'assicurazione stessa**.

Ci sono limiti di copertura

Per perdite patrimoniali la garanzia opera con il limite di 10.000,00 euro per anno assicurativo. Tale limite deve intendersi massimo esborso annuo in comune anche con quanto previsto al successivo punto B.

B. ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Responsabilità civile dell'Assicurato – ai sensi del Decreto Legislativo n° 101/18 del 10 agosto 2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/679 - GDPR), e successive modifiche ed integrazioni – per perdite patrimoniali causate a terzi in seguito all'errato trattamento dei relativi dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione).

Che cosa NON è assicurato

I prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato non sono considerati terzi.
La garanzia non opera per errori, disguidi, ritardi o smarrimenti nella redazione, consegna e/o conservazione di atti e documenti di cui al punto A. del presente articolo.

Come opera la copertura

La garanzia opera se dette perdite patrimoniali sono causate in modo involontario, non illecito e non continuativo.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:
- **con il limite di 10.000,00 euro per anno assicurativo; tale limite deve intendersi massimo esborso annuo in comune anche con quanto previsto al precedente punto A.**
- **con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di 500,00 euro.**

C. INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

Danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole, e di servizi, **purché conseguenti a danni a terzi risarcibili a termini di polizza.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- **con il limite del 20% del Massimale Responsabilità civile Attività indicato in Polizza;**
- **con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di 1.000,00 euro.**

D. MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

Danni a mezzi di trasporto di terzi sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di 250,00 euro per ogni mezzo danneggiato.

E. COMMITTENZA MEZZI DI TRASPORTO

È compresa la responsabilità derivante al Contraente/Assicurato, in qualità di committente, ai sensi del Codice civile[12], per danni causati a terzi dai suoi prestatori di lavoro, compresi eventuali prestatori di lavoro in:

- regime di somministrazione (D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003) e successive modifiche;
- rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Legge n. 335 del 08/08/1995) e successive modifiche;

riguardo la guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri **fino a 3500 kg** e natanti.

Sono compresi anche i danni corporali causati alle persone trasportate, **se il trasporto è conforme alle norme di Legge.**

La garanzia è operante unicamente se, al momento del Sinistro, il mezzo di trasporto è guidato da una persona abilitata alla guida ai sensi di Legge.

Che cosa NON è assicurato

I mezzi non devono essere di proprietà o in usufrutto all'Assicurato, noleggiati o a lui intestati al P.R.A.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del mezzo che abbia causato il danno.

Inoltre, la garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di 250,00 euro per evento.

F. BENI DEGLI OSPITI IN COLONIE E CASE PER FERIE

Se è assicurata in Polizza una "Colonia" o "Casa per ferie", la presente garanzia si estende alla responsabilità civile dell'Assicurato per quanto è tenuto a rispondere verso gli ospiti di tali strutture, per sottrazione, distruzione o deterioramento, delle Cose portate dagli ospiti, **consegnate e non consegnate** alla struttura ricettiva assicurata[13], **anche se derivanti da furto o incendio.**

Come opera la copertura

Se Sinistro risulta indennizzabile anche a norma di garanzie delle Sezioni **Incendio e altri danni ai beni** o **Furto e rapina** e tali garanzie risultano acquistate e operanti in Polizza, quanto previsto dal presente punto F opera **in eccedenza alle Somme assicurate e limiti indennizzo di tali garanzie.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite di 35.000,00 euro per sinistro.

G. RESPONSABILITÀ PERSONALE DEL PARROCO, DEI SACERDOTI COADIUTORI E DEI COLLABORATORI VOLONTARI

La garanzia opera per:

1. la responsabilità civile personale derivante al Parroco pro-tempore, nonché ai Sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati, anche per lo svolgimento dell'attività di insegnamento presso scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, e nell'ambito della vita privata, da fatto proprio o delle persone delle quali debbano rispondere (familiari o domestici);
2. l'assicurazione copre altresì la responsabilità civile derivante ai familiari conviventi con il Parroco o con i Sacerdoti coadiutori fissi per fatti della vita privata;
3. la responsabilità civile personale derivante ai Sacerdoti coadiutori per lo svolgimento dell'attività da questi effettuata presso la Parrocchia;
4. la responsabilità civile personale derivante a Collaboratori volontari incaricati dal Parroco pro-tempore durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'assicurazione svolte per conto dell'Assicurato/Contraente.

H. RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

Generali Italia si obbliga a tenere indenni, per i danni involontariamente causati a terzi, **escluso l'Assicurato/Contraente**, nello svolgimento delle loro mansioni:

1. i prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato/Contraente, ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del D. Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche o integrazioni;
2. i prestatori di lavoro in regime di somministrazione regolarmente utilizzati ai sensi D. lgs. N. 276 del 10 settembre 2003, e successive modifiche o integrazioni;
3. i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge n° 335 dell'8 agosto 1995 e successive modifiche o integrazioni;
4. i prestatori di lavoro che risultino direttamente alle dipendenze del Parroco pro-tempore o degli altri sacerdoti coadiutori fissi e con regolari incarichi all'interno della Parrocchia;
5. gli stagisti e borsisti.

Agli effetti della presente garanzia i prestatori di lavoro sopra indicati sono considerati terzi, **se l'evento ha causato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice penale**[14].

Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione.

La garanzia opera **se è indicato in Polizza:**
- **la somma assicurata o il relativo premio;**
- **o la sua operatività.**

Valgono gli scoperti e le franchigie indicati in Polizza.

Art. 1.4 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Che cosa è assicurato

Generali Italia, **nel limite del massimale indicato in Polizza**, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, **purché in regola al momento del Sinistro con gli obblighi di Legge in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro**, di quanto questi è tenuto a pagare (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche, nonché del D. Lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e del D. Lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, causati ai prestatori di lavoro indicati al precedente punto 1), **per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali deriva un'invalidità permanente non inferiore al 6%.**

L'assicurazione vale anche per le azioni di regresso o surroga intraprese dell'INAIL e/o dall'INPS.

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro in regime di somministrazione
Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi è tenuto a pagare (per capitale, interessi e spese), **esclusivamente per quanto previsto al punto 1. del presente articolo**, nella sua qualità di utilizzatore, ai sensi del D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche, **di prestatori di lavoro in regime di somministrazione** che esercitano la propria attività presso l'Assicurato/Contraente stesso.
Se INAIL e/o INPS esercitano l'azione surrogatoria[15], i prestatori di lavoro in regime di somministrazione sono considerati terzi per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento della propria attività presso l'Assicurato/Contraente.

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro alle dirette dipendenze del Parroco.
La garanzia R.C.O. del presente articolo vale anche per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro, che risultino direttamente alle dipendenze del Parroco pro-tempore e/o degli altri sacerdoti coadiutori fissi e con regolari incarichi all'interno della Parrocchia.

ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL
L'assicurazione R.C.O. si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, **purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.**
Esempio: nel caso di errato inquadramento da parte del datore di lavoro delle mansioni del dipendente.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro del presente articolo non copre la responsabilità per i danni conseguenti alle malattie professionali.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia:

1. **il Parroco pro-tempore per conto del quale viene prestata la garanzia;**
2. **i genitori del Parroco pro-tempore;**
3. **qualsiasi altro parente o affine del Parroco pro-tempore con lui convivente;**
4. **le persone in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato/Contraente che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio;**
5. **i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione. I collaboratori volontari invece sono considerati terzi tra loro in caso di Sinistro indennizzabile a termini di polizza che causa:**
   - **morte;**
   - **lesioni personali gravi o gravissime[16].**

Art. 2.2 Esclusioni

Non è assicurabile l'attività di Enti diversi dall'Ente Parrocchia.
Sono esclusi i danni provocati o derivanti dall'esercizio di attività:

1. **parrocchiali fuori dal territorio dei paesi Europei;**
2. **imprenditoriali, aziendali o di servizi con finalità di lucro;**
3. **di Residenze Sanitarie Assistite, Case di riposo, Cliniche, Ospedali, anche se collegate all'Ente Parrocchia Contraente;**
4. **di scuole parrocchiali di ogni ordine e grado.**
5. **che risultano gestite da Enti dotati di autonoma soggettività giuridica rispetto all'Ente Parrocchia.**

Sono esclusi inoltre i danni provocati:

6. **da proprietà, conduzione, possesso, custodia di Fabbricati, sempreché i danni a terzi non siano in correlazione con altri eventi non specificatamente esclusi. In questo caso la Generali Italia indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;**
7. **che derivano naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento delle proprie attività;**
8. **dai quali derivino risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio;**
9. **da Furto;**
10. **da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;**
11. **derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;**
12. **derivanti da malattie professionali;**
13. **conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
14. **derivanti da:**
    - **estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;**
    - **uso di prodotti costituiti interamente o parzialmente da asbesto;**
15. **derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);**
16. **conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e ad eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché ad incidenti dovuti a ordigni di guerra;**
17. **provocati da campi elettromagnetici;**
18. **causati o dovuti a subappaltatori per lavori eseguiti per conto dell'Assicurato;**
19. **a seguito di eventi catastrofali: terremoti, inondazioni, alluvioni e allagamento e bomba d'acqua ed eruzioni vulcaniche;**
20. **derivanti da proprietà, possesso, uso di animali non domestici.**

Sono inoltre esclusi i danni:

21. **alle cose altrui che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto all'articolo *Ulteriori estensioni, punto F.* se è assicurata in Polizza una "Colonia" o "Casa per ferie";**

22. alle cose:
- **sulle quali si eseguono i lavori;**
- **che si trovano nell'ambito dell'esecuzione di lavori e che per volume o peso non possono essere rimosse;**

23. da proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
24. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non ha compiuto il 16° anno di età;
25. subiti da mezzi sotto carico e scarico, salvo quanto previsto dall'articolo U*lteriori estensioni punto B*.
26. subiti o provocati da prestatori di lavoro, anche in modo continuativo, o somministrato, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo *Responsabilità civile verso prestatori di lavoro* (R.C.O.), se acquistata, o da quanto previsto all'articolo *Ulteriori estensioni punti G. e H*.;
27. derivanti dall'utilizzo di gonfiabili;
28. derivanti dall'utilizzo di scivoli o altre strutture per giochi o attività sportive con altezza dal suolo superiore a 3 metri;
29. derivanti dalla pratica di qualsiasi sport estremo;
30. derivanti dalla pratica degli sport invernali: salto dal trampolino, sci d'alpinismo, sci fuoripista;
31. derivanti dalla pratica di calcio saponato e altri sport/giochi svolti su teli/superfici saponate;
32. derivanti da qualsiasi attività ricreativa che prevede l'utilizzo di fuochi a fiamma libera, l'uso di acceleranti di fiamma, l'uso di materiali infiammabili;
33. alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato, salvo quanto previsto all'articolo *Precisazione Rischi assicurati* punto 23 e 24.

Sono inoltre escluse perdite patrimoniali subite da terzi, anche se derivanti da eventi non esplicitamente esclusi, salvo quanto previsto all'*articolo Ulteriori estensioni, punti A e B*.

Esclusione Cyber Risk
Sono inoltre esclusi:
- **perdite,**
- **responsabilità,**
- **danni materiali o non materiali di qualunque natura,**
- **danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico"** (→definizione) **od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico"** (→definizione) **stesso**

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

"Atto Cyber" (→definizione) e **"Incidente Cyber"** (→definizione), ivi inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:
- i danni materiali o corporali **involontariamente** causati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimite previsto nell'articolo *Ulteriori estensioni lettera C*, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali**, derivanti da un **Atto o Incidente Cyber** (→definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

ATTENZIONE: la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Pluralità di assicurati – massimo risarcimento

Se la garanzia è prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Se un unico Sinistro **interessa contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O., il massimale indicato in Polizza rappresenta la massima esposizione da parte di Generali Italia.**

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
Garanzia base di Sezione		
Precisazione Rischi assicurati Dal punto 1 al 23	-	Massimale di Responsabilità Civile Attività indicato in Polizza
Ulteriori estensioni A. Esercizio di Uffici parrocchiali	-	10.000,00 euro per anno assicurativo
B. Errato trattamento dei dati personali	Scoperto 10% del danno con il minimo di 500,00 euro	
C. Interruzione e sospensione di attività	10% con il minimo indicato in polizza	20% del Massimale Responsabilità Civile Attività indicato in Polizza per anno assicurativo
D. Mezzi sotto carico e scarico	Franchigia 250,00 euro per singolo mezzo danneggiato	Massimale Responsabilità Civile Beni Attività indicato in Polizza
E. Committenza mezzi di trasporto	Franchigia 250,00 euro per Sinistro	Massimale Responsabilità Civile Attività indicato in Polizza
F. Beni degli ospiti in Colonie e casa per ferie	-	35.000,00 euro per sinistro
G. Responsabilità personale del Parroco, dei Sacerdoti coadiutori e dei Collaboratori volontari	-	Massimale Responsabilità Civile Attività indicato in Polizza
H. Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro	-	Massimale Responsabilità Civile Attività indicato in Polizza
Garanzie opzionali di Sezione		
R.C.O. – punto 1	-	Massimale indicato in Polizza
R.C.O. – punto 2	Lesioni personali da infortuni dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%	

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Dove operano le Garanzie

Le garanzie della presente sezione si intendono valide nel territorio di tutti i paesi Europei, ad eccezione della garanzia aggiuntiva di cui all'articolo *Responsabilità civile verso prestatori lavoro (R.C.O.),* che se acquistata, è valida per il mondo intero.

[12] Art. 2049 del Codice civile.
[13] Ai sensi degli Art. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice civile.
[14] Ai sensi dell'Art. 583 del Codice penale.
[15] Ai sensi dell'articolo 1916 del Codice civile.
[16] Così come definite dall'Art. 583 del Codice penale.

CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELLA PERSONA

SALUTE E BENESSERE - INFORTUNI

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto della Garanzia

Che cosa è assicurato

L'assicurazione è prestata per le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni **subiti dai soggetti appartenenti alle seguenti categorie di Assicurati indicate in Polizza:**

- Sacerdoti/Religiosi
- Collaboratori volontari
- Oratoriani
- Prestatori di lavoro dipendenti (se nominativamente indicati in Polizza)

dell'Ente Contraente Parrocchia, durante lo svolgimento delle attività istituzionali previste dall'Ente Contraente Parrocchia.

Sono compresi gli infortuni subiti dagli Assicurati durante:

- la permanenza nei locali della Parrocchia Contraente,
- i lavori attinenti la conduzione o la manutenzione ordinaria, dei locali della Parrocchia stessa,
- i rischi in itinere, cioè gli infortuni che gli Assicurati possono subire durante il normale percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione ai locali dell'Ente assicurato o presso il luogo dove l'Ente stesso svolge la propria attività e viceversa, **nel tempo strettamente necessario al raggiungimento di dette ubicazioni.**

L'assicurazione è prestata durante la partecipazione a tutte le attività e manifestazioni previste istituzionalmente dall'Ente Contraente.

Che cosa NON è assicurato

Per i rischi in itinere sono esclusi i trasporti organizzati e gestiti da altri Enti.

Per la sola Categoria di assicurati: "Sacerdoti / Religiosi", se assicurata e indicata in Polizza, e solo per le figure del Parroco pro-tempore e dei Sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati presso la Parrocchia, la garanzia opera anche per infortuni subiti nello svolgimento di ogni altra attività della vita privata e di relazione non rientrante nelle attività istituzionali della Parrocchia.

Come opera la copertura

Se il Parroco è amministratore pro-tempore di più Enti Parrocchia, assicurati per le stesse garanzie con il prodotto CattolicA&Enti Ecclesiastici (o sue successive future nuove edizioni e/o revisioni), in caso di Sinistro l'Assicurato è indennizzato solo ed esclusivamente in riferimento alla Polizza con i massimali più elevati al momento del Sinistro.

Per tutte le categorie di assicurati la garanzia opera anche per gli infortuni subiti nella organizzazione, gestione e fruizione di GREST (Gruppi Estivi)/Circoli ricreativi, o di Colonie/Campi Scuola, parrocchiali, **se tali attività sono comprese in Polizza.**

Le garanzie, prestate, meglio descritte nei successivi e corrispondenti articoli, possono essere:

- morte per infortunio;
- invalidità permanente per infortunio;
- diaria da immobilizzo;
- rimborso spese di cura per infortunio;
- diaria da ricovero per infortunio.
- diaria da convalescenza post ricovero per Infortunio (solo per il Parroco pro-tempore e per gli altri Sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati presso la Parrocchia).

L'assicurazione è prestata solo per le garanzie, sempre operanti o opzionali, per le quali risultano indicati in Polizza le somme assicurate o i massimali e i relativi premi e risulta, in Polizza, l'indicazione della loro operatività.

Art. 1.2 Criteri generali di indennizzabilità

Come opera la copertura

L'indennizzo corrisposto in caso di infortunio è determinato dagli esiti diretti, esclusivi e obiettivamente constatabili riconosciuti come conseguenza dell'infortunio e indipendenti da patologie preesistenti.

Se l'Assicurato presenta lesioni o menomazioni fisiche preesistenti al momento del verificarsi del Sinistro, l'assicurazione copre solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Per gli Assicurati con disabilità si fa comunque riferimento a quanto indicato al successivo articolo *Persone con disabilità*.

Art. 1.3 Persone con disabilità

Le garanzie sono estese:

- ai soggetti con invalidità sensoriale, intellettiva o relazionale;
- ai soggetti con invalidità motoria.

Come opera la copertura

A parziale modifica delle norme che regolano l'assicurazione, è abrogata la lettera a) dell'articolo *Criteri particolari di indennizzabilità* della presente Sezione.

Generali Italia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio tenendo presente che, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali da riconoscere in base al contratto, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente.

Se l'evento indennizzabile a termini di polizza comporta il ricovero in un Istituto di Cura e/o l'utilizzo delle prestazioni previste nella garanzia "Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio", anche se l'Assicurato è portatore di disabilità con invalidità preesistente del 100%, viene riconosciuto l'indennizzo senza alcuna esclusione o limitazione. Lo stesso principio viene applicato anche per il caso morte.

Per quanto concerne l'Invalidità Permanente da Infortunio, Generali Italia corrisponde l'indennizzo nelle seguenti modalità:

1. per gli Assicurati diversamente abili con invalidità sensoriale (es. i non vedenti), Generali Italia corrisponde l'Indennizzo **con esclusione degli organi già lesi o non funzionanti al momento della stipula dell'assicurazione**;
2. per gli Assicurati diversamente abili con invalidità motoria (es. i paraplegici e i tetraplegici), valgono i seguenti criteri:
   a. per gli Assicurati paraplegici che mantengono inalterate le funzionalità degli arti superiori e degli organi di senso, Generali Italia corrisponde l'Indennizzo in base alle percentuali previste contrattualmente;
   b. per gli Assicurati tetraplegici che mantengono una funzionalità parziale degli arti e degli organi di senso, Generali Italia corrisponde l'Indennizzo tenendo presente che, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, **le percentuali previste contrattualmente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente**.

La garanzia "Invalidità permanente da infortunio", è operate solo se, in caso di **Sinistro viene presentata la certificazione medica legale rilasciata dalla Commissione Sanitaria di competenza per l'accertamento degli stati di invalidità civile come prevista dalla normativa vigente redatta dalle strutture sanitarie (ASL o ULSS) con allegata tabella attestante tutte le invalidità preesistenti**.

Tutti gli indennizzi vengono determinati applicando la franchigia prevista in Polizza.

Art. 1.4 Rischi assicurati

Che cosa è assicurato

Sono compresi i rischi causati da:

a. asfissia di origine non morbosa;
b. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c. annegamento;
d. assideramento o congelamento;
e. colpi di sole o di calore;
f. patologie conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi.

Che cosa NON è assicurato

È esclusa la malaria;

g. infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato[17];
h. infortuni causati da tumulti popolari **se l'Assicurato non vi ha preso parte attiva**[18];
i. infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza;

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi gli infortuni causati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;

j. lesioni da sforzo;

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi infarti e ernie;

k. conseguenze di movimenti tellurici, **limitatamente alle sole garanzie Morte e Invalidità Permanente**, **se acquistate e indicate in Polizza**.

Ci sono limiti di copertura

Per Morte e Invalidità permanente conseguenti a movimenti tellurici la garanzia opera:

- **con il limite massimo di 75.000,00 euro per Sinistro per ognuna delle due garanzie;**
- **con l'applicazione sulla garanzia Invalidità permanente:**
  - **della Franchigia del 24% se è stata scelta e risulta indicata in Polizza una franchigia inferiore;**
  - **della Franchigia indicata in Polizza negli altri casi.**

ERNIE ADDOMINALI DA SFORZO

Sono comprese le ernie addominali da sforzo **limitatamente ai casi di Invalidità permanente**, se prevista dal contratto.

Ci sono limiti di copertura

Nei casi di ernia addominale da sforzo non operabile l'indennità non può superare il 10% della Somma assicurata alla garanzia "Invalidità permanente per infortunio".

ROTTURE SOTTOCUTANEE

L'assicurazione infortuni comprende inoltre gli esiti, **conseguenza diretta di traumi indennizzabili a termini di polizza**, di rottura sottocutanea totale, di;

- tendine di Achille;
- tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale);
- tendine dell'estensore del pollice;
- tendine del quadricipite femorale;
- cuffia dei rotatori.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera, se acquistata la garanzia "Invalidità permanente da infortunio":

- **con una indennità corrisposta dell'5% forfettario della Somma assicurata alla garanzia "Invalidità permanente da infortunio";**
- **senza applicazione della franchigia prevista in Polizza per la garanzia "Invalidità permanente per infortunio";**
- **con l'importo massimo di 15.000,00 euro per Sinistro e anno assicurativo.indipendementemente dal numero dei distretti colpiti**

Per queste lesioni non sono corrisposti altri indennizzi per le altre garanzie eventualmente previste in Polizza.
Nel corso del contratto, considerando anche eventuali contratti sostituiti, non viene indennizzato, per ogni distretto anatomico, più di un Sinistro relativo a ciascuna delle lesioni sopra indicate.

RISCHI SPORTIVI

(garanzia operante solo per il Parroco pro-tempore e per i Sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati se la tipologia di assicurati "Sacerdoti/Religiosi" dell'Ente Contraente risulta assicurata e indicata in Polizza)

La garanzia è estesa agli infortuni occorsi durante la pratica dei seguenti sport non professionalmente svolti:

a. Sport non agonistici

Attività sportive a carattere ricreativo che non prevedono un tesseramento alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva.

Sono compresi gli sport che comportano gli allenamenti e la partecipazione a gare competitive aziendali e interaziendali e gli eventi avvenuti durante la pratica di sport (**escluso il ciclismo**) che prevedono un preventivo tesseramento alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva, ma si sono verificati in ambito non agonistico (gare e allenamenti).

b. Sport agonistici a basso rischio

Partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti, anche con preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva dei seguenti sport: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela.

c. Alpinismo su roccia fino al 3° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche) **e scalata di ghiaccio fino al grado II - 3 della Scala Canadese.**

ESCLUSIONI RELATIVE AI RISCHI SPORTIVI ASSICURATI

Che cosa NON è assicurato

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

- **qualsiasi sport professionistico;**
- **pratica di sport pericolosi, come: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, sci d'alpinismo, inteso come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (compresi in copertura se effettuati ai margini delle piste da sci battute), guidoslitta, arrampicata libera (free climbing), free solo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, football americano, bmx, downhill, uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, rafting (salvo i casi in cui il rafting venga praticato insieme ad un istruttore);**
- **pratica dei cosiddetti sport "estremi" (come ad esempio: canyoning, bungee jumping, kite surf, spedizioni esplorative in genere, regate oceaniche, hydrospeed), body bulding/culturismo, intendendosi per tali la ginnastica che unita a coadiuvanti alimentari e farmacologici, potenzia le masse muscolari per conferire al fisico un aspetto vigoroso; non rientra pertanto in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e fisiche..**

L'esclusione è riferita anche altri sport non qui elencati, ma riconosciuti come parimenti pericolosi o estremi e cioè quelli che implicano elevati rischi di incolumità fisica a causa di forti velocità e/o elevate altezze e/o sforzi fisici intensi e/o ambienti estremi e/o comunque richiedono dispositivi di protezione.

Ci sono limiti di copertura

LIMITAZIONI RELATIVE AI RISCHI SPORTIVI ASSICURATI

Per gli infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport:

a. ciclismo e sport agonistici in genere partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque altro sport, diverso da quelli definiti a "basso rischio" indicati alla precedente lettera b, che prevedono un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva;
b. alpinismo su roccia e accesso ai ghiacciai oltre il 3° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche) e con esclusione comunque del free climbing;
c. speleologia non a carattere professionale purché effettuata in gruppo e con impiego di adeguata attrezzatura;
d. immersioni subacquee con uso di autorespiratore comprese le conseguenze derivanti dalla pressione dell'acqua e di embolie gassose, non effetuate durante lo svolgimento di attività professionale. La copertura opera se l'Assicurato è in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata oppure nell'ambito dello svolgimento di corsi di abilitazione con presenza di istruttore;

sono operative le limitazioni di seguito indicate:

- **l'indennizzo previsto dalle garanzie di polizza viene ridotto della metà,** e in ogni **caso la somma assicurata per le garanzie morte e invalidità permanente per infortunio, non può superare per ciascuna garanzia l'importo di 350.000, 00 euro, se la somma assicurata scelta eccede tale importo;**
- **per la garanzia Invalidità permanente per infortuni (IPI) non opera la tabella di indennizzo scelta in Polizza, se inferiore, ma:**
  - **sino all'importo di 200.000,00 euro l'indennizzo per Invalidità Permanente è riconosciuto solo se questa risulta di grado superiore al 5% della totale; se l'invalidità Permanente accertata supera il 5%, l'indennità è liquidata in relazione al grado di Invalidità accertato con deduzione della franchigia del 5%;**
  - **oltre a 200.000,00 euro l'indennizzo per Invalidità Permanente è riconosciuto solo se questa è di grado superiore al 15% della totale; se l'invalidità Permanente accertata supera il 15%, l'indennità è liquidata in relazione al grado di Invalidità accertato con deduzione della franchigia del 15%;**
- **per le seguenti prestazioni la garanzia Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio, se acquistata e operante, è prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata:**
  - **laserterapia;**
  - **magnetoterapia;**
  - **T.A.C.;**
  - **risonanza magnetica;**
  - **artroscopia;**
  - **tecarterapia.**

Inoltre, se in seguito ad infortunio con conseguente ricovero si rendono necessarie cure fisioterapiche, **la relativa garanzia è operante fino al massimo del 30% della somma assicurata e con un massimo di 2.500 euro per evento e per anno assicurativo.**

Infine, se l'infortunio non dà luogo a ricovero:

- la prestazione Rimborso Spese di Cura opera solo se l'infortunio è stato accertato da pronto soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da medico ortopedico specialista,
- è prevista l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 100 euro per sinistro,
- la garanzia per eventuali cure fisioterapiche eventualmente necessarie è operante per un **importo massimo del 30% della somma assicurata.e con il massimo di 2500 euro per evento e per anno assicurativo.**

Art. 1.5 Rischio volo

Che cosa è assicurato
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dall'Assicurato, come passeggero, durante i voli di linea regolari e i charter entrambi gestiti da società di Traffico Aereo Regolare (il cui elenco è pubblicato su "Flight Guide Worldwide" - OAG), **a condizione che non siano gestiti da società e/o aziende di lavoro aereo in occasioni di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri e/o da aeroclub**.
Sono considerati infortuni anche quelli occorsi per imprudenza o negligenza grave dell'Assicurato in qualità di passeggero.
Quando comincia la copertura e quando finisce
L'assicurazione è operante dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo fino al momento in cui ne scende.

Art. 1.6 Rischio guerra

Che cosa è assicurato
L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dall'Assicurato in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, **se ed in quanto l'Assicurato viene sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trovava all'estero**.
Si precisa che se il Sinistro non è relativo ad atti di guerra verrà comunque considerato in copertura anche se verificatosi in un paese considerato a rischio guerra.

Che cosa è assicurato? Garanzie base

a) MORTE PER INFORTUNIO
(Garanzia operante per le sole tipologie di Assicurati indicate in Polizza)

Art. 2.1 Morte per infortunio

Che cosa è assicurato
In caso di decesso dell'Assicurato per infortunio Generali Italia corrisponde la somma assicurata ai Beneficiari designati dal Contraente o, in mancanza di designazione, agli eredi in parti uguali.

Art. 2.2 Stato comatoso irreversibile

Che cosa è assicurato
In caso di stato comatoso **irreversibile** derivante da un infortunio indennizzabile a termini di Polizza, caratterizzato da profonda incoscienza, arresto definitivo di tutte le funzioni del cervello e del tronco encefalico, **mancanza di riflessi e respirazione non autonoma,** che si è protratto per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi **Generali Italia liquida il capitale garantito per il caso morte.**

Art. 2.3 Morte presunta

Che cosa è assicurato
Se la salma dell'Assicurato non viene ritrovata, Generali Italia **liquida il capitale garantito dopo sei mesi dalla pronuncia della sentenza di dichiarazione di morte presunta**[19]**. Se dopo il pagamento dell'Indennizzo risulta che l'Assicurato è vivo o che l'Infortunio non è indennizzabile Generali Italia ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata.**

Art. 2.4 Cumulo dell'idennizzo

Come opera la copertura
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio.
Tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per Invalidità permanente, e in conseguenza dell'infortunio, l'Assicurato muore, Generali Italia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo già pagato e la Somma Assicurata per il caso morte, se superiore. Generali Italia non chiede il rimborso in caso contrario.

Art. 2.5 Commorienza del coniuge

Che cosa è assicurato

Per i soli Assicurati:

- nelle tipologie: “Collaboratori volontari” e “Dipendenti”;
- e per i soli Diaconi Permanenti, se assicurati nella tipologia “Sacerdoti/Religiosi”;

se lo stesso infortunio causa il decesso di un Assicurato e quello del coniuge o convivente more uxorio, **a sua volta assicurato in Polizza in una delle sopra citate categorie**, il capitale corrisposto si intende erogato a favore di uno o più figli minori se fiscalmente a carico dell’Assicurato e/o del coniuge (o del convivente more uxorio) deceduti.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- **con l’indennizzo di un capitale maggiorato del 50%**
- **con il limite massimo maggiorato di 400.000,00 euro.**

Se la stessa maggiorazione è prevista da un contratto infortuni di Generali Italia in cui risulta Assicurato anche il coniuge (o il convivente more uxorio), il cumulo tra le maggiorazioni previste dai contratti non può comunque superare l’importo di 400.000,00 euro.

b) INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

(Garanzia operante per le sole tipologie di Assicurati indicate in Polizza)

Art. 2.6 Invalidità permanente da infortunio

Che cosa è assicurato

Generali Italia corrisponde un indennizzo in caso di infortunio che determina un’invalidità permanente totale o parziale.

Art. 2.7 Tabella di accertamento dell’Invalidità permanente

Come opera la copertura

L’indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente, **al netto dell’eventuale franchigia operante in Polizza**, con questi criteri:

a. **se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente totale**, Generali Italia corrisponde l’intera somma assicurata più le eventuali maggiorazioni contrattualmente previste;
b. **se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente parziale**, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente, che deve essere accertata con riferimento alla "Tabella di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente - Tabella INAIL", convenzionalmente chiamata Tabella INAIL di seguito riportata.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE - TABELLA INAIL

(Allegato 1 al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 escluse successive modifiche ed integrazioni)

Perdita totale anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
Sordità completa di un orecchio	15%	
Sordità completa bilaterale	60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40%	

Altre menomazioni della facoltà visiva:			
Visus perduto	**Visus residuo**	**Percentuale per occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)**	**Percentuale per occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)**
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%

5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0/10	35%	65%

TABELLA INAIL: NOTE

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva come risulta dopo la correzione ottica, se la correzione stessa è tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di Invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16%.
5. In caso di afachia monolaterale:

visus corretto	valutazione	visus corretto	valutazione
10/10, 9/10, 8/10	15%	5/10	24%
7/10	18%	4/10	28%
6/10	21%	Inferiore a 3/10	35%

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e quindi tollerata, si applica la percentuale riportata nella tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo (cioè la capacità del cristallino di modificare il potere di rifrazione nella visione da vicino e da lontano).

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	**Destro**	**Sinistro**
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Perdita di un testicolo	0%	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
per disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%

Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio	12%	
Perdita totale dell'anulare	8%	
Perdita totale del mignolo	12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio	5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle due ultime falangi del medio	8%	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	6%	
Perdita delle due ultime falangi del mignolo	8%	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75°:		
a. in semipronazione	30%	25%
b. in pronazione	35%	30%
c. in supinazione	45%	40%
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a. in semipronazione	40%	35%
b. in pronazione	45%	40%
c. in supinazione	55%	50%
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a. in semipronazione	22%	18%
b. in pronazione	25%	22%
c. in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femoral o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto é valutato il	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si applicano all'arto sinistro e viceversa.

Art. 2.8 Danno estetico

Che cosa è assicurato

Generali Italia provvede al rimborso delle spese sostenute, per interventi chirurgici resisi necessari **per la riparazione di lesioni di natura estetica determinate da infortunio indennizzabile a termini di Polizza.**
La garanzia opera anche per l'intervento chirurgico dovuto ad infortunio che **determina sfregi al viso o deformazioni permanenti del viso.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- **fino alla concorrenza di 2.000,00 euro;**
- **fino alla concorrenza di 5.000,00 euro per** l'intervento chirurgico dovuto ad infortunio che determini **sfregi al viso o deformazioni permanenti del viso.**

Art. 2.9 Criteri specifici di indennizzabilità

Come opera la copertura

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 2.10 Criteri particolari di indennizzabilità

Come opera la copertura

COME SI CALCOLA L'INDENNIZZO: CASI NON PREVISTI DALLA TABELLA

Se l'infortunio ha come conseguenza una Invalidità permanente parziale non prevista nella tabella prescelta di valutazione del grado percentuale di Invalidità permanente, si fa riferimento a questi criteri:

a. **se la lesione comporta una minorazione,** anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
b. **se l'infortunio determina menomazioni** di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non può superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
c. **nei casi di invalidità permanente non specificati** nella tabella e ai criteri sopra elencati, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
d. **per la valutazione delle menomazioni visive e uditive,** il grado di invalidità viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi

Art. 2.11 Massimo Indennizzo per lesioni plurime

Come opera la copertura

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità:

- pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione,
- fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Art. 2.12 Franchigia sull'Invalidità permanente da Infortunio

Ci sono limiti di copertura

Alle prestazioni previste per l'invalidità permanente per infortunio si applicano le seguenti franchigie:
Per la tipologia di Assicurati "Sacerdoti / religiosi":

- **l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente definitiva è di grado superiore al 3% della totale;**
- **se l'Invalidità permanente definitiva supera il 3% della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.**

Per le restanti tipologie di Assicurati indicate in Polizza:

- **l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità permanente definitiva è di grado superiore alla percentuale indicata in Polizza della totale;**
- **se l'invalidità permanente definitiva supera la percentuale indicata in Polizza della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.**

In caso di invalidità permanente definitiva di grado pari o superiore al 50% della totale, non si applicano le suddette franchigie e l'indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata.

Per tutte le tipologie di Assicurati indicate in Polizza che superano gli 80 anni d'età, le prestazioni previste per

l'invalidità permanente per infortunio, sono soggette all'applicazione della seguente franchigia:
- **l'Indennizzo è riconosciuto solo** se l'invalidità permanente definitiva è di grado superiore al 10% della totale;
- se l'invalidità permanente definitiva supera il 10% della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la **parte eccedente.**

Quanto previsto dall'articolo Pronta liquidazione può essere utilizzato in alternativa all'indennizzo calcolato secondo quanto indicato nel presente articolo.

Art. 2.13 Cumulo dell'indennità

Come opera la copertura

Se dopo il pagamento dell'Indennizzo per Invalidità permanente e **in conseguenza dell'infortunio l'Assicurato muore, Generali Italia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso di morte, se è superiore, Generali Italia non richiede il rimborso nel caso contrario.**

Art. 2.14 Decesso indipendente da Infortunio

Come opera la copertura

Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni **subite prima** del pagamento dell'Indennizzo per Invalidità permanente, già concordato o determinato, Generali Italia corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima del decesso.
Se l'indennizzo al momento del decesso dell'Assicurato non era ancora stato concordato, gli eredi / aventi causa possono dimostrare il diritto all'indennizzo consegnando la documentazione idonea.

Art. 2.15 Pronta liquidazione

Che cosa è assicurato

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato può richiedere in luogo dell'accertamento del postumo indennizzabile secondo i normali criteri di liquidazione previsti **all'articolo *Invalidità Permanente da infortunio*** un sistema rapido di Indennizzo denominato "Pronta Liquidazione".
La "**Pronta Liquidazione**", consiste nella determinazione dell'Indennizzo, per i casi e nella misura indicata nella tabella di seguito riportata, senza attendere l'intervenuta stabilizzazione dei postumi e l'accertamento medico legale.
La franchigia applicata sull'invalidità permanente da infortunio non viene applicata.
Qualora l'Infortunio riguardi più distretti indicati nella tabella seguente, l'Indennizzo forfettario è erogato tenendo conto di quello che prevede maggiore indennizzo.

Esempio di calcolo pronta liquidazione: la somma assicurata viene divisa per mille e moltiplicata per gli importi indicati nella seconda colonna della tabella in seguito allegata.
Ad esempio: per frattura delle ossa nasali senza stenosi per una somma assicurata di 100.000 euro, verrà corrisposto con la pronta liquidazione:
- l'importo di € 450 (100.000 / 1.000 * 4,50), se si è acquistata la tabella ANIA e,
- l'importo di € 500 (100.000 / 1.000 * 5,00), se si è acquistata la tabella INAIL.

TABELLA "PRONTA LIQUIDAZIONE"

Lesione	*Indennizzo per ogni 1.000,00 € di somma assicurata*		Esempi di indennizzi per alcuni importi di somma assicurata					
			Somma assicurata € 100.000,00		**Somma assicurata € 200.000,00**		**Somma assicurata € 300.000,00**	
	Importo corrisposto in €							
	Inail	***Ania(*)***	Inail	Ania(*)	Inail	Ania(*)	Inail	Ania(*)
Capo:								
Frattura delle ossa nasali senza stenosi	***5,00***	***4,50***	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
Arto superiore: **Frattura** diafisaria di: - omero - radio e ulna - biossea di avambraccio	***28,00***	***18,00***	2.800,00	1.800,00	5.600,00	3.600,00	8.400,00	5.400,00
Frattura a legno verde	***5,00***	***4,50***	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00

Lesione	*Indennizzo per ogni 1.000,00 € di somma assicurata*		Esempi di indennizzi per alcuni importi di somma assicurata					
			Somma assicurata € 100.000,00		**Somma assicurata € 200.000,00**		**Somma assicurata € 300.000,00**	
			Importo corrisposto in €					
	Inail	***Ania(*)***	Inail	Ania(*)	Inail	Ania(*)	Inail	Ania(*)
Mano: Perdita anatomica: del medio	***78,00***	***41,00***	7.800,00	4.100,00	15.600,00	8.200,00	23.400,00	12.300,00
dell'anulare	***40,00***		4.000,00		8.000,00		12.000,00	
del mignolo	***75,00***		7.500,00		15.000,00		22.500,00	
falange ungueale dell'indice	***37,00***	***17,00***	3.700,00	1.700,00	7.400,00	3.400,00	11.100,00	5.100,00
falange ungueale del medio	***18,00***	***4,50***	1.800,00	450,00	3.600,00	900,00	5.400,00	1.350,00
falange ungueale dell'anulare	***5,00***	***4,50***	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
falange ungueale del mignolo	***18,00***	***9,00***	1.800,00	900,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	2.700,00
ultime due falangi dell'indice	***70,00***	***55,00***	7.000,00	5.500,00	14.000,00	11.000,00	21.000,00	16.500,00
ultime due falangi del medio	***45,00***	***17,00***	4.500,00	1.700,00	9.000,00	3.400,00	13.500,00	5.100,00
ultime due falangi dell'anulare	***28,00***	***18,00***	2.800,00	1.800,00	5.600,00	3.600,00	8.400,00	5.400,00
ultime due falangi del mignolo	***40,00***		4.000,00		8.000,00		12.000,00	
Frattura:								
Del primo osso metacarpale	***5,00***	***4,50***	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
di ogni altro metacarpo	***5,00***	***4,50***	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
di una falange del pollice	***18,00***	***9,00***	1.800,00	900,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	2.700,00
di una falange di ogni altro dito	***5,00***	***4,50***	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
Arto Inferiore:								
Frattura:								
branca ileo-pubica o ischio-pubica di bacino	***9,00***	***4,50***	900,00	450,00	1.800,00	900,00	2.700,00	1.350,00
diafisari isolata di tibia	***9,00***		900,00		1.800,00		2.700,00	
diafisaria isolata di perone	***5,00***	***4,50***	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
diafisaria biossea di gamba	***28,00***	***18,00***	2.800,00	1.800,00	5.600,00	3.600,00	8.400,00	5.400,00
Frattura a legno verde	***5,00***	***4,50***	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
Piede: Perdita anatomica:								
dell'alluce	***37,00***	***17,00***	3.700,00	1.700,00	7.400,00	3.400,00	11.100,00	5.100,00
di ogni altro dito del piede	***5,00***	***4,50***	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
Frattura:								
Del I o del V metatarso	***9,00***	***4,50***	900,00	450,00	1.800,00	900,00	2.700,00	1.350,00
Del II o III o IV metatarso	***5,00***	***4,50***	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
di una falange del primo dito	***5,00***	***4,50***	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
di una falange di ogni altro dito	***5,00***	***4,50***	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
Torace-Frattura:								
della scapola	***5,00***	***4,50***	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00
di clavicola	***18,00***	***4,50***	1.800,00	450,00	3.600,00	900,00	5.400,00	1.350,00
dello sterno	***9,00***	***4,50***	900,00	450,00	1.800,00	900,00	2.700,00	1.350,00
di una sola costola	***5,00***	***4,50***	500,00	450,00	1.000,00	900,00	1.500,00	1.350,00

Per frattura si intende quanto indicato nelle definizioni alla voce "frattura scheletrica".

c) DIARIA DA RICOVERO

(Garanzia operante solo se acquistata e indicata in Polizza, per le tipologie di Assicurati indicate in Polizza)

Art. 2.16 Diaria da ricovero per Infortunio

Che cosa è assicurato

In caso di ricovero per Infortunio dell'Assicurato in istituto di cura, **per almeno 3 giorni consecutivi**, Generali Italia corrisponde l'indennità giornaliera indicata in Polizza per ciascun giorno di degenza.

Il giorno di ingresso e di dimissione vengono conteggiati come un unico giorno. Nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici.

Ci sono limiti di copertura

La durata massima dei giorni indennizzabili è di novanta giorni per evento e di centottanta giorni per anno assicurativo.

GRANDI INTERVENTI

In caso di degenza conseguente a un Infortunio che comporta:

- intervento per asportazione di organi;
- trapianto;
- artro-protesi delle grandi articolazioni;

la diaria raddoppia.

Generali Italia provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro quarantacinque giorni dalla dimissione dal ricovero su presentazione del documento che attesta l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con la franchigia indicata in Polizza, intendendosi per tale il numero di giorni consecutivi dall'inizio della degenza per i quali non viene riconosciuta la diaria.

DAY HOSPITAL

La garanzia opera anche in caso di Day hospital, **se il Day hospital è avvenuto senza interruzione, fatta eccezione per le festività, e non per finalità diagnostica.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- con una indennità pari al 150% di quella prevista in Polizza per Diaria da ricovero per Infortunio;
- con l'applicazione della franchigia indicata in polizza.

d) RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFORTUNIO

(Garanzia operante solo se acquistata e indicata in Polizza, per le tipologie di Assicurati indicate in Polizza)

Art. 2.17 Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di Infortunio

Che cosa è assicurato

In caso di Infortunio indennizzabile ai termini di polizza, Generali Italia rimborsa, **fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza** e per la parte di spese **che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale,** le seguenti spese **effettivamente sostenute nei 360 giorni dalla data in cui è accaduto il Sinistro** elencate ai seguenti punti A-B-C-D.

A) Se c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale:

Che cosa è assicurato

- accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) **effettuati nei quarantacinque giorni precedenti al ricovero, al day hospital o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale;**
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;
- esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali **(escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati nei novanta giorni successivi alla cessazione del ricovero, o del day hospital, o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale;**
- tickets relativi alle prestazioni che precedono.

Ci sono limiti di copertura

Se l'Assicurato non ha sostenuto alcuna spesa per i ricoveri ospedalieri, ad esclusione dei tickets, **Generali Italia corrisponde una diaria sostitutiva di:**

- **50,00 euro al giorno**
- **con un massimo di 30 giorni per anno assicurativo.**

B) Se non c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale:

Che cosa è assicurato

Gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi (con esclusione della massoterapia) **effettuati nei giorni successivi all'infortunio.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- **con il limite del 50% della Somma Assicurata indicata in Polizza per il Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio;**
- **con applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 150,00 euro.**

C) Trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali

Che cosa è assicurato

Trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali a seguito di infortunio che abbia comportato o meno ricovero a

norma dei precedenti punti A-B, **e a seguito di ricorso a Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da ente ospedaliero riconosciuto dal S.S.N..**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- **con il limite del 30% della somma assicurata indicata in Polizza per il Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio;**
- **con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 150,00 euro.**

D) Cure e protesi dentarie da infortunio

Che cosa è assicurato

Cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche, protesi dentarie conseguenti ad Infortunio indennizzabile ai termini di polizza.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le rotture o i danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- **con il limite del 30% della somma assicurata indicata in Polizza per il Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di Infortunio con il massimo di 1.500,00 euro;**
- **con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 150,00 euro.**

MODALITÀ DI RIMBORSO

Come opera la copertura

Generali Italia provvede al rimborso una volta accertata la guarigione clinica sulla base della documentazione presentata (fattura o ricevuta del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili).

I documenti originali sono riconsegnati con **l'apposizione della data di liquidazione e del suo importo.**

Se l'Assicurato ha consegnato a terzi documenti come notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, Generali Italia rimborsa quanto dovuto, secondo il presente contratto, **dietro dimostrazione delle spese sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.**

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, applicando il tasso ufficiale di cambio della Banca Centrale Europea rilevato nel giorno dell'ultimo pagamento sostenuto.

Che obblighi ho

La domanda di rimborso deve essere presentata **entro 30 giorni dal termine della cura medico/degenza.**

Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

(Garanzie valide, se acquistate e indicate in Polizza)

Art. 2.18 Tabella ANIA di accertamento dell'Invalidità permanente

Come opera la copertura

L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente, **al netto dell'eventuale franchigia operante in Polizza**, con questi criteri:

a. **se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale**, Generali Italia corrisponde l'intera somma assicurata più le eventuali maggiorazioni contrattualmente previste;
b. **se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente parziale**, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente, accertato con riferimento alla "Tabella di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente - Tabella ANIA", convenzionalmente chiamata Tabella ANIA di seguito riportata.

- TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE - TABELLA ANIA

Perdita totale anatomica o funzionale	**Percentuali di valutazione per l'accertamento dell''Invalidità permanente per infortunio**
• arto superiore	70%
• mano o avambraccio	60%

• pollice	18%
• indice	14%
• medio	8%
• anulare	8%
• mignolo	12%
• falange del pollice	9%
• falange di altro dito della mano	1/3 del dito
• occhio	25%
• ambedue gli occhi	100%
• perdita anatomica di un rene	15%
• perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
• sordità completa di un orecchio	10%
• sordità completa di ambedue le orecchie	40%
• perdita totale della voce	30%
• stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
• stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
• esiti di frattura scomposta di una costa	1%
Esiti di una frattura amielica somatica con deformazione a cuneo	**Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'invalidità permanente per infortunio**
• una vertebra cervicale	12%
• una vertebra dorsale	5%
• dodicesima dorsale	10%
• una vertebra lombare	10%
• esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
• esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%
Anchilosi	**Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'invalidità permanente per infortunio**
• scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
• gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%
• polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
• anca in posizione favorevole	35%
• ginocchio in estensione	25%
• tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astralgica	15%
Paralisi completa	**Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'invalidità permanente per infortunio**
• del nervo radiale	35%
• del nervo ulnare	20%
• dello sciatico popliteo esterno	15%

Amputazione o perdita funzionale di un arto inferiore	**Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'invalidità permanente per infortunio**
• sopra la metà della coscia	70%
• sotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio	60%
• sotto del ginocchio, ma sopra il terzo medio di gamba	50%
Amputazione o perdita funzionale di	**Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'invalidità permanente per infortunio**
• un piede	40%
• ambedue i piedi	100%
• un alluce	5%
• un altro dito del piede	1%
• una falange dell'alluce	2,5%
• ernie addominali da sforzo non operabile max	10%

COME SI CALCOLA L'INDENNIZZO: CASI NON PREVISTI DALLA TABELLA
Se l'infortunio ha come conseguenza una Invalidità permanente parziale non prevista nella tabella di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente, si fa riferimento ai criteri previsti dall'articolo *Criteri particolari di indennizzabilità.*

Art. 2.19 Franchigia opzionale riassorbibile sull'Invalidità permanente

Che cosa è assicurato
L'indennizzo per Invalidità permanente per infortunio (IPI), determinata con le modalità indicate in Polizza, sarà calcolato applicando la seguente tabella:

TABELLA DI INDENNIZZO – FRANCHIGIA RIASSORBIBILE

INVALIDITÀ ACCERTATA	SOMMA ASSICURATA		
	fino a € 250.000,00	oltre € 250.000,00 e fino a € 500.000,00	oltre € 500.000,00
	Percentuale da liquidare		
1%	0%	0%	0%
2%	0%	0%	0%
3%	0%	0%	0%
4%	1%	0%	0%
5%	2%	0%	0%
6%	3%	1%	0%
7%	4%	2%	0%
8%	5%	3%	0%
9%	6%	4%	0%
10%	8%	5%	0%
11%	10%	6%	1%
12%	12%	7%	2%
13%	13%	8%	3%

INVALIDITÀ ACCERTATA	SOMMA ASSICURATA		
	fino a € 250.000,00	oltre € 250.000,00 e fino a € 500.000,00	oltre € 500.000,00
	Percentuale da liquidare		
51%	102%	51%	51%
52%	105%	52%	52%
53%	108%	53%	53%
54%	111%	54%	54%
55%	114%	55%	55%
56%	117%	56%	56%
57%	120%	57%	57%
58%	123%	58%	58%
59%	126%	59%	59%
60%	129%	60%	60%
61%	132%	61%	61%
62%	135%	62%	62%
63%	138%	63%	63%

14%	14%	9%	4%
15%	16%	10%	5%
16%	17%	11%	6%
17%	18%	12%	7%
18%	19%	13%	8%
19%	20%	14%	9%
20%	21%	15%	10%
21%	23%	16%	11%
22%	25%	17%	12%
23%	27%	18%	13%
24%	29%	19%	14%
25%	31%	25%	25%
26%	33%	26%	26%
27%	35%	27%	27%
28%	37%	28%	28%
29%	39%	29%	29%
30%	41%	30%	30%
31%	43%	31%	31%
32%	45%	32%	32%
33%	47%	33%	33%
34%	51%	34%	34%
35%	54%	35%	35%
36%	57%	36%	36%
37%	60%	37%	37%
38%	63%	38%	38%
39%	66%	39%	39%
40%	69%	40%	40%
41%	72%	41%	41%
42%	75%	42%	42%
43%	78%	43%	43%
44%	81%	44%	44%
45%	84%	45%	45%
46%	87%	46%	46%
47%	90%	47%	47%
48%	93%	48%	48%
49%	96%	49%	49%
50%	100%	50%	50%

64%	141%	64%	64%
65%	144%	65%	65%
66%	147%	66%	66%
67%	150%	67%	67%
68%	154%	68%	68%
69%	157%	69%	69%
70%	161%	70%	70%
71%	164%	71%	71%
72%	167%	72%	72%
73%	171%	73%	73%
74%	174%	74%	74%
75%	178%	75%	75%
76%	183%	76%	76%
77%	188%	77%	77%
78%	193%	78%	78%
79%	198%	79%	79%
80%	203%	80%	80%
81%	209%	81%	81%
82%	215%	82%	82%
83%	222%	83%	83%
84%	227%	84%	84%
85%	230%	85%	85%
86%	230%	86%	86%
87%	230%	87%	87%
88%	230%	88%	88%
89%	230%	89%	89%
90%	230%	90%	90%
91%	230%	91%	91%
92%	230%	92%	92%
93%	230%	93%	93%
94%	230%	94%	94%
95%	230%	95%	95%
96%	230%	96%	96%
97%	230%	97%	97%
98%	230%	98%	98%
99%	230%	99%	99%
100%	230%	100%	100%

Ci sono limiti di copertura

Se al momento del Sinistro l'Assicurato ha un'età superiore a 80, in luogo alla tabella sopra riportata si fa riferimento alla franchigia indicata all'**articolo *Franchigia sull'Invalidità Permanente da Infortunio***.

Quanto previsto dall'articolo ***Pronta liquidazione*** può essere utilizzato in alternativa all'indennizzo calcolato secondo quanto indicato nella tabella precedente.

Art. 2.20 Diaria da immobilizzo

Che cosa è assicurato

In caso di evento traumatico che causa:

- fratture ossee,
- lesioni capsulari,
- rotture legamentose e distorsioni (quest'ultime solo se accertate da ente ospedaliero riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale o tramite Pronto Soccorso),

se l'infortunio comporta l'immobilizzazione, di una o più articolazioni, a titolo curativo, Generali Italia corrisponde all'Assicurato un'indennità giornaliera indicata in Polizza fino alla rimozione del presidio.

Ci sono limiti di copertura

L'indennità giornaliera è riconosciuta, **per un periodo massimo di cinquanta giorni per evento e per anno assicurativo**.

Per le seguenti fratture, purché radiologicamente accertate e indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, viene corrisposto un indennizzo forfettario considerando:

- quaranta giorni per la frattura del bacino;
- quaranta giorni per la frattura del femore;
- quaranta giorni per la frattura della colonna vertebrale;
- quindici giorni per la frattura completa di una o più costole;
- cinque giorni per la frattura nasali;
- trentacinque giorni per applicazione di mezzi di osteosintesi interni o esterni (ad esempio fissatore esterno assiale, placche, viti).

Se l'infortunio comporta sia il ricovero che l'applicazione di un presidio di immobilizzo, la diaria viene riconosciuta a partire dal giorno di dimissione.

Che cosa NON è assicurato

Non sono considerati mezzi di immobilizzazione i collari a strappo, come i collari di Shantz, di Camp e similari.

Che obblighi ho

Per i mezzi di contenzione immobilizzanti inamovibili, l'Assicurato è tenuto a presentare a Generali Italia il certificato dell'Istituto di cura o del personale medico specializzato che ha provveduto all'applicazione del presidio (indicante anche i giorni di effettiva immobilizzazione).

Ci sono limiti di copertura

Se l'immobilizzo non deriva da una frattura ossea e prevede l'applicazione di un mezzo di contenzione immobilizzante, l'indennizzo viene riconosciuto per un periodo massimo di trenta giorni e la somma assicurata indicata in Polizza viene ridotta del 50%.

I mezzi di contenzione immobilizzanti possono essere anche amovibili, purché applicati (in assenza di ricovero) da Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da ente ospedaliero riconosciuto dal S.S.N.: la garanzia, in tal caso viene prestata con un massimo di venti giorni per Sinistro.

La garanzia è operante per i tutori amovibili anche se non applicati da Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero o ente ospedaliero riconosciuto dal S.S.N., purché da questi prescritti e con le limitazioni e condizioni seguenti

- **Ginocchiera Donjoy**
  per un periodo massimo di quindici giorni documentato da idonea certificazione medica, solo se viene diagnosticata radiologicamente una frattura o una rottura completa di legamento del ginocchio.
- **Stecca di Zimmer**
  per un periodo massimo di quindici giorni documentato da idonea certificazione medica, solo se viene diagnosticata radiologicamente una frattura.

La garanzia opera anche in relazione ai seguenti apparecchi solo se applicati in seguito a frattura radiologicamente accertata, per un periodo massimo di quindici giorni e sulla base di idonea certificazione medica rilasciata da Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero, ente ospedaliero riconosciuto dal S.S.N.:

- bendaggi, apparecchi, busti, corsetti c.d. "semirigidi";
- apparecchi toraco-brachiali non gessati e amovibili;
- bendaggi elastici adesivi (Tensoplast, etc.).

Infine, se in qualsiasi caso viene prescritto che la rimozione del presidio deve essere effettuata da personale medico specializzato, l'Assicurato è tenuto a presentare il certificato di rimozione dello stesso.

Art. 2.21 Diaria da convalescenza post ricovero per infortunio

(La presente garanzia opera se risulta indicata in Polizza la tipologia di Assicurati "Sacerdoti / Religiosi" e si intende comunque operante per il solo Parroco pro-tempore e per gli altri Sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati presso la Parrocchia).

Che cosa è assicurato

In caso di ricovero **di almeno 3 giorni consecutivi**, reso necessario da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, seguito da convalescenza prescritta dai medici che hanno avuto in cura l'Assicurato o dal medico curante, Generali Italia corrisponde l'indennità indicata in polizza per ogni giorno di convalescenza nel quale l'Assicurato non ha potuto svolgere le sue normali occupazioni lavorative.
La copertura è estesa anche al day hospital (Diaria Day hospital) con intervento chirurgico.

Come opera la copertura

Ai fini del conteggio dei giorni di ricovero il giorno di ingresso e di dimissione vengono considerati come un unico giorno e sono considerati come ricovero anche i giorni in cui l'Assicurato ha lasciato il luogo di ricovero con permesso medico risultante da idonea certificazione.
Generali italia provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato su presentazione del certificato medico in cui risulta la prescrizione da parte dei sanitari o del medico curante. La Società si riserva di sottoporre a visita medica l'Assicurato allo scopo di verificare diagnosi e prognosi di guarigione.
Il pagamento avviene al termine della convalescenza prescritta.
Non viene tuttavia corrisposto alcun Indennizzo se, per lo stesso evento, sia stata corrisposta la garanzia prevista dall'articolo Diaria da immobilizzo.

Ci sono limiti di copertura

L'indennità è corrisposta:
- **al 100% per una durata pari a 1/3 del periodo di convalescenza;**
- **al 50% per i restanti 2/3 del periodo di convalescenza;**
- **con il limite di 60 giorni per anno assicurativo;**

Per la Diaria day hospital l'indennità è corrisposta con il limite di 5 giorni.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:
1. **infortuni, malattie (anche croniche e recidivanti) e stati patologici, noti o che hanno dato luogo a cure o a esami, o diagnosticati prima della stipula del contratto;**
2. **le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di malformazioni o difetti fisici evidenti o diagnosticati prima della stipula del contratto. Per la deviazione del setto, o della piramide nasale, le Garanzie acquistate in Polizza operano solo se le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi sono resi necessari da Infortunio, avvenuto dopo la sottoscrizione del contratto, e solo a seguito di presentazione di certificazione rilasciata dal centro di Pronto Soccorso o di esame radiografico attestante la frattura delle ossa nasali;**
3. **le complicanze, le conseguenze dirette ed indirette, nonché i relativi postumi, di infortuni occorsi prima della stipula del contratto.**

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:
a. **guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, se l'Assicurato, al momento del sinistro, ha i requisiti per il rinnovo;**
b. **guida di veicoli che richiedono alla data di stipula del contratto una patente di categoria superiore alla B, di macchine agricole e operatrici, di natante a motore per uso non privato. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività del Contraente dichiarata nel contratto;**
c. **guida di mezzi di locomozione acquatici aerei o subacquei adibiti ad uso professionale. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio delle attività indicate all'articolo *Oggetto della Garanzia*, proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura;**
d. **operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;**
e. **azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;**
f. **manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per**

motivi di carattere eccezionale.

g. guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;
h. i trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;
i. trasmutazione del nucleo dell'atomo provocati dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
j. guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;
k. contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;

e non comprende gli infortuni subiti:
l. in stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;
m. durante la pratica di sport professionali;
n. Inoltre, sono esclusi gli infortuni che si verifichino durante la pratica non professionale dei seguenti sport:
1) arti marziali, rugby;
2) sport con autoveicoli o motoveicoli anche se su pista. Restano compresi gli infortuni derivanti da competizioni di regolarità pura;
3) sport con natanti a motore o motonautici a meno che non si tratti di competizioni di regolarità pura;
***4)* sport aerei, compresi quelli definiti dalla legge "apparecchi per il volo da diporto o sportivo" (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili).**

Ci sono limiti di copertura?

Art. 4.1 Limite massimo di esborso per evento che colpisca più persone

Se l'infortunio colpisce, in conseguenza di un unico evento, più persone assicurate, l'esborso massimo complessivo a carico di Generali Italia non può essere superiore a 5.000.000,00 euro.
Se le indennità liquidabili ai sensi del contratto eccedono complessivamente tale importo, le stesse vengono ridotte proporzionalmente.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

SALUTE E BENESSERE		
Garanzia base		
Garanzie	**Franchigia/Scoperto**	**Limite di indennizzo**
Morte per infortunio	-	Somma Assicurata indicata in polizza
Invalidità Permanente da Infortunio (IPI) >= 50% *(Per tutte le tipologie di assicurati)*	-	Somma Assicurata indicata in polizza
Invalidità Permanente da Infortunio (IPI) < 50% *(Tipologia Assicurati "Sacerdoti / Religiosi")*	Franchigia 3% *(IPI <= 3% Nessun indennizzo IPI > 3% Indennizzo per la parte eccedente)*	
Invalidità Permanente da Infortunio (IPI) < 50% *(Altre Tipologie Assicurati)*	Franchigia indicata in Polizza *(IPI <= Franchigia Nessun indennizzo IPI > Franchigia Indennizzo per la parte eccedente*	
Invalidità Permanente da Infortunio (IPI) *(Per soggetti di età superiore a 80 anni e per tutte le tipologie di assicurati)*	Franchigia 10% *(IPI <= 10% Nessun indennizzo IPI > 10% Indennizzo per la parte eccedente)*	
Danno estetico (*Interventi chirurgici per riparazione di lesioni di natura estetica da infortunio indennizzabile)*	-	2.000,00 euro

Danno estetico (*Interventi chirurgici per riparazione di sfregi o deformazioni permanenti al viso da infortunio indennizzabile)*	-	5.000,00 euro
Diaria da ricovero per Infortunio *(Grandi Interventi)*	Franchigia in giorni indicata in Polizza	Diaria da ricovero per Infortunio indicata in Polizza per massimo di 90 giorni per sinistro e 180 giorni per anno assicurativo
Diaria da ricovero per Infortunio *(Day hospital)*	Franchigia indicata in polizza	150% della Diaria da ricovero per Infortunio indicata in Polizza per massimo di 90 giorni per sinistro e 180 giorni per anno assicurativo
Rimborso spese di cura per infortunio *(Se c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale)*	-	Somma assicurata Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio, indicata in Polizza
Rimborso spese di cura per infortunio *(Se c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale, ma l'assicurato non ha sostenuto spese per ricovero)*	-	Diaria di 50,00 euro al giorno per un massimo di 30 giorni per anno assicurativo
Rimborso spese di cura per infortunio *(Se non c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale)*	Scoperto del 10% con il minimo di 150,00 euro	50% della Somma assicurata Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio, indicata in Polizza
Rimborso spese di cura per infortunio *(Trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali)*	Scoperto del 10% con il minimo di 150,00 euro	30% della Somma assicurata Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio, indicata in Polizza
Rimborso spese di cura per infortunio *(Cure e protesi dentarie da infortunio)*	Scoperto del 10% con il minimo di 150,00 euro	30% della Somma assicurata Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio, indicata in Polizza con il massimo di 1.500,00 euro
Limitazioni per età dell'assicurato valide per tutte le garanzie operanti in Polizza *(Soggetti di età superiore a 80 anni - per tutte le tipologie di assicurati)*	-	Somme Assicurate e Diarie di tutte le garanzie indicate in Polizza ridotte di 2/3.

Dove vale la copertura?

Art. 5.1 Dove operano le Garanzie

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 6.1 Cessazione o riduzione della garanzia

Se in corso di contratto sopraggiunge una situazione di dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci non conseguenti a terapie mediche):

- **l'Assicurato deve comunicare tale circostanza a Generali Italia[20].**
- le garanzie oggetto della presente sezione cessano automaticamente e con effetto immediati per il soggetto colpito. Le garanzie restano efficaci per gli altri soggetti assicurati così come il premio pattuito.
-

Nei casi di infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a: sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o gli stati paranoici, sindromi bipolari, epilessia e i sintomi epilettoidi, infezioni da HIV, Parkinson, Alzheimer, **tutti gli indennizzi previsti dalle garanzie della presente Sezione sono riconosciuti in misura ridotta del 50%.**

Art. 6.2 Portata della copertura in base all'età dell'Assicurato

Per gli assicurati che superano gli 80 anni d'età, le garanzie sono prestate per somme assicurate ridotte di due terzi.

Art. 6.3 Richieste di Indennizzo e di Risarcimento

Se la presente Polizza viene stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del Sinistro, l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari (o soltanto qualcuno di essi) possono accettare, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della garanzia Infortuni. In caso contrario se vengono avanzate verso l'Assicurato/Contraente maggiori pretese a titolo di Responsabilità Civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che l'Assicurato/Contraente deve corrispondere se ritenuto responsabile a seguito di sentenza definitiva o transazione.
Se dopo la liquidazione del Sinistro ai sensi della garanzia Infortuni vengono avanzate verso l'Assicurato/Contraente richieste di risarcimento a titolo di Responsabilità Civile, l'importo erogato in base alla garanzia Infortuni viene considerato quale acconto sull'eventuale maggior importo che l'Assicurato/Contraente deve corrispondere se ritenuto responsabile a seguito di sentenza definitiva o per transazione.

Art. 6.4 Esonero dall'obbligo di denuncia di mutilazioni o difetti preesistenti

Il Contraente è esonerato dalla denuncia di eventuali difetti fisici o mutilazioni rilevanti degli Assicurati già presenti alla data di effetto della copertura assicurativa o sopravvenuti.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 Decorrenza

La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

[17] In deroga all'Art. 1900 Codice civile.
[18] In deroga all'Art. 1912 Codice civile.
[19] Ai sensi degli Artt. 60 e 62 del Codice civile.
[20] Ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DELLA PERSONA

SALUTE E BENESSERE - MALATTIA

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto della Garanzia

Che cosa è assicurato
L'assicurazione è prestata per le conseguenze dirette della Malattia insorta nei seguenti soggetti:
- Parroco pro-tempore;
- Sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati presso la Parrocchia;

se la tipologia assicurati "Sacerdoti / Religiosi" dell'Ente Contraente risulta assicurata e indicata in polizza.

Le garanzie prestate e meglio descritte nei successivi articoli possono essere:
- Invalidità permanente per malattia;
- Diaria da ricovero per malattia;
- Rimborso spese per accertamenti diagnostici e visite specialistiche.

Tali garanzie operano se risultano **indicati in polizza le somme assicurate o i massimali e i relativi premi e risulta, in polizza, l'indicazione della loro operatività.**

Art. 1.2 Criteri generali di indennizzabilità

Come opera la copertura
Si precisa che se il Parroco è amministratore pro-tempore di più Enti Parrocchia, assicurati per le stesse garanzie con polizze Cattolica&Enti Ecclesiastici (o sue successive future nuove edizioni e/o revisioni), **in caso di sinistro l'Assicurato è indennizzato solo in riferimento alla polizza che prevede i massimali più elevati al momento del sinistro.**
Limitatamente ai Parroci e ai Sacerdoti che concludono il loro incarico in una o più Parrocchie e ne assumono uno nuovo in altra o in altre, per i quali, alla data di assunzione formale del nuovo incarico, opera l'assicurazione Malattie stipulata con la Generali Italia, per conto dei medesimi, dall'Ente Contraente, la suddetta copertura ha efficacia anche nei 90 giorni successivi alla data di assunzione formale del nuovo incarico.

Che cosa è assicurato? Garanzie base

a) INVALIDITÀ PERMANENTE PER MALATTIA
(Garanzia operante se acquistata e indicata in Polizza)

Art. 2.1 Invalidità permanente per malattia
Che cosa è assicurato
Generali Italia corrisponde un Indennizzo in caso di Malattia dell'Assicurato **che ha per conseguenza una invalidità permanente, solo se la malattia è insorta dopo la data di effetto del contratto e prima della cessazione del contratto e si sia manifestata entro un anno dopo la cessazione stessa.**
Che cosa NON è assicurato
La garanzia non opera per le conseguenze dirette ed indirette della Malattia COVID 19.

Art. 2.2 Criteri di indennizzabilità

Come opera la copertura
Generali Italia corrisponde l'Indennizzo per le sole conseguenze dirette causate dalla malattia denunciata.
Se la malattia colpisce una persona già affetta da altre patologie non è pertanto indennizzabile l'aggravamento dello stato di salute da esse derivanti. In caso di denuncia di più di una patologia invalidante, ognuna è oggetto di valutazione separata.
Le invalidità permanenti per malattia già accertate o indennizzate durante la vigenza di questo contratto non saranno ulteriormente valutate sia in caso di aggravamento che in caso di coesistenza o concorrenza con nuove invalidità per malattia insorte successivamente che vengono quindi valutate in modo autonomo escludendo il pregiudizio riconducibile alle invalidità già accertate.
La valutazione dell'invalidità permanente viene effettuata entro 540 giorni dalla prima diagnosi e non può

essere oggetto di ulteriore valutazione dopo tale data, anche in caso di aggravamento.
Tuttavia, se la precedente malattia non è stata indennizzata in quanto la percentuale accertata risulta inferiore alla franchigia, e la nuova malattia concorre con la precedente, la valutazione viene effettuata considerando anche il maggior pregiudizio derivante dalla precedente patologia.
Entro tale termine la valutazione viene effettuata anche indipendentemente dalla guarigione clinica.
Tuttavia, se l'invalidità permanente per malattia indennizzata è conseguente a una delle patologie sotto indicate:
- morbo di Parkinson;
- Alzheimer;
- malattie del motoneurone;
- sclerosi multipla;

può essere effettuata, a richiesta scritta dell'Assicurato, una seconda valutazione in caso di loro aggravamento.
La seconda valutazione non avviene prima di 540 giorni dalla prima valutazione e non dopo 1.080 giorni dalla stessa.
Viene riconosciuta la differenza tra la percentuale liquidabile in base alla nuova valutazione e la percentuale precedentemente liquidata, valutando esclusivamente l'aggravamento della patologia e non la concorrenza con nuove malattie.
Se a giudizio del medico dell'Assicurato e del consulente medico di Generali Italia, un adeguato trattamento terapeutico può modificare positivamente la prognosi della malattia e l'Assicurato non vuole sottoporvisi, la valutazione dell'invalidità permanente viene calcolata come se l'Assicurato si fosse sottoposto al trattamento.

Art. 2.3 Denuncia – Modalità di valutazione e calcolo dell'indennizzo

Che obblighi ho
Oltre a quanto indicato all'articolo Denuncia del sinistro delle Norme che operano in caso di sinistro Salute e Benessere è necessario allegare alla denuncia del sinistro la seguente documentazione:
- **certificato medico attestante l'avvenuta stabilizzazione della malattia;**
- **copia della cartella clinica e/o ogni altro documento utile per la valutazione del danno.**

Come opera la copertura
La valutazione del grado di Invalidità è fatta con riferimento alle percentuali indicate nella "Tabella di accertamento - Invalidità permanente per malattia" (IPM).
Nei casi non previsti nella "Tabella di accertamento Invalidità permanente per malattia" (IPM), la percentuale di invalidità viene accertata facendo riferimento alle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 (Tabelle INAIL), senza tener conto delle modifiche successivamente intervenute alle tabelle. Infine, se l'invalidità non fosse prevista nemmeno nella Tabella INAIL, si tiene conto della diminuita capacità generica lavorativa dell'Assicurato, indipendentemente dalla professione dichiarata in polizza.

TABELLA DI ACCERTAMENTO INVALIDITÀ PERMANENTE PER MALATTIA

SISTEMA NERVOSO CENTRALE	**VALUTAZIONE**
Tetraplegia	100%
Paraplegia	80%
Emiplegia completa	80%
Emiparesi	dal 30% al 50%
Afasia sensoriale completa	60%
Altre forme di afasia	dal 20% al 40%
Epilessia secondaria con necessità di trattamento con crisi convulsive documentate:	
• crisi saltuarie (massimo 2-4/ anno)	20%
• crisi rare (massimo 1/ mese)	dal 35% al 40%
• crisi frequenti (circa 4/ mese in terapia)	dal 50% al 60%
Emiparkinsonismo (in relazione al controllo farmacologico della sintomatologia)	dal 15% al 50%
Parkinsonismo bilaterale (in relazione al controllo farmacologico della sintomatologia)	dal 20% al 60%
APPARATO NEUROSENSORIALE	**VALUTAZIONE**
Deficit visivi dopo correzione:	
• Cecità monolaterale	35%

• Cecità bilaterale	100%
• Emianopsia omonima	30%
• Emianopsia a quadrante	Sotto franchigia
Sordità monolaterale	15%
Sordità bilaterale	60%
Emilaringectomia	30%
Laringectomia	60%
Pneumectomia (perdita di un polmone)	45%
Lobectomia polmonare	25%

DEFICIT RESPIRATORI SECONDARI A PATOLOGIE BRONCO-POLMONARI
Da valutare secondo gli indici di funzionalità respiratoria della seguente tabella

PARAMETRI	% DEL VALORE TEORICO	VALUTAZIONE
FVC*	maggiore di 70	fino al 24%
FEV1*	maggiore di 70	
DLCO*	maggiore di 80	
FVC*	maggiore di 50 e minore di 70	dal 25% al 35%
FEV1*	maggiore di 40 e minore di 70	
DLCO*	maggiore di 60 e minore di 80	
FVC*	maggiore di 33 e minore di 50	dal 36% al 65%
FEV1*	maggiore di 33 e minore di 40	
DLCO*	maggiore di 40 e minore di 60	
FVC*	minore di 33	Oltre il 65%
FEV1*	minore di 33	
DLCO*	minore di 40	

APPARATO DIGERENTE	**VALUTAZIONE**
Sindromi funzionali gastroenteriche:	
• di media gravità	20%
• di notevole gravità (significativa perdita di peso, disturbi di transito intestinale e dell'alvo, dolori, astenia necessità di trattamento dietetico e farmacologico)	dal 30% al 40%
Stenosi esofagea	dal 30% al 40%
Esiti di gastrectomia totale con marcati disturbi funzionali	50%
Esiti di gastroresezione per ulcera	20%
Esiti di emicolectomia	30%
Esiti di colectomia totale	40%
Anoiliaco	45%
Incontinenza fecale	50%
Esiti di lobectomia epatica	25%
Esiti di epatectomia allargata	45%
Epatite cronica attiva	25%
Epatite cronica a evoluzione cirrotica	40%
Cirrosi epatica conclamata	60%
Cirrosi epatica scompensata	66%
Pancreatite cronica senza diabete e senza insufficienza esocrina	40%
Pancreatite cronica con diabete e / insufficienza esocrina	60%
Esiti di pancreasectomia parziale	40%
Esiti di pancreasectomia totale	66%
APPARATO CARDIOVASCOLARE	**VALUTAZIONE**

Angina da sforzo (documentata con test ergometrico)	dal 20% al 40%
Angina spontanea instabile nonostante la terapia	60%
Cardiopatia ischemica e/o post-infartuale a seconda della compromissione funzionale evidenziata dalle opportune indagini (cicloergometro, holter, ecocardiogramma, scintigrafia)	dal 20% al 66%
Aritmie ribelli	dal 40% al 60%
Protesi valvolari cardiache e dell'aorta toracica	30%
Protesi aorta addominale	25%
Esiti angioplastica coronarica	30%
Esiti di intervento di By-pass aorto-coronarico	35%
Applicazione di pace maker	30%
Aneurisma aorta toracica non operabile	50%
Aneurisma aorta addominale non operabile	50%
Insufficienza cardiaca di riferimento anche per i casi diversi da quelli richiamati:	
I classe NYHA	fino al 20%
II classe NYHA	40%
III classe NYHA	60%
IV classe NYHA	oltre il 66%
APPARATO URINARIO	**VALUTAZIONE**
Perdita anatomica o funzionale di un rene	25%
Cistostomia	40%
Urostomia	40%
Incontinenza urinaria parziale	15%
Incontinenza urinaria totale	30%
Insufficienza renale cronica senza necessità di dialisi (in rapporto al grado di funzionalità residua)	dal 20% al 50%
Insufficienza renale cronica con necessità di dialisi (in rapporto al quadro clinico ed eventuali complicanze)	dal 51% al 66%
Uremia	Oltre il 66%
Esiti di trapianto renale (in relazione alle complicanze)	dal 25% al 50%
Esiti di cistectomia con deviazione esterna	50%
APPARATO GENITALE FEMMINILE	**VALUTAZIONE**
Isterectomia in età feconda	35%
Isterectomia in età non feconda	25%
Mastectomia radicale monolaterale	30%
Mastectomia radicale bilaterale	50%
Quadrantectomia allargata	25%
Ovariectomia bilaterale in età feconda	35%
Ovariectomia bilaterale in età non feconda	25%
APPARATO EMOPOIETICO	**VALUTAZIONE**
Leucemia acuta	50%
Leucemia mieloide cronica	35%
Leucemia linfatica cronica (in relazione alla gravità)	dal 40% al 60%
Mieloma multiplo	60%
Linfoma non Hodgkin	60%
ENDOCRINOPATIE	**VALUTAZIONE**
Diabete non insulino dipendente senza complicanze d'organo	10%
Diabete insulino dipendente in buon compenso metabolico	20%

Diabete insulino dipendente instabile	40%
N.B. le complicanze d'organo di origine diabetica (nefropatie, neuropatie, e retinopatie) andranno valutate a parte come elemento concorrente del danno	
Iposurrenalismo mal controllabile	dal 25% al 50%
Esiti di tiroidectomia totale	25%
MALATTIE REUMATICHE AUTOIMMUNI	**VALUTAZIONE**
Lupus eritematoso (LES) in relazione alla gravità ed all'estensione	dal 20% al 50%
Artrite reumatoide in relazione alla gravità ed all'estensione	dal 20% al 50%
Spondilite anchilopoietica gravemente deformante (in relazione alla gravità)	dal 20% al 50%

* Legenda:
FVC = Capacità vitale forzata.
FEV1 = Volume espiratorio forzato in 1 secondo.
DLCO = Capacità di diffusione polmonare dell'anidride carbonica.
NYHA = New York Heart Association.
In caso di isterectomia o ovariectomia o mastectomia totale, anche se la valutazione dei postumi individua una invalidità rientrante nella franchigia, potrà comunque essere corrisposto un indennizzo in base al seguente prospetto:

- sino 35 anni: 10% della somma assicurata;
- da 36 a 45 anni: 5% della somma assicurata;
- da 46 a 65 anni: 2% della somma assicurata;
- oltre 65 anni: nessun indennizzo.

La determinazione dell'indennizzo, calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità individuato secondo quanto previsto dal presente articolo, è effettuata in base alle percentuali indicate nella “Tabella di indennizzo - Invalidità permanente per malattia” (IPM).

TABELLA DI INDENNIZZO INVALIDITÀ PERMANENTE PER MALATTIA

INVALIDITÀ ACCERTATA	SOMMA ASSICURATA	
	fino a 350.000 €	oltre 350.000 €
	Percentuale da liquidare	
1-24 %	0 %	0 %
25 %	5 %	0 %
26 %	7 %	0 %
27 %	9 %	0 %
28 %	11 %	0 %
29 %	13 %	0 %
30 %	15 %	0 %
31 %	17 %	0 %
32 %	19 %	0 %
33 %	21 %	0 %
34 %	23 %	0 %
35 %	25 %	0 %
36 %	27 %	1 %
37 %	29 %	2 %
38 %	31 %	3 %
39 %	33 %	4 %
40 %	35 %	5 %
41 %	37 %	6 %

INVALIDITÀ ACCERTATA	SOMMA ASSICURATA	
	fino a 350.000 €	oltre 350.000 €
	Percentuale da liquidare	
63 %	92 %	28 %
64 %	95 %	29 %
65 %	98 %	30 %
66 %	100 %	31 %
67 %	100 %	32 %
68 %	100 %	33 %
69 %	100 %	34 %
70 %	100 %	35 %
71 %	100 %	36 %
72 %	100 %	37 %
73 %	100 %	38 %
74 %	100 %	39 %
75 %	100 %	40 %
76 %	100 %	41 %
77 %	100 %	42 %
78 %	100 %	43 %
79 %	100 %	44 %

42 %	39 %	7 %
43 %	41 %	8 %
44 %	43 %	9 %
45 %	45 %	10 %
46 %	47 %	11 %
47 %	49 %	12 %
48 %	51 %	13 %
49 %	53 %	14 %
50 %	55 %	15 %
51 %	57 %	16 %
52 %	59 %	17 %
53 %	62 %	18 %
54 %	65 %	19 %
55 %	68 %	20 %
56 %	71 %	21 %
57 %	74 %	22 %
58 %	77 %	23 %
59 %	80 %	24 %
60 %	83 %	25 %
61 %	86 %	26 %
62 %	89 %	27 %

80 %	100 %	45 %
81 %	100 %	46 %
82 %	100 %	47 %
83 %	100 %	48 %
84 %	100 %	49 %
85 %	100 %	50 %
86 %	100 %	51 %
87 %	100 %	52 %
88 %	100 %	53 %
89 %	100 %	54 %
90 %	100 %	55 %
91 %	100 %	56 %
92 %	100 %	57 %
93 %	100 %	58 %
94 %	100 %	59 %
95 %	100 %	60 %
96 %	100 %	61 %
97 %	100 %	62 %
98 %	100 %	63 %
99 %	100 %	64 %
100 %	100 %	65 %

Art. 2.4 Massimo indennizzo

Ci sono limiti di copertura

Il grado di Invalidità permanente per malattia indennizzato non può in ogni caso essere superiore al 100% del capitale assicurato.
Il capitale assicurato rappresenta l'importo massimo indennizzabile per l'intera durata contrattuale.
Pertanto, la somma degli importi indennizzati determinati da più malattie non può superare nell'arco dell'intera durata contrattuale il capitale assicurato.
Se viene corrisposto l'intero capitale assicurato, cessa la copertura assicurativa, relativamente a questa garanzia, per l'Assicurato che ne ha usufruito. In tal caso, Generali Italia si impegna a contrarre una nuova polizza, alle medesime condizioni di assicurazione in corso per le restanti garanzie.

b) **DIARIA DA RICOVERO PER MALATTIA**
(Garanzia operante se acquistata e indicata in polizza)

Art. 2.5 Diaria da ricovero per malattia

Che cosa è assicurato

In caso di ricovero dell'Assicurato per malattia indennizzabile a termini di polizza, Generali italia corrisponde l'indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di **degenza.**
Il giorno di ingresso e di dimissione vengono conteggiati come un unico giorno.
Nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici.
In caso di degenza conseguente a:

- malattie coronariche e infartuali, rivascolarizzazione cardiaca e by-pass;
- neoplasie maligne;
- interventi per asportazione di organi;
- trapianti;
- artro-protesi delle grandi articolazioni;
- ictus cerebrale;

la diaria raddoppia.

Come opera la copertura
Generali italia provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro 45 giorni dalla dimissione dal ricovero **su presentazione del documento che attesa l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.**
Ci sono limiti di copertura
La durata massima dei giorni indennizzabili è di 90 giorni per evento e di 180 giorni per anno assicurativo.
Inoltre, la garanzia opera con la medesima:
- **Diaria,**
- **Franchigia, intendendosi per tale il numero di giorni consecutivi dall'inizio della degenza per i quali non viene riconosciuta la diaria,**

indicate in polizza per la garanzia di cui all'articolo *Diaria da ricovero per infortunio* della Sezione Infortuni.

DAY HOSPITAL
La garanzia opera anche in caso di day hospital, se il day hospital è avvenuto, **senza interruzione**, **fatta eccezione per le festività, e non per finalità diagnostiche.**
Ci sono limiti di copertura
In caso di day hospital la garanzia è operante:
- **con indennità giornaliera pari al 150% dell'indennità prevista in Polizza per il ricovero.**
- **con l'applicazione della Franchigia prevista in Polizza per la diaria da ricovero per malattia.**

COVID 19
In caso di ricovero dell'Assicurato per malattia COVID 19, indennizzabile a termini di polizza, Generali Italia corrisponde l'indennità giornaliera fissa di 25,00 euro per ciascun giorno di degenza. **Il giorno di ingresso e di dimissione vengono conteggiati come un unico giorno.**
Ci sono limiti di copertura
La durata massima dei giorni indennizzabili si intende ridotta a 30 giorni per evento e per anno assicurativo, ferma l'eventuale franchigia indicata in polizza per la diaria da ricovero per malattia.

DIARIA DA CONVALESCENZA POST RICOVERO IMPORTANTE
In caso di ricovero di durata **superiore a 10 giorni,** seguito da convalescenza domiciliare **prescritta dai medici che hanno avuto in cura l'Assicurato e corredata da certificato medico,** Generali Italia corrisponde l'indennità da ricovero per malattia indicata in Polizza.
Che cosa NON è assicurato
La diaria da convalescenza post ricovero non opera per i casi di:
- **interventi a tonsille;**
- **interventi a vegetazioni adenoidi;**
- **ricovero per malattia COVID 19.**

Ci sono limiti di copertura
L'indennità è corrisposta per un periodo non superiore alla metà di quello del ricovero e per un numero massimo di 30 giorni per evento.
Come opera la copertura
Generali Italia provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato su presentazione del certificato medico in cui risulti la prescrizione da parte dei sanitari che hanno curato l'Assicurato.
Il pagamento avviene al termine della convalescenza prescritta.

c) RIMBORSO SPESE PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E VISITE SPECIALISTICHE
(Garanzia operante se acquistata e indicata in polizza)

Art. 2.6 Rimborso spese per accertamenti diagnostici e visite specialistiche

Che cosa è assicurato
Generali Italia provvede al rimborso delle spese sanitarie sostenute dall'Assicurato in istituti di cura, studi professionali, o laboratori di analisi in caso di:
1. visite specialistiche;
2. prelievi;
3. esami di imaging, comprese le prestazioni diagnostiche ad alta specializzazione sotto elencate:
   - Angiografia;
   - Cistografia;
   - Colecistografia;
   - Coronarografia e cateterismo cardiaco;
   - Diagnostica istologica e citologica (biopsia);
   - Ecocardiografia;

- Elettromiografia;
- Elettroneurografia (ENG);
- Endoscopie diagnostiche (apparato cardiocircolatorio, respiratorio, urogenitale, esofago gastro duodeno scopia EGDS, retto-colon scopia);
- Potenziali evocati motori (PEM);
- Potenziali evocati somatosensoriali (PESS);
- PEA (potenziali evocati acustici);
- PEV (potenziali evocati visivi);
- Esame urodinamico completo;
- Fluorangiografia oculare;
- Isterosalpingografia;
- Holter;
- MOC - mineralometria ossea computerizzata;
- Polisonnografia;
- Risonanza Magnetica Computerizzata;
- Scintigrafia;
- Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) e Angio-Tac;
- Tomografia ad emissione di positroni (PET);
- Tomoscintigrafia ad emissione di fotone singolo (SPET);
- Tomografia Ottica Computerizzata (OTC);
- Urografia;

eseguiti ambulatorialmente e indipendenti da ricovero o intervento chirurgico, per malattia.

4. Si intendono inoltre compresi anche i seguenti esami diagnostici:
   - elettrocardiogramma (ECG);
   - elettroencefalografia (EEG);
   - ecodoppler e ecocolordoppler;
   - ricerca del sangue occulto nelle feci

Che cosa NON è assicurato

È escluso il rimborso delle spese sanitarie sostenute dall'Assicurato per accertamenti e visite specialistiche, direttamente correlate alla Malattia COVID 19, anche se rientranti tra quelle sopra descritte ai punti 1-2-3-4 del presente articolo.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera:

- **fino alla concorrenza del massimale indicato in Polizza;**
- **con l'applicazione dello Scoperto e minimo scoperto indicato in Polizza;**

Come opera la copertura

Qualora le prestazioni previste dalla presente garanzia, risultino coperte anche da altra Polizza assicurativa, quanto qui previsto opera a secondo rischio per quanto non indennizzabile dall'altra polizza assicurativa, o per quanto ecceda l'indennizzo da essa liquidato.

Che obblighi ho

Per l'attivazione della garanzia è necessario produrre una prescrizione medica relativa alla prestazione diagnostica che contenga regolare diagnosi o sospetto diagnostico.

Che cosa NON è assicurato?

Art.3.1 Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

1. **infortuni, malattie (anche croniche e recidivanti) e stati patologici, noti o che abbiano dato origine a cure o a esami, o diagnosticati prima della stipula del contratto;**
2. **le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di malformazioni o difetti fisici evidenti o diagnosticati prima della stipula del contratto. Per la deviazione del setto, o della piramide nasale le Garanzie acquistate in Polizza operano solo se le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi sono resi necessari da infortunio, avvenuto dopo la sottoscrizione del contratto, e solo a seguito di presentazione di certificazione rilasciata dal centro di Pronto Soccorso o di esame radiografico attestante la frattura delle ossa nasali;**
3. **le complicanze, le conseguenze dirette ed indirette, nonché i relativi postumi, di infortuni occorsi prima della stipula del contratto;**

Sono esclusi/e:

4. **le spese sanitarie, gli interventi chirurgici e i ricoveri determinati da malattie mentali, disturbi psichici in genere e comportamenti nevrotici, salvo quanto previsto dagli infortuni come dall'articolo *Cessazione o riduzione della garanzia* della presente sezione;**
5. **le spese sanitarie dirette e indirette, gli interventi chirurgici e i ricoveri determinati da HIV;**
6. **i vaccini e/o i medicinali correlati a prestazioni di routine;**
7. **i trattamenti medici o chirurgici non rientranti nei protocolli riconosciuti dall'OMS (c.d. protocolli sperimentali), quelli non effettuati da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'attività professionale;**
8. **i farmaci non compresi nella categoria "medicinali" dell'Informatore Farmaceutico edito da Codifa, nonché i medicinali omeopatici e galenici;**
9. **le spese relative a prestazioni di logopedia, salvo il caso in cui siano rese necessarie da ictus o sono conseguenza di traumi o interventi chirurgici all'encefalo e nervi cranici;**
10. **prestazioni aventi finalità estetica, fitoterapiche e dimagranti e relative conseguenze, salvo i casi di:**
    - **interventi di chirurgia bariatrica, nei casi di obesità di III grado (indice di massa corporea superiore a 40) insorti in vigenza di Polizza;**
    - **interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da malattia o infortunio (è esclusa in ogni caso la manutenzione delle protesi);**

    ferme le esclusioni di cui al punto 2) del presente articolo;
11. **check-up di medicina preventiva;**
12. **terapie e cure odontoiatriche di tipo conservativo, protesico, implantologico, estrattivo e ortodontico, nonché del paradonto, con o senza intervento chirurgico, salvo quelle rese necessarie da malattie neoplastiche o da infortunio, effettuate in regime di ricovero, day hospital, intervento ambulatoriale;**
13. **i ricoveri durante i quali vengono compiuti solamente accertamenti o terapie fisiche che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in ambulatorio;**
14. **le patologie e le intossicazioni causate da intossicazione cronico alcolica, da abuso di psicofarmaci, da uso di stupefacenti (salvo la somministrazione terapeutica) o allucinogeni;**
15. **le prestazioni finalizzate alla prevenzione delle patologie familiari;**
16. **ricoveri in case di terapie termali, centri idroterapici, centri del benessere, dietologici, ricoveri in case di riposo, case di soggiorno e di convalescenza. Restano compresi i ricoveri nelle case di convalescenza;**
17. **le spese non direttamente inerenti la cura o l'intervento, quali ad esempio per televisione, bar, e simili;**
18. **le protesi in genere nonchè l'acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici;**
19. **day hospital a finalità diagnostica, non direttamente connesso con un ricovero o un intervento chirurgico;**
20. **le degenze dovute alla necessità dell'Assicurato, divenuto permanentemente non autosufficiente, di avere l'assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché i ricoveri per lunga degenza, quando siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;**

Le prestazioni della presente Sezione non operano per le conseguenze degli infortuni causati da:

21. **guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanza allucinogene;**
22. **guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;**
23. **azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;**
24. **manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;**
25. **pratica di sport pericolosi come: arti marziali, rugby, pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, hockey a rotelle e su ghiaccio, football americano; sport con autoveicoli, motoveicoli, natanti a motore o motonautici, a meno che non si tratti di competizioni di regolarità pura; sport aerei compresi quelli definiti dalla legge "apparecchi per il volo da diporto o sportivo" (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili); scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, sci d'alpinismo compreso lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (sono compresi invece se effettuati ai margini delle piste da sci battute), motoslitta, guidoslitta, bob (salvo piccole slitte carenate con fondo piatto per bambini), arrampicata libera (free climbing), salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo; uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti con cascate, rafting (eccetto quando sia presente un istruttore);**
26. **pratica dei cosiddetti sport "estremi" (ad esempio: canyoning, bungee jumping, spedizioni esplorative in genere, regate oceaniche, hydrospeed); body bulding/culturismo, intesi come ginnastica associata all'uso di integratori alimentari e farmacologici (non rientra in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e fisiche).**

L'esclusione è riferita anche altri sport non qui elencati, ma riconosciuti come pericolosi o estremi e cioè quelli che implicano elevati rischi di incolumità fisica a causa di forti velocità e/o elevate altezze e/o sforzi fisici intensi e/o ambienti estremi e/o comunque richiedono dispositivi di protezione.

27. pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente, e/o relativi allenamenti, o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;

e per gli infortuni subiti:

28. in stato di intossicazione cronica alcoolica, tossicodipendenza;

L'assicurazione infine non è operante per:

29. le prestazioni successive alla data di scadenza, o di anticipata cessazione della Polizza, anche se la malattia si è manifestata, o l'infortunio è avvenuto, durante il periodo di validità della garanzia;

30. le conseguenze di guerra o di guerra civile, dichiarata e non, insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale, qualsiasi atto di terrorismo, se l'Assicurato ne ha preso parte attiva, l'esclusione non opera se viene presentata documentazione idonea a dimostrare che non vi è nesso causale tra lo stato di guerra ed il sinistro; Qualora l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici in uno Stato estero, la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra se l'Assicurato non ne ha preso parte attiva, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità. L'esclusione non opera se viene presentata documentazione idonea a dimostrare che non vi è nesso causale tra lo stato di guerra ed il sinistro;

31. inondazioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;

32. le conseguenze derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocata dall'accelerazione artificiale delle particelle atomiche;

33. le conseguenze di contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;

34. le malattie e gli infortuni conseguenti ad azioni delittuose o comunque dolose compiute o tentate dall'Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti, nonchè le imprese temerarie, salvo il caso di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana.

Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

SALUTE E BENESSERE - MALATTIA		
Garanzia base		
Garanzie	**Franchigia/Scoperto**	**Limite di indennizzo**
Invalidità Permanente per Malattia (IPM)	-	Somma Assicurata Invalidità Permanente per Malattia indicata in Polizza (Massimo indennizzo per più malattie nell'arco dell'intera durata contrattuale)
Diaria da ricovero per Malattia	Franchigia in giorni indicata in Polizza	Diaria da ricovero per malattia indicata in polizza per massimo di 90 giorni per evento e 180 giorni per anno assicurativo
Diaria da ricovero per Malattia *(Day hospital)*		150% della Diaria da ricovero per malattia indicata in polizza per massimo di 90 giorni per evento e 180 giorni per anno assicurativo
Diaria da ricovero per Malattia *(Covid 19)*		Diaria da 25,00 euro per giorno di degenza per un massimo di 30 giorni per evento e anno assicurativo

Diaria da ricovero per Malattia *(Diaria da convalescenza post ricovero importante)*	-	Diaria da ricovero per malattia indicata in polizza per un periodo massimo non superiore alla metà di quello del ricovero, con massimo di 30 giorni per evento.
Rimborso spese per accertamenti diagnostici e visite specialistiche	Scoperto e minimo scoperto indicati in Polizza	Massimale per rimborso spese per accertamenti diagnostici e visite specialistiche indicato in polizza

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Dove operano le Garanzie

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 5.1 Cessazione e riduzione della garanzia

Se in corso di contratto sopraggunge una delle seguenti affezioni:
- dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci non conseguenti a terapie mediche);
- infezioni da HIV;

le garanzie oggetto della presente Sezione cessano automaticamente e con effetto immediato per il soggetto colpito.
Le garanzie restano efficaci gli altri soggetti assicurati così come il premio pattuito.

Che obblighi ho

L'Assicurato è obbligato a comunicare tale sopravvenienza a Generali Italia[21].

Nei casi di infortuni o malattie causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a: sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o gli stati paranoici, sindromi bipolari, epilessia e i sintomi epilettoidi, Parkinson, Alzheimer, **tutti gli indennizzi previsti dalle garanzie della presente Sezione sono riconosciuti in misura ridotta del 50%.**

Art. 5.2 Portata della copertura in base all'età dell'Assicurato

Per gli assicurati che superano i 65 anni di età in corso di contratto, la garanzia *Invalidità permanente per malattia* cessa automaticamente la sua efficacia, restando operante solo per i restanti assicurati così come indicati all'articolo Oggetto della garanzia.
Tutte le altre garanzie SALUTE E BENESSERE – MALATTIA cessano automaticamente la loro efficacia per gli assicurati che superano gli 80 anni d'età in corso di contratto, restando operanti solo per i restanti assicurati così come indicati all'articolo *Oggetto della garanzia*.

Art. 5.3 Esonero dall'obbligo di denuncia di mutilazioni o difetti preesistenti

Il Contraente è esonerato dalla denuncia di difetti fisici o mutilazioni rilevanti da cui gli Assicurati fossero affetti alla data di effetto della copertura assicurativa o che dovessero in seguito sopravvenire.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Decorrenza e termini di aspettativa

Le garanzie SALUTE E BENESSERE – MALATTIA operano con alcuni Termini di aspettativa. In particolare, le garanzie hanno effetto:
- **dal 30° giorno successivo a quello del pagamento effettivo per le malattie insorte dopo la sottoscrizione del contratto;**

- **dal 30° giorno successivo a quello del pagamento effettivo per la Malattia COVID 19 insorta dopo la sottoscrizione del contratto;**
- **dal 180° giorno successivo a quello del pagamento effettivo per le conseguenze di malattie non conosciute dall'Assicurato, ma insorte, secondo giudizio medico, anteriormente alla sottoscrizione del contratto.** Sono comunque escluse le conseguenze di infortuni, malattie (anche croniche e recidivanti) e stati patologici, noti o che abbiano dato origine a cure o a esami, o diagnosticati prima della stipula del contratto.

Se il contratto viene emesso in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza con gli stessi Assicurati, i termini sopraindicati **decorrono**:

- **dalla data di decorrenza della polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali da quest'ultima previsti;**
- **dalla data di decorrenza del presente contratto, limitatamente alle diverse prestazioni e ai maggiori massimali da essa previsti.**

La norma vale anche per le variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.

[21] Ai sensi dell'Art. 1898 del Codice civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

IN ATTIVITÀ - CYBER RISK

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Danni al sistema informatico

Che cosa è assicurato

Generali Italia assicura, **fino a concorrenza di ciascun Massimale previsto per la *Garanzia Danni al Sistema Informatico***, i Costi sostenuti dall'Assicurato, di seguito disciplinati, avvenuti a seguito di **Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato, verificatosi e scoperto durante il periodo di assicurazione.**
Sono costi indennizzabili:

1. **Costi per ripristino rete**
   i costi documentati sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna volti al ripristino delle caratteristiche di Disponibilità, Integrità e Confidenzialità previste al momento del Sinistro e compromessi a seguito dell'Evento Cyber del Sistema informatico, collaudato, installato e pronto per l'uso cui è destinato.
   Come opera la copertura
   La copertura opera esclusivamente per gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.

2. **Costi di indagine – "Incident response"**
   i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna finalizzati:
   - ad individuare la causa e l'origine dell'Evento Cyber che abbia colpito il Sistema IT dell'Assicurato;
   - a mettere in atto apposite azioni volte a minimizzare l'impatto, la propagazione e la durata dell'Evento Cyber.

   Come opera la copertura
   La copertura opera esclusivamente per gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.

3. **Costi per ricostituzione Archivi Informatici**
   i costi documentati e sostenuti per la ricostituzione degli Archivi Informatici persi o alterati a seguito dell'Evento Cyber, contenuti nell'Hardware.
   Che cosa NON è assicurato
   La copertura non comprende in ogni caso il valore intrinseco dei Dati informatici.
   Come opera la copertura
   La ricostituzione deve avvenire entro 30 giorni dal Tempo Zero; ove ciò non avvenga, all'Assicurato non spetta alcun Indennizzo.

4. **Costi di Notifica - "Breach of privacy"**
   i costi documentati e sostenuti al fine di dare adeguata comunicazione – anche se effettuata volontariamente dall'Assicurato – ai soggetti interessati e/o ad eventuali autorità competenti, in caso di violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema IT dell'Assicurato.
   La garanzia indennizza esclusivamente i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna per le operazioni di:
   - indagine;
   - raccolta informazioni;
   - preparazione dei dati;
   - gestione delle comunicazioni con le autorità competenti e degli eventuali relativi adempimenti;

   necessarie alla suddetta comunicazione.

5. ***Costi per la Tutela Reputazionale***
   i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di Tutela Reputazionale offerti da una Azienda esterna volti a contenere i danni derivanti dalla diffusione pubblica di fatti e/o circostanze relative all'Evento Cyber che ha colpito l'Assicurato.

   Sono indennizzabili i costi sostenuti per:
   - l'analisi e il monitoraggio della visibilità delle pubblicazioni su web di contenuti aventi ad oggetto l'Assicurato e l'Evento Cyber che lo ha colpito;

- la pubblicazione a mezzo web, stampa, radio e televisione di comunicati volti a chiarire e dettagliare l'Evento Cyber che ha colpito l'Assicurato; sono inclusi gli interventi su portali Social, forum specializzati, blog, e similari;
- servizi di Search Engine Optimization (SEO).

Come opera la copertura

La copertura opera esclusivamente per gli interventi effettuati entro 30 giorni successivi al Tempo zero.

Ci sono limiti di copertura

Massimali, limiti di Indennizzo e Scoperti, con relativi minimi, che operano per la Garanzia, sono indicati in Polizza.

Indennizzo in forma specifica

Gli indennizzi di cui al presente art. 1.1 "Danni al Sistema Informatico" possono avvenire a scelta dell'Assicurato **in forma specifica mediante l'intervento di una società specializzata convenzionata con Generali Italia**. I termini di tale opzione sono riportati all'art. 1.2 "Indennizzo in forma specifica" delle "Norme che operano in caso di Sinistro Cyber risk".

Ci sono limiti di copertura

I costi sono indennizzati con i seguenti limiti:

- **In caso di ricorso all'indennizzo in forma specifica sono applicati i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati in Polizza alla voce "Con rete convenzionata";**
- **In caso di mancato ricorso all'indennizzo in forma specifica sono applicati i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati in Polizza alla voce "Senza rete convenzionata".**

L'eventuale quota di costi indennizzabili eccedenti i limiti di indennizzo resta a carico dell'Assicurato.
In ogni caso l'indennizzo in forma specifica non opera se l'Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare.

Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali di sezione

Art 1.2 Responsabilità Civile da Evento Cyber

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese) esclusivamente per le fattispecie di danno sotto elencate:

- Danni a Sistemi Informatici di terzi;
- Perdite Patrimoniali;
- Danni Non Patrimoniali;

e di seguito disciplinate, involontariamente cagionate a terzi in diretta conseguenza di Evento Cyber, che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.
La Garanzia opera anche per la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato da Evento Cyber dolosamente compiuto da persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.

Ci sono limiti di copertura

In nessun caso Generali Italia risarcisce, per tutte le fattispecie di danno sotto elencate, una somma superiore al Massimale indicato in Polizza in relazione a uno o più sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa.
In caso di coesistenza di più richieste di Risarcimento da parte di terzi pervenute all'Assicurato e riferibili ad un medesimo Evento Cyber, le stesse sono considerate come un unico Sinistro.

ELENCO FATTISPECIE DI DANNO

1. <u>Danni a Sistemi Informatici di terzi</u>

La copertura opera per il danneggiamento, distruzione o alterazione di:

- Sistemi Informatici di terzi non detenuti o gestiti dall'Assicurato, e delle apparecchiature dallo stesso direttamente controllate;
- Dati Informatici contenuti nell'Hardware di terzi, non detenuti o gestiti dall'Assicurato, **limitatamente alle spese necessarie per la ricostituzione degli archivi, o parti di archivio, danneggiati.**

Che cosa NON è assicurato

È sempre escluso il valore intrinseco dei Dati informatici.

Possono essere assicurati i danni ai sistemi informatici di terzi se un Evento Cyber si propaga dal Sistema Informatico verso l'esterno, interessando altri sistemi?

Sì, è possibile assicurare i danni cagionati a sistemi informatici di terzi (non detenuti o gestiti dall'Assicurato), a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

La copertura per Danni a Sistemi informatici di terzi opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro e per ciascun danneggiato) indicati in polizza.
Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi, per i danni a terzi da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo dei beni danneggiati o distrutti e di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, in nessun caso Generali Italia risarcisce un importo superiore a 10.000,00 euro per danneggiato.

2. Perdite Patrimoniali

La copertura opera per le seguenti fattispecie di Perdite Patrimoniali che possano derivare a terzi a causa dell'omesso, errato o ritardato adempimento di obblighi assunti dall'Assicurato nell'esercizio della propria attività istituzionale. **L'elenco è tassativo:**

a) Quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi del terzo.
   Ci sono limiti di copertura
   La garanzia opera per un'interruzione o sospensione fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi;
b) Maggiori spese documentate e sostenute per il temporaneo rimpiazzo di beni o servizi di cui il terzo ha dovuto interrompere o sospendere l'utilizzo.
   Ci sono limiti di copertura
   La garanzia opera per un'interruzione o sospensione fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi.
c) Sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito al portatore, carte o mezzi di pagamento del terzo.
   Che cosa NON è assicurato
   La copertura non opera se l'Evento Cyber è compiuto da persone del cui operato l'Assicurato risponda ai sensi di legge;
   Come opera la copertura
   La sottrazione o l'uso fraudolento devono verificarsi non oltre le 48 ore successive al Tempo zero.
d) Violazione di marchi regolarmente registrati e/o di diritti d'autore regolarmente denunciati, tutti in efficacia di tutela. La garanzia si estende anche al Risarcimento dell'eventuale danno morale nei termini del successivo paragrafo Danni non Patrimoniali.

Ci sono limiti di copertura

La copertura per Perdite Patrimoniali opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro) indicati in Polizza.
Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi per il danno di sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito, carte o mezzi di pagamento in nessun caso Generali Italia risarcisce importo superiore a euro 5.000,00 per danneggiato.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Gli obblighi di cui alla presente copertura si intendono riferiti a contratti stipulati antecedentemente alla manifestazione dell'Evento Cyber o comunque alla conoscenza dello stesso da parte dell'Assicurato.

Possono essere assicurati i danni per i mancati ricavi sofferti da terzi e imputabili all'Assicurato a causa di un Evento Cyber da quest'ultimo subito?
No, si tratta di una perdita patrimoniale che non è indennizzabile in assenza di danno materiale al Sistema Informatico del terzo. Le tipologie di perdite patrimoniali indennizzabili sono solo quelle espressamente elencate in questa garanzia: per esempio è indennizzabile la quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi di terzi.

3. Danni Non Patrimoniali

La copertura opera per il danno non patrimoniale a terzi se a seguito dell'Evento Cyber l'Assicurato è imputabile:
a) di illecito trattamento di dati personali (violazione della Normativa sulla Privacy[22]), anche se detti illeciti avvengono mediante utilizzo fraudolento, a seguito di furto o appropriazione indebita perpetrati da terzi in occasione dell'Evento Cyber, dell'Identità Digitale dell'Assicurato su Social Media e aree Internet pubbliche.
b) violazione di marchi regolarmente registrati o di diritti d'autore regolarmente denunciati, tutti in efficacia di tutela.

Nei casi di responsabilità dell'Assicurato sono altresì compresi, esclusivamente nell'ambito della presente garanzia **i costi documentati e sostenuti posti a carico dell'Assicurato affinché il terzo danneggiato fruisca di servizi, di Tutela Reputazionale, offerti da un'azienda esterna, volti a contenere i danni derivanti dall'illecito.**

Come opera la copertura

Questa copertura opera se i Dati informatici coinvolti dal Sinistro, se già detenuti dall'Assicurato, sono trattati nel pieno rispetto di tutti gli obblighi di legge ed in particolare con il consenso al trattamento da parte degli interessati.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro) indicati in polizza. Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi per quanto riguarda:
- i costi per Tutela Reputazionale, **in nessun caso Generali Italia risarcisce importo superiore a 3.000,00 euro per danneggiato e 15.000,00 euro complessivi per Sinistro;**
- la violazione di marchi e di diritti d'autore, **in nessun caso Generali Italia risarcisce importo superiore a 25.000,00 euro complessivi per Sinistro (limite operante cumulativamente anche per la Garanzia Danni Patrimoniali).**

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Le Garanzie della sezione Cyber Risk non comprendono:
- **i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni a carattere punitivo (quali ad esempio "punitive and/or exemplary damages") di ogni genere e specie;**
- **danni derivanti da impiego o detenzione di sostanze radioattive;**
- **verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- danni verificatisi in occasione di insurrezione, tumulti popolari, sommosse, se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- **qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;**
- **qualunque tipo di importo o pagamento di qualunque natura corrisposto a seguito di estorsione o ricatto;**
- **danni corporali di qualsiasi tipo.**

Inoltre, l'Assicurazione non comprende:
- **per la garanzia di cui all'articolo *Danni al Sistema Informatico*, i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da dolo dell'Assicurato o dei dirigenti preposti dall'Assicurato quali responsabili dell'esercizio e dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza, nonché condotte dolose tenute da prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 24 ore, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le Credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato;**
- **per la garanzia di cui all'articolo *Responsabilità civile da Evento Cyber*, i danni conseguenti al mancato adempimento di provvedimenti di autorità emanati in relazione al Sinistro.**

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

La garanzia non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

a) guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o infrastrutture esterne non rientranti nel Sistema informatico dell'Assicurato;

b) interruzione o anomalie nel funzionamento di Internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito Internet dell'Assicurato, incluso l'utilizzo di servizi di cloud computing;

c) vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione del Sistema IT non imputabili all'Assicurato;

d) utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti, utilizzo di Software illegale o senza Licenza;

e) raccolta o acquisizione volontaria e illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili;

f) furto, violazione, divulgazione di qualsiasi proprietà intellettuale.

Generali Italia inoltre non è obbligata per:

g) danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore, e il gestore della Rete se non coincidente con l'Assicurato;

h) danni derivanti dall'utilizzo di Credenziali di Default, non modificate dall'Assicurato;

i) danni cagionati in assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation ed i dispositivi mobili.

Inoltre, per la garanzia di cui all'articolo *Danni al Sistema Informatico*, la copertura non comprende altresì i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

j) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;

k) ogni tipo di operazione dispositiva su conti di pagamento (conti di cui l'Assicurato è titolare presso un istituto finanziario e dai quali l'Assicurato o una persona fisica o giuridica dallo stesso autorizzata può chiedere il trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi).

Generali Italia inoltre non è obbligata per:

l) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione, del rimpiazzo o del ripristino del Sistema IT interessato dall'Evento Cyber, fatta eccezione per gli interventi strettamente necessari per ripristinare il livello di sicurezza tale da impedire il ripetersi dell'Evento Cyber con le medesime modalità;

m) i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;

n) tutte le spese relative ai danni per i quali deve intervenire il Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche e il Contratto di Manutenzione per il Software;

o) danni verificatisi durante l'impiego, trasporto o trasferimento dell'Hardware al di fuori dei luoghi indicati in Polizza fatta eccezione per le componenti Hardware ad impiego mobile;

p) danni a beni non rientranti nella definizione di Sistema Informatico;

q) Evento Cyber che abbia colpito sistemi di terzi, di Clienti o di fornitori dell'Assicurato, da quest'ultimo utilizzati a vario titolo. Restano in tal caso indennizzabili i soli Costi di Notifica - "Breach of privacy" conseguenti alla violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi e per i quali l'Assicurato sia qualificabile come titolare del trattamento.

Inoltre, per la garanzia di cui all'articolo *Responsabilità civile da Evento Cyber* la copertura non opera nei casi di:

r) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste obbligatoriamente da norme di legge;

s) danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:

- **inquinamento;**
- **interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;**
- **alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**

t) danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;

u) danni derivanti dall'attività di gestione di patrimoni;

v) i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia da parte di terzi, di contenuti, siti o pagine Internet, salvo che l'Assicurato provi di aver messo in opera tutti i mezzi a sua disposizione per operare la rimozione;

w) danni compiuti o subiti dalle seguenti persone:

- **il coniuge, le persone con cui l'Assicurato abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;**

- **quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui al precedente punto;**
- **le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 Codice civile nonché gli amministratori delle medesime.**

Art. 3.2 Limiti generali all'operatività della Garanzia Cyber Risk

In caso di Sinistro se si verificano uno o più dei casi di seguito elencati, in luogo degli Scoperti e Franchigie riportati in Polizza, ciascuna Garanzia opera previa applicazione di uno Scoperto pari al 30% con il minimo di 1.000,00 euro per ciascun Sinistro, salvi eventuali maggiori limiti previsti in Polizza:
CASI DI APPLICAZIONE:

1. **l'Assicurato non è in grado di individuare e provare il Log dell'Evento Cyber;**
2. **il Sistema Informatico non è dotato di apposito Firewall o lo stesso non è stato aggiornato entro il termine di 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software;**
3. **l'Assicurato non effettua regolarmente il Backup con la frequenza dichiarata in Polizza tramite il questionario dedicato;**
4. **non è sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione:**
   - **un Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche;**
   - **un Contratto di Manutenzione per il Software;**

   oppure che in assenza di tali Contratti, la manutenzione è effettuata con risorse interne dedicate come risultante da organigramma ufficiale.

Art. 3.3 Limiti di copertura in caso di Malware

In caso di danni causati a seguito della Compromissione del Sistema IT dell'Assicurato conseguente alla esecuzione da parte degli utenti del Sistema IT stesso, di Malware provenienti da Supporti rimuovibili o da connessioni remote, inclusa la messaggistica e-mail, la copertura assicurativa opera con un limite massimo di risarcimento di 5.000,00 euro per ciascuna Garanzia acquistata e per annualità assicurativa.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO
Valgono i limiti principali di seguito riportati.

GARANZIA BASE DI SEZIONE	**Massimale per annualità assicurativa**			
Danni al Sistema Informatico	25.000,00 euro			
	Con rete convenzionata		***Senza rete convenzionata***	
	Scoperto	***Limite di Indennizzo per Sinistro***	***Scoperto***	***Limite di Indennizzo per Sinistro***
• Costi per Ripristino Rete	-	25.000,00 euro per Sinistro	10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro	15.000,00 euro
• Costi di indagine - "Incident response"	-	25.000,00 euro per Sinistro	10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro	15.000,00 euro
• Costi per ricostituzione Archivi Informatici	-	25.000,00 euro per Sinistro	10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro	15.000,00 euro
• Costi di Notifica - "Breach of privacy"	-	25.000,00 euro per Sinistro	10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro	15.000,00 euro
• Costi per Tutela reputazionale	-	15.000,00 euro per Sinistro	10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro	7.500,00 euro
LIMITI DI OPERATIVITÀ				
• Costi per Ripristino Rete • Costi per ricostituzione Archivi Informatici • Costi per Tutela reputazionale	Le coperture operano esclusivamente per gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero (momento in cui l'Evento Cyber viene rilevato e/o si manifesta per la prima volta)			

• Costi di indagine - “Incident response”	La copertura opera esclusivamente se la ricostruzione avviene entro 30 giorni dal Tempo Zero (momento in cui l’Evento Cyber viene rilevato e/o si manifesta per la prima volta)

GARANZIA OPZIONALE DI SEZIONE	Franchigia	Limite di Indennizzo
Responsabilità civile da Evento Cyber		100.000,00 euro per annualità assicurativa
• Danni a Sistemi Informatici di terzi	250,00 euro	• 100.000,00 euro per Sinistro • 50.000,00 euro per danneggiato • 10.000,00 euro per danneggiato per danni da interruzione o sospensione dell’utilizzo di beni o di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi
• Perdite Patrimoniali	250,00 euro	• 50.000,00 euro per Sinistro • 25.000,00 euro per danneggiato • 5.000,00 per danneggiato per il danno di sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito, carte o mezzi di pagamento • per violazione di marchi e di diritti d’autore 25.000,00 euro complessivi per Sinistro **(limite operante cumulativamente anche per la copertura Danni Non Patrimoniali)**
• Danni Non Patrimoniali	250,00 euro	• 50.000,00 euro per Sinistro • 25.000,00 euro per danneggiato • per i costi per Tutela Reputazionale: 3.000,00 euro per danneggiato 15.000,00 euro complessivi per Sinistro • per violazione di marchi e di diritti d’autore 25.000,00 euro complessivi per Sinistro **(limite operante cumulativamente anche per la copertura Perdite Patrimoniali)**

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

La garanzia Danni al Sistema Informatico opera per i danni subiti dal Sistema Informatico dell’Assicurato ovunque ubicato nell’ambito dei territori dell'Italia, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
La **copertura Costi di Notifica - “Breach of privacy”** opera anche per la violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi per i quali l’Assicurato è qualificabile come titolare del trattamento e ubicati in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
La Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber opera per:
- gli Eventi Cyber che hanno colpito il Sistema Informatico dell’Assicurato ovunque ubicato nell’ambito nei territori dell'Italia, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
- i danni a terzi verificatisi in tutto il mondo.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 5.1 Condizioni di operatività della copertura in presenza di Reti Wireless

In caso di **Compromissione di connessioni o Reti Wireless**, le Garanzie della sezione Cyber Risk operano esclusivamente se l’accesso alla Rete in modalità Wireless soddisfa **i requisiti minimi** di seguito indicati:

- protezione tramite **protocollo WPA2;**
- implementazione di un meccanismo di **controllo di accesso alla Rete** basato sulla verifica dell'Indirizzo Fisico (denominato anche **MAC Address**) **associato al dispositivo che richiede l'accesso alla Rete**.

Art.5.2 Condizioni di operatività della copertura in caso di Furto della componente mobile

In caso di **Evento Cyber perpetrato tramite componente hardware ad impiego mobile sottratto all'Assicurato a seguito di Furto o rapina**, le Garanzie della sezione Cyber Risk operano esclusivamente se:

a) la componente è dotata di **funzionalità hardware dedicata alla crittografia** (ad esempio funzionalità TPM);
b) **i Dati informatici** in essa contenuti sono protetti **con algoritmo di crittografia**;
c) è formalizzata la **denuncia del Furto o della Rapina** degli apparati alle competenti autorità **entro 24 ore dalla data di scoperta del Sinistro.**

Quando e come devo pagare?

Art. 6.1 Calcolo del premio

Il premio viene determinato in funzione del **numero di abitanti della Parrocchia** sulla base delle seguenti classi:

- fino a 500 abitanti,
- da 501 a 3.000 abitanti,
- da 3.001 a 5.000 abitanti,
- da 5.001 a 10.000 abitanti,
- oltre 10.000 abitanti.

Che obblighi ho

Se nel corso della durata del presente contratto il numero di abitanti della Parrocchia passa ad una classe superiore rispetto a quella dichiarata, questo costituisce aggravamento di rischio e l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 Operatività delle garanzie

Garanzia Danni al Sistema Informatico

Opera per gli Eventi Cyber verificatisi e scoperti in corso di efficacia della garanzia.

Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber

Opera esclusivamente per le richieste di Risarcimento:

- **pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia della garanzia o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza,**
- **originate da Eventi Cyber verificatisi nel periodo di efficacia della garanzia.**

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di altro contratto Polizza già in essere con Generali Italia per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale,
per le richieste di Risarcimento di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della Polizza sostituente anche se originate da Eventi Cyber verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, la garanzia opera:

- alle condizioni normative della Polizza sostituente;
- entro i limiti di indennizzo della Polizza sostituita.

In caso **di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto,**
per le richieste di Risarcimento originate da Eventi Cyber accaduti prima della modifica stessa:

- continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

Art. 7.2 Sospensione della copertura in caso di mancato aggiornamento del Software Antivirus

Le garanzie restano sospese se**, decorsi 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software Antivirus (non Freeware), esso non è stato caricato e installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation ed i dispositivi mobili.**

Art. 7.3 Disattivazione delle coperture prestate con la Garanzia Cyber Risk

Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà di recedere ad ogni scadenza annuale dalla Garanzia Cyber Risk con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza annuale stessa, da inviarsi nelle forme previste dall'articolo *Comunicazioni tra le parti delle Condizioni generali che regolano il Contratto*.

[22] GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

CONDIZIONI SPECIFICHE PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

IN ACCORDO - TUTELA LEGALE

PREMESSA
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it, Numero da chiamare **800 572 572 (+39 02 58240565 dall'estero)** - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.
A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri ai recapiti e con le modalità indicate all'articolo Denuncia di sinistro e scelta del legale delle Norme che operano in caso di Sinistro della presente Sezione

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Assicurati

I soggetti assicurati sono:
- il Parroco/i e il/i suo/loro Sostituto/i pro tempore;
- i membri del clero che prestano la loro opera presso l'Ente Contraente;
- i soggetti laici dipendenti, i Collaboratori volontari che occasionalmente o a tempo pieno collaborano alle attività istituzionali dell'Ente.

Che cosa NON è assicurato
Non sono assicurati gli Oratoriani.
Come opera la copertura
Se i soggetti assicurati di cui sopra non sono indicati in Polizza, in caso di Sinistro, ai fini della verifica della copertura assicurativa, si fa riferimento ai registri e agli elenchi nominativi della Contraente.
Ci sono limiti di copertura
Nel caso di controversie tra assicurati, le garanzie operano unicamente a favore dell'Ente Contraente.

Art. 1.2 Spese comprese in garanzia

Che cosa è assicurato
Generali Italia assume a proprio carico le spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale, necessarie per la tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un Sinistro rientrante in Garanzia.
Sono assicurate le seguenti spese:
- di assistenza in sede stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale incaricato per la gestione del Sinistro;
- per l'intervento del legale domiciliatario, **se nominato da DAS**;
- peritali, per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- processuali nel procedimento penale (art. 535 del Codice di procedura penale);
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, **con l'esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;**
- conseguenti a una Transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, **autorizzate da DAS**;
- per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- per indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria **solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più Arbitri;
- per il procedimento di esecuzione forzata **fino a due tentativi;**
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- per l'indennità, **posta a esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, dovuta agli organismi di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria e se l'indennità non è rimborsata dalla controparte a qualunque titolo.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera sino alla concorrenza del massimale indicato in Polizza senza limiti per anno assicurativo, con limiti previsti dal successivo articolo *Protezione Legale*.

Che cosa è assicurato? Garanzia base di sezione

Art. 2.1 Protezione legale

Che cosa è assicurato

La garanzia opera per la tutela degli Assicurati in relazione ad eventi o fatti connessi all'esercizio delle loro mansioni svolte nell'ambito **dell'attività svolta dall'Ente contraente**.
La garanzia opera anche in relazione agli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, quali a titolo esplicativo e non esaustivo: la Chiesa, la canonica, l'oratorio e le eventuali altre strutture a servizio della comunità, **solo se strettamente funzionali all'opera svolta dall'Ente.**

La Garanzia opera per:

a) difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa e le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata;

b) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall'assicurato a causa di fatto illecito di terzi. La garanzia comprende anche le spese per la costituzione di parte civile degli assicurati nei procedimenti penali;

c) fare opposizione avanti l'autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria o non pecuniaria. Tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
   - D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza);
   - D. Lgs. n. 193/2007 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
   - D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

   In materia di protezione dei dati personali (Regolamento GDPR 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003 - Codice della Privacy e successive integrazione e modificazioni), sono garantite le spese previste in Polizza sostenute:
   - in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
   - in procedimenti penali per delitti dolosi, **la Garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto con Sentenza passata in giudicato o derubricazione del reato da doloso a colposo o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In tali ipotesi, la Generali Italia rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato o a seguito dell'archiviazione o della derubricazione.**

     Che cosa NON è assicurato

     La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
   - per resistere a secondo rischio, quindi **dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza**, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extracontrattuali causati dall'Assicurato;
   - per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non;
   - per i reclami all'autorità competente.

   Come opera la copertura

   Le garanzie operano anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività del Contraente. Le garanzie di cui alla presente lettera c) operano anche per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati, se le attività sono svolte su incarico dell'Ente contraente.

   Che cosa NON è assicurato

   È sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.

   Ci sono limiti di copertura

   Per tutti i casi di impugnazioni di sanzioni pecuniarie la garanzia opera per importi della sanzione pecuniaria pari o superiori a 250,00 euro.

d) difendersi da richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un comportamento illecito dell'Assicurato.

   Come opera la copertura

   Questa garanzia opera solo a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza[23].

   Che obblighi ho

   L'assicurato deve dichiarare a DAS al momento della denuncia di Sinistro l'esistenza e l'operatività della polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.

La garanzia riguarda inoltre la tutela dei diritti delle persone assicurate in relazione a eventi connessi alla circolazione stradale di veicoli condotti dagli assicurati, di proprietà dell'Ente contraente o degli stessi assicurati oppure utilizzati in forza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, **se e quando la circolazione avviene per le attività svolte su incarico dell'Ente contraente**.
In relazione agli eventi connessi alla circolazione stradale la garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza (per ebbrezza si intende la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi/litro);
La garanzia copre le spese sostenute per:
a) difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione;
b) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di fatto illecito di terzi.

Art. 2.2 Consulenza legale telefonica

Che cosa è assicurato
Oltre alla Garanzia sottoscritta, Generali Italia offre un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie oggetto delle Garanzie attivate.
Il servizio opera:
- **nell'ambito delle materie previste in copertura**;
- **dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 tramite numero verde 800 572 572 e tramite il numero +39 02 5824 0565 per le richieste dall'estero.**

L'Assicurato può telefonare negli orari sopra indicati e ottenere consulenza legale per:
- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 3.1 Esclusioni

Non sono comprese le seguenti SPESE:
1. **per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio;**
2. **per attività che non sono state effettivamente svolte dal legale e dettagliate in parcella;**
3. **rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;**
4. **pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
5. **anche preventivate, non concordate con DAS, secondo quanto disposto dalle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO – Protezione Legale dagli articoli *Denuncia di Sinistro e scelta del legale*, *Gestione del Sinistro* e *Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza*;**
6. **di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;**
7. **onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Generali Italia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario solo se indicato da DAS, esclusa però ogni duplicazione di onorari**;
8. **dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà[24];**
9. **per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento);**
10. **ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;**
11. **oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati.**

La garanzia prevede le seguenti ESCLUSIONI:

1. **diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;**
2. **prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;**
3. **compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;**
4. **esercizio della professione o attività medica o infermieristica o di operatore sanitario;**

5. **fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
6. **attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;**
7. **fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;**
8. **proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;**
9. **diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;**
10. **fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;**
11. **fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;**
12. **compravendita o permuta di immobili;**
13. **interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;**
14. **attività svolta da cooperative di consumo o da associazioni di consumatori;**
15. **adesione ad azioni di classe (class action);**
16. **difesa penale per abuso di minori;**
17. **la materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto all'articolo *Protezione Legale*;**
18. **fatti dolosi commessi dalle persone assicurate salvo quanto previsto all'articolo *Protezione Legale*;**
19. **accertamento tecnico preventivo in caso di spese di resistenza per danni extracontrattuali. Inoltre, la garanzia non opera se:**
    - **la polizza di responsabilità civile non esiste o non opera per qualunque motivo;**
    - **l'assicuratore di responsabilità civile indennizza il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;**
    - **il Sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.**

In relazione all'ambito di copertura della circolazione stradale, la garanzia prevede le seguenti ESCLUSIONI:

1. **quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo;**
2. **quando il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo il caso in cui l'assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;**
3. **nei casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;**
4. **nei casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica;**
5. **nei casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza;**
6. **partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità.**

Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di indennizzo
Garanzia base di sezione		
Protezione legale	-	Massimale per Sinistro indicato in Polizza senza limiti per annualità assicurativa
Consulenza legale telefonica	-	-

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Dove operano le Garanzie

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgono e devono essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: la garanzia vale nei Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- negli altri casi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Il servizio assicurativo di Consulenza Legale telefonica è operante per sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5.1 Termini di aspettativa e operatività delle Garanzie

Sono coperti i sinistri, avvenuti:

- **trascorsi 90 giorni dalla data di effetto della polizza, se si tratta di controversie di natura contrattuale**;
- dalle ore 24.00 del giorno di effetto della polizza, negli altri casi.

Se la polizza è emessa in sostituzione di analogo contratto di assicurazione precedentemente in essere con Generali Italia per i medesimi rischi e **se il contratto sostituito ha avuto una durata minima di 90 giorni**, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24.00 del giorno di stipulazione della nuova polizza.

[23] Ai sensi dell'Art. 1917 del Codice civile.
[24] Ai sensi dell'Art. 1292 del Codice civile.

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio e Aggravamento di Rischio

Il Contraente deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete sulle circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio.

Generali Italia presta il suo consenso all'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze richiesti.

Se il Contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il contratto può essere annullato e Generali Italia può rifiutare in tutto o in parte l'indennizzo[25].
Il Contraente/Assicurato inoltre deve comunicare per iscritto a Generali Italia ogni variazione del rischio che determina un aggravamento o una riduzione del rischio stesso[26].
Se, al verificarsi di un Sinistro, viene riscontrato che le dichiarazioni in base alle quali il Contraente ha beneficiato di una riduzione del Premio non corrispondono al reale stato delle cose, l'Indennizzo dovuto da Generali Italia è ridotto in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1.2 Garanzie presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato:

- **deve comunicare per iscritto** a Generali Italia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio, eccetto quelle stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto e quelle di cui è in possesso in quanto garanzie accessorie ad altri servizi (es: abbinate a biglietti di viaggio, conti correnti, carte di credito, mutuo fondiario o ipotecario);
- **in caso di Sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori** e può richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato se le somme complessivamente riscosse non superano l'ammontare del danno.

Art. 1.3 Comunicazioni tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto **devono essere fatte per iscritto tramite raccomandata o Posta Elettronica Certificata** e inviate all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.
Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'Assicurazione devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 1.4 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.
Per le controversie relative al contratto il Foro competente a scelta della parte attrice (cioè di chi promuove il contenzioso) è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 1.5 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle "Condizioni di assicurazione" è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 1.6 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

La Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Solo il Contraente e Generali Italia possono esercitare le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato ed è esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Il pagamento può essere fatto solo nei confronti o col consenso dei titolari dei diritti stessi.

Art. 1.7 Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio, Generali Italia riduce il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, con rinuncia alla possibilità di recedere dal contratto[27].

Art. 1.8 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

Quando e come devo pagare?

Art. 2.1 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se a tale data sono stati pagati il Premio o la prima rata di Premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.
Il Premio è unitario e, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.
Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata, il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito, per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell''intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei Premi scaduti[28].

ATTENZIONE: il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è condizione necessaria affinchè l'Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non è operante.

Salvo buon fine: la Garanzia opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in Polizza anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia; ciò a condizione che il pagamento del Premio venga successivamente accreditato. In caso contrario la Garanzia non opera o rimane sospesa.

Si suggerisce di verificare la data di scadenza del Premio o delle singole rate di Premio e i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Cattolica", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet www.cattolica.it o per mezzo dell'App MyCattolica cattolica.it/mycattolica.

Art. 2.2 Indicizzazione

Se indicato in Polizza, il contratto è indicizzato e riporta lo specifico indice di adeguamento. A ogni scadenza annuale del Premio, le Somme assicurate, i Massimali e il Premio sono aggiornati in proporzione alle variazioni percentuali **dell'"Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) " pubblicate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)** in conformità di quanto segue**.**

- L'adeguamento si effettua per la prima volta ponendo a raffronto l'indice del terzo mese antecedente la decorrenza del contratto e l'analogo indice relativo allo stesso mese dell'anno successivo. Per i successivi adeguamenti si utilizza per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice relativo al mese come sopra individuato, si fa riferimento all'indice disponibile del mese antecedente più prossimo.
- Se dal raffronto degli indici risulta una variazione negativa l'adeguamento non si applica.
- Se dal raffronto degli indici risulta un incremento superiore al 5%:
  - alle Somme assicurate e ai Massimali si applica la variazione effettiva;
  - al Premio si applica la variazione del 5% più il 50% di ogni punto eccedente detta percentuale.

Esempio
Dal confronto degli Indici risulta un **incremento del 12%**:
- **I Massimali e le Somme assicurate** sono adeguati del **12%**
- **Il Premio** è adeguato dell'**8,5**%: 5% + 3,5% (50% dei 7 punti eccedenti il 5%)

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 3.1 Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata
- annuale o
- poliennale con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, come indicato in Polizza.

Salvo quanto diversamente pattuito in Polizza, il contratto di durata pari o superiore a un anno è stipulato con clausola di tacito rinnovo e, alla scadenza, a prescindere dalla sua durata originaria, viene prorogato automaticamente per un altro anno e così successivamente.
Il contratto di durata inferiore all'anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo**.**
Il contratto stipulato senza tacito rinnovo perde efficacia alla sua scadenza naturale senza bisogno di alcuna formalità.
Le Garanzie Eventi catastrofali e le Garanzie della sezione Cyber Risk, se attivate, hanno durata annuale e, se il contratto ha durata poliennale, in mancanza di disdetta, si rinnovano tacitamente di anno in anno.

Come posso disdire la polizza?

Art. 4.1 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato **interamente** mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC cattolica@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. **A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.** Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il Premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. **L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.**

Art. 4.2 Disdetta e recesso

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto. In tal caso, Generali Italia almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni.

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio*.

Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni).

Generali Italia può esercitare la medesima facoltà, con le stesse modalità, in relazione alle Garanzie Eventi catastrofali e alle Garanzie della sezione Cyber Risk, se operanti, in occasione di ogni scadenza annuale delle stesse. Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo a tali Garanzie, che pertanto si intendono cessate alla scadenza. In tal caso il contratto continua per le restanti Garanzie.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga del contratto, se prevista, o delle sole Garanzie Eventi catastrofali o delle sole Garanzie della sezione Cyber Risk **inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla relativa scadenza.** La comunicazione di disdetta è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate in scadenza, salvo espressa indicazione che vale esclusivamente per le Garanzie Eventi catastrofali e/o per le Garanzie della Sezione Cyber Risk.
Nel caso di durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere esclusivamente dopo il termine di cinque anni, inviando **comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata**[29]**.**
Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione **si osservano le modalità descritte nell'articolo Comunicazioni tra le parti.**

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI

Art. 5.1 Invio dei Reclami

Eventuali reclami inerenti il Contratto di assicurazione relativi alla gestione dei Sinistri connessi alle singole Garanzie devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 – e mail: reclami.it@generali.com.

Se il reclamante non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

[25] Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice civile.
[26] Artt. 1897, 1898 del Codice civile.
[27] Ai sensi dell'Art. 1897 Codice civile.
[28] Art. 1901 del Codice civile.
[29] Art. 1899 del Codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e **l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.**

Come posso disdire la polizza?

Art. 1.2 Recesso in caso di Sinistro

Generali Italia può recedere dall'Assicurazione a seguito della denuncia di ogni Sinistro effettuata a termini di contratto.
Tale facoltà può essere esercitata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto tramite lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata e ha efficacia dopo 60 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.

Entro il trentesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.
Il pagamento o la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come loro rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

a) Fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste; le relative spese sono a carico di Generali Italia[30].

b) Denunciare per iscritto all'autorità competente del luogo quando il Sinistro è conseguente a:

1. Incendio, Esplosione, Scoppio e a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio e di terrorismo**,**
2. danni causati dai ladri, furto di fissi e infissi (se operanti nella Sezione Incendio e altri danni ai beni),

entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza.
Nella denuncia vanno indicati la società Generali Italia, e il numero di Polizza e vanno precisate le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno.
Una copia deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, a Generali Italia.

c) Avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o Generali Italia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza[31].

d) Nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:

- **il momento dell'inizio del Sinistro;**
- **la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.**

Su richiesta di Generali Italia, entro 15 giorni dall'avviso, analoga dichiarazione deve essere fatta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo anche al di fuori delle casistiche di cui al punto b).

e) Conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno o diversa comunicazione di Generali Italia precedente (Generali Italia non è per questo tenuta a corrispondere alcuna indennità specifica).

f) Predisporre un elenco dettagliato di:

- **danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;**
- **a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.**

Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

g) Denunciare, in caso di distruzione di titoli di credito, l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.

ATTENZIONE: In caso di inadempimento agli obblighi di cui ai punti a) e c) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.

Relativamente alla Garanzia Ricorso Terzi, se acquistata, l'Assicurato deve immediatamente informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo l'Assicurato o il Contraente che:

- **esagera dolosamente l'ammontare del danno;**
- **dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro;**
- **nasconde, sottrae o manomette cose salvate;**
- **adopera mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- **manomette o altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del Sinistro.**

⚠ ATTENZIONE: Generali Italia si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

a) **direttamente da Generali Italia, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;**
b) **fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.**

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, le nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:

a. **indagare** su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b. **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non dichiarate che hanno aggravato il rischio;
c. **verificare** se il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto all'articolo *Obblighi in caso di sinistro* della presente Sezione;
d. **verificare** separatamente, per ciascuna Partita colpita da Sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'articolo *Determinazione del valore delle cose assicurate*;
e. **stimare e liquidare** il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i suddetti criteri di valutazione.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnarne gli atti. Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

Art. 1.5 Determinazione del valore delle cose assicurate

PER IL FABBRICATO
Il valore dei beni assicurati al momento del Sinistro è pari all'importo necessario per l'integrale costruzione a nuovo del Fabbricato assicurato secondo le tecniche ed i criteri previsti dalla buona regola dell'arte e delle norme di legge e regolamenti vigenti, escludendo il valore dell'area.
Il criterio di determinazione della relativa somma assicurata è fissato, a seconda della tipologia di Fabbricato assicurato, come segue:

PER IL FABBRICATO DELLA TIPOLOGIA "CHIESA"
Prodotto tra la superficie complessiva dei piani del Fabbricato e il valore specifico per metro quadrato (€/mq).

PER LE RESTANTI TIPOLOGIE DI FABBRICATO
Prodotto tra il volume esterno del Fabbricato e il valore specifico per metro cubo (€/mc).
Tale criterio si applica alla tipologia "Campanile" anche quando questo risulti integrato in un corpo unico di Fabbricato con la "Chiesa".

I valori per metro quadro (€/mq) e i valori per metro cubo (€/mc) sono convenzionalmente fissati dalle Parti.

Tali valori sono riportati per ciascun Fabbricato assicurato in Polizza e in ogni caso non potranno essere inferiori ai seguenti valori minimi:
- **Per il Fabbricato di tipologia "Chiesa": 2.500 €/mq;**
- **Per le altre tipologie di Fabbricato: 350 €/mc;**

PER IL CONTENUTO
Il valore dei beni assicurati del Contenuto si determina allo "stato d'uso", ossia al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento, ed ogni altra circostanza concomitante. Il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e oneri fiscali.

PER LE OPERE D'ARTE E OGGETTI DI ANTIQUARIATO, PREZIOSI E COLLEZIONI
Il valore delle Opere d'arte e oggetti di antiquariato, Preziosi e Collezioni è pari al loro valore attuale sul mercato di riferimento, in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante**.** Il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e oneri fiscali.

Art. 1.6 Determinazione del danno e dell'Indennizzo

Il danno viene determinato separatamente per i Fabbricati, per il Contenuto, per le Opere d'arte e oggetti di antiquariato, preziosi e collezioni come di seguito riportato.

PER IL FABBRICATO
Viene stimato il "Valore allo stato d'uso" del Fabbricato, determinato dal valore del Fabbricato secondo la stima eseguita a norma di quanto previsto dal precedente articolo *Determinazione del valore delle cose assicurate*, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza concomitante.
Viene poi determinato l'ammontare del danno, ossia la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte, comprese gli oneri di urbanizzazione, e per riparare quelle soltanto danneggiate compresi i costi di restauro previsti all'articolo *Costi di restauro sempre riconosciuti*, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area.
La differenza tra l'ammontare del danno e il valore allo stato d'uso costituisce il "supplemento di indennità".

Il pagamento del "supplemento di indennità" è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, **entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia. In nessun caso Generali Italia, fermo quanto previsto dall'articolo *Limite di Indennizzo* della presente Sezione, indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo valore "allo stato d'uso".**

PER IL CONTENUTO
In caso di Sinistro si determina il valore di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali. Dal valore così determinato si deducono il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

PER LE OPERE D'ARTE E OGGETTI DI ANTIQUARIATO, PREZIOSI E COLLEZIONI
Il valore delle Opere d'arte e oggetti di antiquariato, Preziosi e Collezioni è pari al loro valore attuale sul mercato di riferimento, in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante. Il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e oneri fiscali.
Dal valore così determinato si deducono il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

Art. 1.7 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
- Generali Italia, salvo accordo diverso, paga l'importo per essi liquidabile solo alla data delle relative scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire a Generali Italia l'indennizzo percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- Il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.

Per gli effetti cambiari l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria**.**

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:
- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati **entro 30 giorni:**
- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero
- dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni di assicurazione.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.
Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.9 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di richiedere e di ottenere da Generali Italia - prima della liquidazione del Sinistro - il pagamento di un acconto pari al **50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, alle seguenti condizioni:**
- **non sono sorte contestazioni sulla indennizzabilità del Sinistro stesso;**
- **a richiesta di Generali Italia, l'Assicurato ha prodotto i documenti che provano che non ricorre il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- **non esistono impedimenti di tipo contrattuale (vincoli, interessi di terzi, ipoteche);**
- **l'indennizzo complessivo ammonta, secondo le stime eseguite, ad almeno 100.000,00 euro**.

Il pagamento dell'anticipo dell'acconto viene effettuato **dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo del pagamento.**

L'acconto non può comunque essere superiore a 500.000,00 euro qualunque sia l'ammontare stimato del danno.
Poiché l'assicurazione è stata stipulata sulla base del valore a nuovo, la determinazione dell'acconto viene effettuata senza tener conto di tale condizione e l'Assicurato può in seguito richiedere un solo acconto del "supplemento di indennità" calcolato come specificato all'articolo *Determinazione del danno e dell'Indennizzo*. Tale acconto viene determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e viene erogato da Generali Italia entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato.

Art. 1.10 Assicurazione in deroga alla proporzionale

L'assicurazione opera senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dal Codice civile[33] in caso di mancata rispondenza tra i valori assicurati ed il reale valore dei beni oggetto della copertura salvo quanto di seguito previsto.
PER I SOLI FABBRICATI
Tuttavia, se la metratura / cubatura assicurata risulta inferiore di oltre il 20% rispetto a quella reale, l'indennizzo viene ridotto in proporzione della maggiore metratura / cubatura riscontrata rispetto a quella dichiarata, con applicazione quindi della regola proporzionale.
Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'articolo *Limite di Indennizzo*.

✔ *Come si applica la regola proporzionale?*
ESEMPIO DI ASSICURAZIONE PARZIALE DEL FABBRICATO:
- Valore a nuovo del Fabbricato al momento del Sinistro: 300.000,00 euro
- Somma assicurata: 200.000,00 euro
- Danno accertato: 30.000,00 euro
- Danno liquidabile: 20.000,00 euro (30.000,00 * 200.000,00/300.000,00)

Art. 1.11 Limite di Indennizzo

Generali Italia è tenuta al pagamento dell'indennizzo, per singolo Sinistro e per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa, **fino all'importo, pari al minimo tra il valore del Fabbricato determinato in base all'articolo *Determinazione del valore delle cose assicurate* ed i limiti di indennizzo previsti nella *Tabella riassuntiva***

franchigie, scoperti e limiti di indennizzo **della sezione Incendio e altri danni ai beni, ad eccezione delle spese relative agli obblighi di salvataggio[34].**

Art. 1.12 Assicurazione per conto di chi spetta

La Polizza è stipulata dal Contraente o dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di Sinistro i terzi interessati non possono avere alcuna ingerenza nella nomina dei periti che sono nominati solo da Generali Italia e dal Contraente o dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia. Le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente o dall'Assicurato.
Tuttavia l'indennità che, a norma di quanto sopra, viene liquidata in contraddittorio non può essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 1.13 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia alla rivalsa[35] verso il responsabile del Sinistro. **Tale rinuncia è efficace solo se l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

Generali Italia non rinuncia al diritto di rivalsa, verso conduttori di Fabbricati dati in locazione, con l'eccezione della conduzione di Fabbricati concessi dal Contraente o dall'Assicurato in comodato d'uso gratuito e nei quali vengono esercitate attività caritativo-assistenziali di natura ed ispirazione religiosa.

Art. 1.14 Recupero delle cose rubate

(Articolo applicabile solo in caso di Sinistro relativo alla garanzia "Furto di fissi ed infissi", se operante)
Se le cose colpite da Sinistro Furto vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve avvisare Generali Italia appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Generali Italia se questa ha risarcito integralmente il danno. L'Assicurato può tuttavia conservarne la proprietà se rimborsa a Generali Italia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose rubate.
Se, invece, Generali Italia ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato/Contraente ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Art. 1.15 Riparazione diretta (Indennizzo in forma specifica)

Premesso quanto stabilito dall'articolo *Obblighi in caso di sinistro*, al momento della denuncia di un Sinistro indennizzabile ai sensi della sezione Incendio e altri danni ai beni:
- per danni materiali e diretti al Fabbricato,
- e in relazione alla garanzia *Fenomeno Elettrico*, per i soli danni materiali e diretti al Contenuto;

il cui importo è prevedibilmente non superiore a 130.000,00 euro, IVA compresa, il Contraente o l'Assicurato possono richiedere l'attivazione del servizio di Riparazione diretta.
Il servizio non è attivabile per le garanzie opzionali: *Terremoto, Alluvione, Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, Valanga, slavina – smottamento, franamento, cedimento del terreno*.
Il servizio consente di:
- avvalersi di una ditta/artigiano specializzato **indicato da Generali Italia** per la riparazione/ripristino dei danni materiali e diretti occorsi;
- non sostenere anticipi per l'intervento di riparazione (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) che resta **a carico di Generali Italia** – che provvede a pagare l'Indennizzo dovuto a termini di Polizza direttamente al riparatore, fino a concorrenza del limite contrattualmente applicabile;
- eliminare l'applicazione di eventuali Franchigie/Scoperti previsti dal contratto.

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE
Il Contraente o l'Assicurato deve:
1. denunciare il Sinistro all'Agenzia a cui è assegnata la Polizza;
2. chiedere contestualmente l'attivazione della Riparazione diretta.

Ricevuta la denuncia di Sinistro, **l'Agenzia attiva il Perito** assicurativo assegnato per zona che, ricevuto l'incarico, provvede a:
1. contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno;
2. redigere il capitolato lavori (elenco dettagliato degli interventi necessari per il ripristino/riparazione) con la stima del danno;
3. far sottoscrivere il capitolato al Contraente/Assicurato, per accettazione;

4. **se il preventivo di spesa non è superiore a 130.000,00 euro, IVA compresa,** indicare al Contraente/Assicurato la ditta/artigiano per l'esecuzione degli interventi.

Il Contraente/Assicurato, sottoscrivendo apposita delega al pagamento, autorizza la ditta/artigiano indicata/o dal perito a:

1. effettuare gli interventi indicati nel preventivo;
2. incassare direttamente da Generali Italia il compenso relativo all'intero intervento **(entro i limiti contrattualmente dovuti ed escluse le migliorie).**

TERMINE DEI LAVORI

La ditta/artigiano:

1. provvede a far sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori; il verbale costituisce **dichiarazione liberatoria** di non aver altro a pretendere dalla ditta/artigiano e da Generali Italia in relazione alle prestazioni sopra indicate come "Oggetto della prestazione";
2. emette la fattura che viene pagata direttamente da Generali Italia in regime di delega all'incasso, **senza alcun esborso** da parte dell'Assicurato e senza l'applicazione di Franchigie/Scoperti.

La procedura prevista dalla Riparazione diretta non è attivabile nei seguenti casi:

- **se il costo finale dell'intero intervento supera l'importo di 130.000,00 euro, IVA compresa;**
- **se, in base alle condizioni della copertura prestata, è applicabile la regola proporzionale.**

[30] Art. 1914 del Codice civile.
[31] Art. 1913 del Codice civile.
[32] Ai sensi dell'Art. 2742 del Codice civile.
[33] Art. 1907 del Codice civile.
[34] Ai sensi dell'Art. 1914 del Codice civile.
[35] Art. 1916 del Codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO FURTO E RAPINA

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

a. **Fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste**. Le relative spese sono a carico di Generali Italia[36].
b. **Fare, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, denuncia scritta all'autorità competente del luogo**. Nella denuncia vanno indicati la Società Generali Italia, il numero di polizza, e vanno precisate le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno. Una copia deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, a Generali Italia.
c. **Avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza** o Generali Italia entro 3 (tre) giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza[37].
d. **Conservare le tracce e i residui del Sinistro** fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione di Generali Italia antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a indennità alcuna.
e. **Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore.
   Mettere a disposizione registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Generali Italia dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
f. **Denunciare, in caso di sottrazione o distruzione di titoli di credito**, l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.

L'inadempimento di uno di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 Codice civile, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Generali Italia in caso di loro omissione colposa.

Art. 1.2 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

a) direttamente da Generali Italia o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

b) fra due periti nominati uno da Generali Italia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso disaccordo fra loro o, anche prima, su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, le nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.3 Mandato dei periti

I periti devono:

a **indagare** su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non dichiarate che hanno aggravato il rischio;
c **verificare** se il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto all'articolo *Obblighi in caso di sinistro* della presente Sezione;
d **verificare** separatamente, per ciascuna Partita colpita da Sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'articolo *Determinazione del valore delle cose assicurate*;
e **stimare e liquidare** il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i suddetti criteri di valutazione.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnarne gli atti. Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

Art. 1.4 Determinazione del valore delle cose assicurate

PER IL CONTENUTO

Il valore dei beni assicurati del Contenuto si determina allo "stato d'uso", ossia al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento, ed ogni altra circostanza concomitante. Il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e oneri fiscali.

PER LE OPERE D'ARTE E OGGETTI DI ANTIQUARIATO, PREZIOSI E COLLEZIONI

Il valore delle Opere d'arte e oggetti di antiquariato, Preziosi e Collezioni è pari al loro valore attuale sul mercato di riferimento, in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante**.** Il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e oneri fiscali.

Art. 1.5 Determinazione del danno e dell'indennizzo

PER IL CONTENUTO

In caso di Sinistro si determina il valore di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali. Dal valore così determinato si deducono il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

PER LE OPERE D'ARTE E OGGETTI DI ANTIQUARIATO, PREZIOSI E COLLEZIONI

Il valore delle Opere d'arte e oggetti di antiquariato, Preziosi e Collezioni è pari al loro valore attuale sul mercato di riferimento, in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante. Il tutto comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e oneri fiscali.
Dal valore così determinato si deducono il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate

Art. 1.6 Riduzione e reintegro delle somme assicurate

In caso di Sinistro, le somme assicurate delle singole partite di Polizza, i relativi limiti di Indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate, **si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di Premio**.
Nel caso in cui Generali Italia, a seguito del Sinistro, decida di recedere dal Contratto, si procederà al rimborso del premio annuo pagato e non goduto relativo alle somme assicurate rimaste in essere.
Su richiesta del Contraente dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari. In tal caso il Contraente corrisponde il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di Assicurazione in corso.

Art. 1.7 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- Generali Italia, salvo accordo diverso, paga l'importo per essi liquidabile alle relative scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire a Generali Italia l'indennizzo percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.

- Per gli effetti cambiari l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria**.**

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:
- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati **entro 30 giorni**:
- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero
- dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni di assicurazione.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.
Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.9 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di richiedere e di ottenere da Generali Italia - prima della liquidazione del Sinistro - il pagamento di un acconto pari al **50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, alle seguenti condizioni:**
- **non sono sorte contestazioni sulla indennizzabilità del Sinistro stesso;**
- **a richiesta di Generali Italia, l'Assicurato ha prodotto i documenti che provano che non ricorre il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- **non esistono impedimenti di tipo contrattuale (vincoli, interessi di terzi, ipoteche);**
- **l'indennizzo complessivo ammonta, secondo le stime eseguite, ad almeno 100.000,00 euro**.

Il pagamento dell'anticipo dell'acconto viene effettuato **dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo del pagamento.**

L'acconto non può comunque essere superiore a 500.000,00 euro qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

Poiché l'assicurazione è stata stipulata sulla base del valore a nuovo, la determinazione dell'acconto viene effettuata come se tale condizione non esistesse e l'Assicurato può in seguito richiedere un solo acconto del "supplemento di indennità". Tale acconto viene determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e viene erogato da Generali Italia entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato.

Art. 1.10 Limite di Indennizzo

Generali Italia non è tenuta a pagare a nessun titolo, per le varie tipologie di beni, una somma superiore a quella assicurata alle relative partite indicate in Polizza, per ciascuna annualità assicurativa e ubicazione assicurata, ad eccezione delle spese relative agli obblighi di salvataggio[39]**.**

Art. 1.11 Assicurazione per conto di chi spetta

La Polizza è stipulata dal Contraente o dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di Sinistro i terzi interessati non possono avere alcuna ingerenza nella nomina dei periti che sono nominati solo da Generali Italia e dal Contraente o dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia. Le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente o dall'Assicurato.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non può essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 1.12 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia alla rivalsa[40] verso il responsabile del Sinistro. **Tale rinuncia è efficace solo se l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

Generali Italia non rinuncia al diritto di rivalsa, verso conduttori di Fabbricati dati in locazione, con l'eccezione della conduzione di Fabbricati concessi dal Contraente o dall'Assicurato in comodato d'uso gratuito e nei quali vengono esercitate attività caritativo-assistenziali di natura ed ispirazione religiosa.

Art. 1.13 Recupero delle cose rubate

Se le cose colpite da Sinistro Furto vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve avvisare Generali Italia appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Generali Italia se questa ha risarcito integralmente il danno. L'Assicurato può tuttavia conservarne la proprietà se rimborsa a Generali Italia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose rubate.
Se, invece, Generali Italia ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato/Contraente ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, restituendo a Generali Italia l'importo stesso, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

[36] Art. 1914 del Codice civile.
[37] Art. 1913 del Codice civile.
[38] Ai sensi dell'Art. 2742 del Codice civile.
[39] Ai sensi dell'Art. 1914 del Codice civile.
[40] Art. 1916 del Codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO - RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro di Responsabilità Civile verso terzi

Il Contraente e/o l'Assicurato deve:

a. **denunciare il Sinistro** all'agenzia presso cui è assegnata la polizza oppure direttamente a Generali Italia **entro 3 giorni dal Sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza**[41];
b. **informare Generali Italia delle eventuali azioni civili e penali intentate contro l'Assicurato** ed in tal caso fornire tutti i documenti e le prove utili alla sua difesa **astenendosi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso scritto di Generali Italia**;
c. **astenersi dall'intraprendere azioni giudiziarie o dal raggiungere accordi o transazioni con causa in corso senza il consenso preventivo di Generali Italia**, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Se acquistata la garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.)*, in caso di sinistri:

- **mortali;**
- **sotto inchiesta delle Autorità competenti;**
- **per cui è stata presentata richiesta di risarcimento**;

la denuncia deve pervenire a Generali Italia, nelle modalità sopra descritte, **entro 3 giorni dalla data dell'evento**.
Per tutto quanto disposto all'interno del presente articolo, l'inadempimento di uno degli obblighi descritti può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo[42]**.**

Art. 1.2 Gestione del Sinistro

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato ai sensi di quanto previsto dalle Sezioni Responsabilità civile Fabbricato e Responsabilità civile Attività, **una volta verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione.**
Generali Italia:

- assume, se e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato;
- designa, se necessario, legali o tecnici;
- si avvale di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato;
- si fa carico delle spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda**.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, **le spese vengono ripartite fra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Generali Italia ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio causato dall'eventuale inadempimento di tali obblighi.
Generali Italia non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 1.3 Concomitante richiesta di indennizzo e di risarcimento Sezioni Salute e Benessere e Responsabilità civile

(Quanto di seguito indicato trova applicazione nei casi in cui il Sinistro risulta indennizzabile a termini di polizza a norma della Sezione Salute e Benessere e contestualmente risarcibile a norma di una delle Sezioni di Responsabilità Civile Fabbricato – Responsabilità Civile Attività).
Poiché la presente Polizza è stata stipulata dall'Assicurato/Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del Sinistro, se l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari (o soltanto qualcuno di essi) possono accettare, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della garanzia Infortuni. In caso contrario, se vengono avanzate verso l'Assicurato/Contraente maggiori pretese a titolo di Responsabilità Civile, **detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che l'Assicurato/Contraente è tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o per transazione.**
Se dopo la liquidazione del Sinistro ai sensi della garanzia Infortuni vengono avanzate verso l'Assicurato/Contraente richieste di risarcimento a titolo di Responsabilità Civile, l'importo erogato in base alla garanzia Infortuni **verrà**

considerato quale acconto sull'eventuale maggior importo che l'Assicurato/Contraente fosse tenuto a corrispondere a seguito di sentenza definitiva o di transazione.

Art. 1.4 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento è comunque effettuato **entro 30 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato o dal terzo danneggiato.
Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.5 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia alla rivalsa[44] verso il responsabile del Sinistro. Tale rinuncia è efficace se **l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

[41] Ai sensi dell'Art. 1913 del Codice civile.
[42] Ai sensi dell'Art. 1915 del Codice civile.
[43] Ai sensi dell'Art. 2742 del Codice civile.
[44] Art. 1916 del Codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO SALUTE E BENESSERE

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

Entro 5 giorni dalla data del Sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l'Assicurato o, se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne comunicazione per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Generali Italia.
Generali Italia si riserva di sottoporre a visita medica l'Assicurato, previo accordo con il Contraente e l'Assicurato, in merito alle tempistiche e alla modalità, potendosi avvalere della collaborazione di fiduciari.
In caso di Sinistro Generali Italia ha inoltre diritto di prendere visione dei registri, fatture e quanto utile al fine di poter verificare la copertura assicurativa e determinare l'ammontare del danno; il mancato rispetto comporta la perdita del diritto all'indennizzo.
Per la garanzia Invalidità Permanente da infortunio, se l'Assicurato sceglie il sistema rapido di Indennizzo denominato "Pronta Liquidazione", **tale modalità deve essere attivata mediante richiesta scritta raccomandata o fax o PEC, purché esercitata entro 30 giorni dall'infortunio e deve essere corredata da:**

- **presentazione di un referto medico di pronto soccorso ospedaliero in originale;**
- **accertamento diagnostico strumentale in originale ed eseguito in struttura pubblica, corredato della documentazione in originale rilasciata dalla stessa struttura pubblica che certifichi la lesione subita.**

Se viene scelto il sistema ordinario di liquidazione, l'Assicurato non potrà, per lo stesso sinistro, richiedere successivamente la Pronta Liquidazione.

Art. 1.2 Denuncia del Sinistro

La denuncia del Sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, con una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

Deve essere corredata da documentazione medica attestante il Sinistro (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: cartella clinica completa e certificati medici). Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriore documentazione medica.

L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni ritenute indispensabili per l'erogazione delle prestazioni di polizza.
L'Assicurato, o in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire a Generali Italia le indagini e gli accertamenti necessari.

Art. 1.3 Controversie sulla determinazione dell'Indennizzo

Se tra Generali Italia e l'Assicurato insorgono eventuali controversie di natura medica, la loro risoluzione può essere demandata a un collegio di tre medici.
L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.
Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.
Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato.
Il collegio medico può, se lo ritiene opportuno, rinviare l'accertamento definitivo a un momento successivo da designarsi dal collegio stesso. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta, anche solo a maggioranza, dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte il cui perito, anche dissenziente, non l'abbia sottoscritta.
Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.
Resta fermo il diritto dell'Assicurato di rivolgersi all'autorità giudiziaria per la risoluzione delle controversie indicate nel presente articolo senza sottoporre le stesse ad alcun arbitrato.

Art. 1.4 Verifica dell'indennizzabilità e liquidazione del capitale

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati **entro 30 giorni:**

- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero
- dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni di assicurazione.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.
Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.5 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa[45] verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

[45] Ai sensi dell'Art. 1916 del Codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO CYBER RISK

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Denuncia di Sinistro

La denuncia di Sinistro in ogni caso (anche se l'Assicurato sceglie l'indennizzo in forma specifica) deve essere effettuata mediante una delle seguenti modalità:
per la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale e per la Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber:

1. **DENUNCIA TELEFONICA al numero verde 800 572 572 (dall'estero +39 02 5824 0565), attivo dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, in cui un operatore**
   - **raccoglie la segnalazione di quanto accaduto,**
   - **comunica le informazioni e i documenti necessari per l'attivazione della garanzia,**
   - **fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;**
2. **DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: cyber.sinistri@generali.com.**

L'Assicurato deve comunicare a Generali Italia, esclusivamente con le modalità sopra indicate, l'accadimento del Sinistro, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza.

NORME CHE VALGONO PER LA GARANZIA DANNI AL SISTEMA INFORMATICO

Art. 1.2 Indennizzo in forma specifica

In caso di Evento Cyber l'Assicurato ha facoltà di accedere all'assistenza tecnica fornita da società specializzate convenzionate con Generali Italia, fermo quanto stabilito dal successivo art. 1.3 - "Obblighi in caso di Sinistro".
L'assistenza opera per le seguenti prestazioni, alle condizioni tutte previste in polizza:
- Costi di Indagine – "Incident Response";
- Costi Ripristino Rete;
- Costi Ricostituzione Archivi.

Per le prestazioni Costi di Notifica - "Breach of privacy", Costi per Tutela Reputazionale, l'assistenza tecnica fornita dalle società specializzate convenzionate opera solo per le attività istruttorie propedeutiche all'assolvimento di obblighi direttamente da parte dell'Assicurato.
Il costo dell'intervento, entro i limiti di indennizzo riportati in Polizza, è a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dalla legge in materia di Obbligo di salvataggio46 in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Come attivare il servizio in caso di Sinistro
- L'Assicurato deve denunciare l'accadimento dell'evento a Generali Italia, con le modalità previste dal precedente art. 1.1 "Denuncia di Sinistro" (tramite Numero Verde **800 572 572** (dall'estero **+39 02 5824 0565**) oppure inviando una mail all'indirizzo dedicato cyber.sinistri@generali.com, presidiati **dalle 9 alle 18 nei giorni lavorativi**). Deve fornire il proprio nominativo, numero della polizza assicurativa e un recapito telefonico. **In questa occasione, l'Assicurato comunica se intende avvalersi dell'indennizzo in forma specifica e Generali Italia propone la società specializzata incaricata dell'intervento**;
- Se l'Assicurato accetta la proposta e viene designata la società specializzata: in caso di Sinistro, la stessa fornisce supporto telefonico, anche con eventuale intervento presso la sede dell'Assicurato, nel corso del quale verranno concordati tempi e modalità di intervento della prestazione prevista, al fine di consentire il rapido riavvio delle attività.
- I costi relativi a prestazioni indennizzabili a termini di Polizza, **previa conferma dell'operatività di Polizza**, possono essere rimborsati alla società specializzata direttamente da Generali Italia **con delega al pagamento appositamente sottoscritta dall'Assicurato**;
- la società specializzata opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di intervento sui sistemi informatici di terzi. Le procedure di intervento sono sempre guidate dalle "best practices" internazionali in materia di sicurezza informatica.

L'Assicurato, **a proprio carico**, ha facoltà di concordare direttamente con la società specializzata eventuali ulteriori interventi non riconducibili a prestazioni indennizzabili a termini di Polizza.

In ogni caso Generali Italia non è responsabile degli interventi effettuati dalla società specializzata.

Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro

In ogni caso (anche se l'Assicurato sceglie l'indennizzo in forma specifica) l'Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve:
a) se è stato possibile individuare un responsabile penale per l'Evento Cyber, denunciarlo alle competenti Autorità;
b) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
c) fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti che il Sistema IT ha tracciato, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il Sinistro e che individuano e provano il meccanismo e le modalità dell'Evento Cyber;
d) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dalla legge [47];
e) **comunicare tempestivamente a Generali Italia ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario.**
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo[48].

Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:
- **esagera dolosamente l'ammontare del danno;**
- **dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro;**

- **nasconde, sottrae o manomette cose salvate;**
- **adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- **altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.**

Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

a) direttamente da Generali Italia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

b) fra due Periti che le Parti possono nominare, uno per Generali Italia ed uno per il Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza (Perizia Collegiale).
Ciascun Perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Relativamente ai beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà, in caso di Sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Art. 1.6 Mandato dei Periti

I Periti **devono**:

a) **indagare** su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;

b) **verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all'articolo ***Comunicazioni tra le Parti*** delle ***Condizioni generali che regolano il contratto***, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all'articolo ***Obblighi in caso di Sinistro*** della presente sezione;

c) **verificare** l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dal successivo articolo *Determinazione del danno*;

d) **stimare e liquidare** il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo ***Procedura per la valutazione del danno*** della presente sezione, alla lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La Perizia Collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per l'Hardware e per ciascun costo secondo le norme che seguono:

1) **<u>Costi per ripristino Rete</u>**
Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati al punto 1: *Costi per ripristino Rete dell'articolo Danni al Sistema Informatico*), **sulle quali deve essere obbligatoriamente riportata la data degli interventi effettuati.**

2) **<u>Costi di indagine - "Incident response"</u>**
Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati al punto 2: *Costi di indagine - "Incident response" dell'articolo Danni al Sistema Informatico*), **sulle quali deve essere obbligatoriamente riportata la data dell'intervento o del noleggio.**

3) **Costi per ricostituzione Archivi informatici**
Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati al punto 3*: Costi per ricostituzione Archivi informatici dell'articolo Danni al Sistema Informatico).*
Si considerano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la re-immissione dei Dati informatici perduti e il ripristino del Software perduto sino all'ultimo stadio di modifica dello stesso.
4) **Costi di Notifica - "Breach of privacy"**
Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati al punto 4: *Costi di Notifica - "Breach of privacy" dell'articolo Danni al Sistema Informatico*).
5) **Costi per Tutela Reputazionale**
Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai Costi indennizzabili (indicati al punto 5: *Costi per Tutela Reputazionale dell'articolo Danni al Sistema Informatico).*

Art. 1.8 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'Indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.
Relativamente ai beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà l'Indennizzo liquidato a termine di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.9 Limite massimo dell'Indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata indicata in Polizza, salvo quanto previsto per gli obblighi di salvataggio[49].

RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER

Art. 1.10 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa designando, dove occorre, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo *Obblighi in caso di Sinistro*. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie**.
Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.
Che cosa NON è assicurato
Generali Italia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Ci sono limiti di copertura
Se la somma dovuta al danneggiato supera il limite del massimale sopra indicato, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Art. 1.11 Limiti di Risarcimento - Pluralità di Assicurati

La Garanzia vale fino a concorrenza dei Massimali indicati in Polizza in relazione a ciascuna fattispecie di danno (oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui al precedente articolo *Gestione della vertenza di danno e spese legali*, con l'intesa che in nessun caso per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa (o minor periodo di durata del contratto) Generali Italia è tenuta a pagare una somma superiore al Massimale annuo indicato in Polizza.
Sono salvi differenti limiti di Risarcimento previsti da specifiche disposizioni contrattuali.
Detti Massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Qualora la garanzia preveda l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Risarcimento pattuito.

[46] Ai sensi dell'Art. 1914 del Codice civile
[47] Ai sensi dell'Art. 1914 del Codice civile.
[48] Ai sensi dell'Art. 1915 del Codice civile.
[49] Ai sensi dell'Art. 1914 del Codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art.1.1 Insorgenza del Sinistro e operatività della Garanzia

Il Sinistro si intende insorto nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo hanno iniziato a violare norme di legge o di contratto.
Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, si considera:

a) la data in cui si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato o di una norma contrattuale da parte dell'Assicurato o della controparte, nei restanti casi.

Se il fatto che dà origine al Sinistro si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, il Sinistro si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta.
Le Garanzie operano per i Sinistri che insorgono:

- **dalle ore 24.00 del giorno di efficacia del contratto, se si tratta di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali, di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;**
- **trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di controversie contrattuali.**

Se il presente contratto ne sostituisce, senza soluzione di continuità, un altro stipulato con Generali Italia con coperture analoghe a quelle di cui al *punto e) dell'articolo Protezione legale*, il Termine di aspettativa di 90 giorni di cui sopra decorre:

- dal giorno in cui ha avuto effetto il contratto sostituito, per prestazioni e Massimali da quest'ultimo già previsti;
- dal giorno in cui ha effetto il presente contratto, limitatamente alle diverse prestazioni o ai maggiori Massimali nello stesso previsti.

Si precisa che:

- La Garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nel caso di presentazione spontanea[50], invito a presentarsi[51] e accompagnamento coattivo[52];
- In caso di controversie individuali di lavoro con dipendenti derivanti esclusivamente da interruzione del rapporto di lavoro, la data del Sinistro si identifica col giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.
- **La Garanzia non opera per i Sinistri che insorgono da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula del contratto erano già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione erano già state chieste da uno degli stipulanti.**

La Garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto **ma che si sono manifestati entro un anno dalla sua cessazione.**
Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- **vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati.**

Art. 1.2 Denuncia di Sinistro e scelta del legale

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA **al numero verde 800 572 572** (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00) **e al numero +39 02 5824 0565 per le richieste dall'estero**, in cui un operatore raccoglie la segnalazione di quanto accaduto, comunica le informazioni nonché i documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;
2. DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, contenente le informazioni nonché copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.
Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato deve far pervenire

tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine.

Art. 1.3 Gestione del Sinistro

1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, **la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS**, secondo le seguenti disposizioni:
   a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati**[53]. **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia**;
   b) per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come, a titolo di esempio, mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
   c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
2. **DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:**
   a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo;
   b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.
3. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
   a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
   b) se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
   c) l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
   d) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
4. **DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro unico):**
   a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
   b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;
   c) se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della Garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni:
- paga l'Indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Art. 1.4 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 1.5 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 1.6 Disaccordo sulla gestione del Sinistro - arbitrato

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato che DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.
L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti.**
L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto in Polizza.
Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione[54].

Art. 1.7 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.**

[50] Art. 374 del Codice di procedura penale.
[51] Art. 375 del Codice di procedura penale.
[52] Art. 376 del Codice di procedura penale.
[53] Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05.
[54] D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021
Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v.
Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.
ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com